



CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA	LEGGE FALLIMENTARE E ALTRE DISPOSIZIONI
<p style="text-align: center;">TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Ambito di applicazione e definizioni</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I Disposizioni generali</p>
<p>Articolo 1 Ambito di applicazione</p> <p>1. Il presente codice disciplina in modo esclusivo e unitario le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore, professionista o imprenditore, che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, industriale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti qualificati pubblici dalla legge.</p> <p>2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:</p> <p>a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese; ove la crisi o l'insolvenza di dette imprese non siano disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice, con prevalenza di quella aperta per prima;</p> <p>b) liquidazione coatta amministrativa speciale ai sensi dell'articolo 294, primo comma, lettera a), con riguardo alle imprese di cui all'articolo 296;</p> <p>c) liquidazione coatta amministrativa ordinaria conseguente all'accertamento di irregolarità e da parte dell'autorità amministrativa, ai sensi dell'articolo 294, primo comma, lettera b), di cui al Capo III del Titolo VII.</p> <p>3. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.</p> <p>4. Resta ferma l'applicabilità dei principi generali stabiliti dal presente codice, in quanto compatibili con le discipline previste dalle leggi speciali.</p>	<p>Articolo 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo.</p> <p>1. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.</p> <p>2. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:</p> <p>a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;</p> <p>b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;</p> <p>c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.</p> <p>3. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento..</p> <p>Articolo 2. Liquidazione coatta amministrativa e fallimento</p> <p>1. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.</p> <p>2. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga.</p> <p>3. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.</p>

	<p>Articolo 3. Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo</p> <p>1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195. Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.</p>
<p>Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente codice si intende per:</p> <p>(1) "crisi": lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;</p> <p>(2) "insolvenza": lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori;</p> <p>(3) "sovraindebitamento": lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ai sensi del presente codice;</p> <p>(4) "impresa minore": l'impresa che presenti congiuntamente: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti; b) ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, negli ultimi tre esercizi compiuti; c) debiti, anche non scaduti, non superiori ad euro cinquecentomila. I predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia.</p> <p>(5) "consumatore": la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta; si considerano consumatori anche le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, con esclusivo riguardo ai debiti estranei a quelli sociali;</p> <p>(6) "società pubbliche": le società a controllo pubblico, le società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;</p> <p>(7) "grandi imprese": le imprese che ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, alla data di chiusura del bilancio superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti: a) totale dello stato patrimoniale: venti</p>	<p>Articolo 160 comma 3 3. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza</p> <p>Articolo 5 Stato d'insolvenza. 1. L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. 2. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.</p> <p>Articolo 1 comma 2 2. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. 3. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento..</p>

milioni di euro; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: quaranta milioni di euro; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: duecentocinquanta;

(8) "gruppo di imprese": l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, escluso lo Stato, che ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che: (a) l'attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; (b) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

(9) "gruppi di imprese di rilevante dimensione": i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, commi sesto e settimo, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;

(10) "parti correlate": per parti correlate ai fini del presente codice si intendono quelle indicate come tali nell'articolo 1 dell'allegato 1 del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate di cui alla delibera della Consob del 12 marzo 2010 n. 17221 e successive modifiche e integrazioni; in particolare, si intendono per parti correlate i soggetti, costituiti in forma societaria, controllati, controllanti o sottoposti a comune controllo, anche in relazione alla composizione degli organi amministrativi o in relazione a legami di carattere contrattuale;

(11) "centro degli interessi principali del debitore" (in sigla "COMI"): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;

(12) "liquidazione giudiziale": la procedura concorsuale già denominata fallimento;

(13) "liquidazione controllata da sovraindebitamento": la procedura di liquidazione destinata ai debitori indicati al numero 3;

(14) "albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese": l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 18 delle disposizioni di attuazione del Codice, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione, controllo o custodia nell'ambito delle procedure concorsuali previste dal presente Codice;

(15) "professionista indipendente": il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di una delle procedure di regolazione della crisi di impresa che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: a) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e

Articolo 67, comma 3 lett. d)

Il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne



insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; b) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; c) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; in particolare, il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;

(16) "misure protettive": le misure temporanee disposte dal giudice competente per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, e che consistono, in particolare: a) nella inammissibilità di azioni esecutive o cautelari individuali sul patrimonio o l'impresa del debitore; b) nella sospensione dei processi esecutivi o cautelari pendenti; c) nel divieto per i creditori di acquisire titoli di prelazione se non concordati; in tali casi, le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano;

(17) "misure cautelari": i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza;

(18) "classe di creditori": l'insieme di creditori raggruppati secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

(19) "crediti postergati": i crediti la cui soddisfazione viene posposta, per legge o per volontà delle parti, alla soddisfazione di tutti i restanti crediti interessati dalla procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;

(20) "contratti pendenti": i contratti stipulati dal debitore che alla data della domanda di regolazione della crisi, ovvero alla data di apertura della liquidazione giudiziale, risultino ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti;

(21) "prova di convenienza": la verifica che il creditore dissenziente viene soddisfatto nelle procedure disciplinate dal presente codice in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

(22) "comunicazione tramite PEC o PEC-ID": la comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata secondo la normativa vigente, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici;

(23) "domicilio digitale": l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento

l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;

<p>(UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, denominato «Regolamento eIDAS», che consenta la prova del momento di ricezione di una comunicazione tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale e i soggetti giuridici, che sia basato su standard o norme riconosciute nell'ambito dell'unione europea.</p> <p>(24) "organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento" (in sigla "OCC"): gli organismi regolamentati dal decreto ministeriale 24 settembre 2014, n. 202, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente Codice, in favore dei debitori di cui al numero (3).</p> <p>(25) "organismi di composizione della crisi di impresa" (in sigla "OCRI"): gli organismi disciplinati dal Capo II del Titolo III del presente Codice, con il compito di gestire la fase dell'allerta per tutte le imprese e la fase della composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle indicate al numero (4).</p>	
<p>Capo II Principi generali Sezione I Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza</p>	
<p>Articolo 3 Finalità delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza</p> <p>1. Obiettivo delle procedure disciplinate dal presente codice è pervenire al miglior soddisfacimento dei creditori salvaguardando i diritti del debitore, nonché, ove questi eserciti un'attività d'impresa, favorire il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche attraverso la rilevazione tempestiva della crisi medesima, in vista di soluzioni concordate con tutti o parte dei creditori, ovvero, in difetto, il proficuo avvio di una procedura liquidatoria.</p>	
<p>Articolo 4 Diritti ed obblighi del debitore</p> <p>1. Il debitore deve assumere le obbligazioni in modo prudente e proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.</p> <p>2. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.</p> <p>3. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.</p> <p>4. Tutti i debitori hanno diritto ad un accesso agevole e non eccessivamente costoso agli</p>	

<p>strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza, nel cui ambito non possono farsi carico dei compensi spettanti ai consulenti legali, finanziari o industriali dei propri creditori; ogni patto contrario è nullo.</p>	
<p>Articolo 5 Doveri delle parti</p> <p>1. Nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, e durante le trattative che le precedono, debitore e creditori devono comportarsi secondo correttezza e buona fede, non tacendo alcuna informazione rilevante, collaborando all'obiettivo della migliore soluzione della crisi e non utilizzando gli strumenti a loro disposizione per scopi incompatibili con le finalità della procedura.</p> <p>2. In particolare, il debitore ha il dovere di:</p> <p>a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto;</p> <p>b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla rapida definizione della procedura, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;</p> <p>c) gestire il patrimonio o l'impresa durante la regolazione della crisi o dell'insolvenza in modo da conservarne l'integrità e il valore nell'interesse prioritario dei creditori.</p> <p>3. In particolare, i creditori hanno il dovere di:</p> <p>a) collaborare lealmente con il debitore e con gli organi preposti in sede stragiudiziale e giudiziale, al fine di raggiungere prioritariamente una soluzione concordata;</p> <p>b) non ostacolare irragionevolmente le trattative tra il debitore e gli altri creditori;</p> <p>c) rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite.</p>	
<p>Articolo 6 Doveri dei professionisti</p> <p>1. Nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, e durante le trattative che le precedono, i professionisti incaricati dalle parti o nominati dal giudice o dagli organi preposti, hanno il dovere di:</p> <p>a) svolgere il loro mandato con professionalità, diligenza, correttezza e prudenza, a tutela del buon esito della procedura e degli interessi delle parti coinvolte;</p> <p>b) contenere in modo ragionevole e proporzionato la durata ed il costo delle prestazioni rese;</p> <p>c) rispettare il dovere di riservatezza sulle notizie apprese nell'espletamento dell'incarico.</p>	
<p>Articolo 7 Doveri delle autorità preposte</p> <p>1. Le procedure stragiudiziali e giudiziali disciplinate dal presente codice sono trattate dagli organi amministrativi e giudiziari ad esse preposti in modo</p>	

<p>sollecito ed accurato, tenuto conto della rilevanza degli interessi coinvolti ed avuto riguardo anche al buon funzionamento del mercato e ai diritti dei lavoratori.</p> <p>2. I componenti degli organismi e dei collegi preposti alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, ivi compresi i referenti e il personale dei relativi uffici, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.</p> <p>3. Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria e dagli organi da esse nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza; il presidente della sezione specializzata in materia concorsuale vigila sull'osservanza del suddetto principio e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.</p> <p>4. Le controversie di cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria nelle procedure concorsuali sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.</p>	<p>Articolo 43 comma 4. Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.</p>
<p>Sezione II Economicità delle procedure</p>	
<p>Articolo 8 Disciplina dei costi professionali e di consulenza</p> <p>1. I compensi complessivamente pattuiti per le prestazioni professionali e di consulenza rese a vario titolo dai professionisti e consulenti incaricati dal debitore in funzione o in occasione di una delle procedure disciplinate dal presente codice sono proporzionalmente ripetibili nell'ambito delle procedure medesime e revocabili nella procedura di liquidazione giudiziale eventualmente aperta, per la parte eccedente gli importi per scaglioni di seguito indicati:</p> <p>a) per le prestazioni correlate al piano di risanamento attestato, la somma pari al 10% fino a centomila euro, al 7% da centomila a cinquecentomila euro, al 5% da cinquecentomila fino a un milione di euro, al 2% da uno fino a dieci milioni di euro e all'1% oltre dieci milioni di euro, dell'attivo risultante dalla relazione del professionista indipendente;</p> <p>b) per le prestazioni correlate all'accordo di ristrutturazione dei debiti, la somma pari al 15% fino a centomila euro, al 10% da centomila a cinquecentomila euro, al 7% da cinquecentomila fino a un milione di euro, al 3% da uno fino a dieci milioni di euro, all'1,5% oltre dieci milioni di euro, dell'attivo risultante dallo stato analitico ed estimativo delle attività allegato al ricorso per l'omologa;</p>	

<p>c) per le prestazioni correlate al concordato preventivo, la somma pari al 20% fino a centomila euro, al 15% da centomila a cinquecentomila euro, al 10% da cinquecentomila fino a un milione di euro, al 6% da uno fino a dieci milioni di euro, al 3% oltre dieci milioni di euro, dell'attivo risultante dallo stato analitico ed estimativo delle attività allegato al ricorso per l'omologa; per il concordato preventivo liquidatorio ed il concordato giudiziale le percentuali predette sono ridotte della metà;</p> <p>d) per le prestazioni correlate alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa, la somma pari al 2,5% fino a centomila euro, al 2% da centomila a cinquecentomila euro, all'1,5% da cinquecentomila fino a un milione di euro, all'1% da uno fino a dieci milioni di euro, allo 0,5% oltre dieci milioni di euro, dell'attivo risultante dalla relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria depositata dal debitore a norma dell'articolo 43.</p> <p>2. Prima del deposito della domanda relativa alla procedura cui si riferiscono, gli acconti sul compenso per le prestazioni di cui al primo comma sono consentiti nei limiti del 25%; i pagamenti effettuati per la parte eccedente sono revocabili.</p>	
<p>Articolo 9 Prededucibilità dei crediti</p> <p>1. Sono prededucibili:</p> <p>a) i crediti così espressamente qualificati dalla legge;</p> <p>b) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi di impresa di cui al Capo II del Titolo II e dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;</p> <p>c) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% e a condizione che l'accordo sia omologato;</p> <p>d) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 51 del presente codice;</p> <p>e) i crediti sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore, la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali necessarie per legge o richieste dagli organi medesimi.</p> <p>2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.</p> <p>3. Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'organismo di composizione assistita della crisi.</p>	<p>Art. 111 comma secondo</p> <p>2. Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).</p>

Sezione III	
Principi di carattere processuale	
<p>Articolo 10 Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o insolvenza</p> <p>1. Le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza proposte dai soggetti legittimati sono trattate in via d'urgenza e in un unico procedimento; a tal fine ogni domanda sopravvenuta va riunita a quella già pendente.</p> <p>2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale tratta in via prioritaria quella diretta al superamento della crisi con mantenimento della continuità aziendale, anche in capo a diverso imprenditore, a condizione che nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori e che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata.</p> <p>3. Oltre che nei casi di conversione previsti dal presente codice, il tribunale procede all'apertura della liquidazione giudiziale quando eventuali domande alternative di regolazione della crisi non sono accolte ed è accertato lo stato di insolvenza.</p>	
<p>Articolo 11 Durata massima delle misure protettive</p> <p>1. La durata cumulativa delle misure protettive di cui all'articolo 2, numero 16 concesse nei procedimenti e procedure disciplinati dal presente codice non può superare il periodo, anche discontinuo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi e proroghe.</p>	
<p>Articolo 12 Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale</p> <p>1. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica ai procedimenti previsti dal presente codice, salvo che non sia diversamente disposto.</p> <p>2. Il patrocinio del difensore nelle procedure disciplinate dal presente codice è obbligatorio solo nei casi espressamente previsti, al di fuori dei quali la parte può stare in giudizio personalmente.</p>	<p>Art. 36-bis. Termini processuali.</p> <p>1. Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale</p>
<p>Articolo 13 Comunicazioni telematiche</p> <p>1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.</p> <p>2. Gli organi di cui al comma precedente assegnano un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:</p> <p>a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene;</p> <p>b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;</p> <p>c) al debitore e al legale rappresentante della</p>	<p>Articolo 31-bis Comunicazioni del curatore.</p> <p>Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.</p> <p>Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.</p> <p>In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti.</p>

<p>società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice-</p> <p>3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.</p> <p>4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura o al provvedimento di archiviazione giudiziale di cui all'articolo 239, comma 9, gli organi di cui al comma 3 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.</p> <p>5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del Codice dell'amministrazione digitale.</p> <p>6. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.</p>	
<p>Sezione IV Giurisdizione internazionale</p>	
<p>Articolo 14 Debitore con centro degli interessi o dipendenza in Italia</p> <p>1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura concorsuale regolata dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.</p> <p>2. Prima di aprire una procedura concorsuale ai sensi del presente Codice il giudice accerta la sussistenza in Italia del centro degli interessi principali o della dipendenza.</p> <p>3. In caso di applicazione del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, il giudice dichiara altresì se la procedura che viene aperta è principale, secondaria o territoriale.</p> <p>4. Avverso il provvedimento di apertura di una procedura concorsuale è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione, da chiunque vi abbia interesse. Si applica l'articolo 55.</p> <p>5. La giurisdizione italiana di cui al primo comma sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.</p>	<p>Articolo 9 commi 3- 4 e 5</p> <p>3. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.</p> <p>4. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.</p> <p>5. Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.</p>
<p>Articolo 14-bis Impegno unilaterale al fine di evitare la procedura secondaria di insolvenza</p> <p>1. L'amministratore della procedura di insolvenza aperta in uno Stato Membro dell'Unione europea diverso dall'Italia, vincolato dal Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, formula per iscritto in lingua</p>	

<p>italiana l'impegno ai sensi dell'articolo 36 del medesimo Regolamento nei confronti dei creditori locali come in questo definiti e relativamente ai beni situati in Italia.</p> <p>2. L'amministratore di cui al comma 1 informa i creditori locali conosciuti, i quali votano e approvano l'impegno secondo le regole in materia di voto e calcolo delle maggioranze previste per il concordato preventivo ai sensi degli articoli da 112 a 116.</p> <p>3. I creditori locali possono chiedere al tribunale competente con riguardo al luogo in cui si trova la dipendenza del debitore le misure idonee ad assicurare il rispetto dell'impegno, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 9 del Regolamento.</p> <p>4. L'amministratore di procedura di insolvenza principale di cui all'allegato A del Regolamento aperta in Italia, al fine di evitare l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza in altro Stato Membro, formula per iscritto impegno, con autorizzazione del giudice delegato.</p> <p>5. Allo stesso giudice i creditori locali di cui al precedente comma 4 possono chiedere le misure di cui all'articolo 36, paragrafi 7 e 8 del Regolamento.</p> <p>6. I provvedimenti di cui ai commi 3 e 5 sono reclamabili ai sensi dell'articolo 129, in quanto compatibile.</p>	
<p>Articolo 14-ter Riconoscimento ed esecuzione di decisioni e provvedimenti stranieri relativi a procedure concorsuali</p> <p>1. In deroga alla legge 31 maggio 1995 n. 218, il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti stranieri, compresi i provvedimenti temporanei e provvisori, ai quali non sia applicabile il Regolamento (UE) 2015/848 né altra normativa dell'Unione europea, sono disciplinati dalle disposizioni seguenti.</p> <p>2. Fatte salve le convenzioni internazionali, il provvedimento straniero che apre una procedura concorsuale è riconosciuto o eseguito in Italia su istanza di chi vi abbia interesse a condizione che:</p> <p>a) esso sia pronunciato nello Stato in cui il debitore, al momento della domanda di apertura, ha il COMI o una dipendenza;</p> <p>b) l'atto introduttivo sia stato portato a conoscenza del debitore e non siano stati violati i diritti essenziali della difesa;</p> <p>c) esso non sia contrario a un provvedimento di apertura pronunciato in Italia dal tribunale o altra autorità che ha dichiarato la propria giurisdizione in base al criterio del COMI;</p> <p>d) esso produca effetti secondo la legge dello Stato d'origine;</p> <p>e) non sia stata presentata in Italia nei confronti del medesimo debitore, prima dell'apertura della procedura concorsuale straniera, domanda di apertura di una procedura concorsuale davanti al tribunale o altra autorità del luogo in cui il debitore ha il COMI;</p>	

<p>f) le sue disposizioni non producano effetti contrari all'ordine pubblico.</p> <p>3. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del comma precedente non si applicano se il provvedimento straniero è stato pronunciato nello Stato in cui il debitore ha una dipendenza e la procedura aperta ha effetti territoriali.</p> <p>4. I commi precedenti si applicano inoltre al riconoscimento e all'esecuzione:</p> <p>a) delle decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura della procedura straniera la cui apertura è stata riconosciuta in Italia;</p> <p>b) delle decisioni che derivano direttamente dalla procedura straniera di cui alla lettera a) e che le sono strettamente connesse, anche se pronunciate da altro giudice, purché siano passate in giudicato;</p> <p>c) dei provvedimenti conservativi pronunciati dopo la domanda di apertura della procedura di cui alla lettera a).</p> <p>5. Quando sia necessario procedere ad attuazione o esecuzione forzata, il provvedimento straniero di cui ai commi 2 o 4 costituisce titolo per l'attuazione o per l'esecuzione forzata, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di riconoscimento.</p> <p>6. L'istanza per il riconoscimento o l'esecuzione si propone al tribunale del luogo in cui il debitore ha il COMI o la dipendenza o, in mancanza, del luogo di attuazione del provvedimento di apertura ovvero degli altri provvedimenti di cui al comma 4. In caso di richiesta di misure protettive, cautelari o provvisorie l'istanza potrà altresì essere proposta al tribunale del luogo di esecuzione di tali misure.</p> <p>7. L'istanza di cui al comma 1 è accompagnata da:</p> <p>a) una copia del provvedimento straniero che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l'autenticità;</p> <p>b) una copia dell'atto di nomina dell'amministratore della procedura, qualora la nomina non sia disposta nel provvedimento che apre la procedura;</p> <p>c) l'attestazione secondo cui la procedura è stata aperta nello Stato in cui il debitore ha il COMI o la dipendenza, qualora tale attestazione non sia contenuta nel provvedimento di apertura;</p> <p>d) una traduzione in lingua italiana dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c).</p> <p>8. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. Il tribunale decide senza indugio. Avverso il provvedimento che accoglie o respinge la domanda di riconoscimento o esecuzione è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 129.</p> <p>9. I provvedimenti stranieri riconosciuti ai sensi delle disposizioni che precedono sono sottoposti alle forme di pubblicità applicate ai provvedimenti italiani equivalenti.</p> <p>10. Il riconoscimento del provvedimento di apertura pronunciato nello Stato del COMI:</p>	
--	--

<p>a) determina gli effetti patrimoniali previsti dalla legge italiana con riguardo a provvedimenti nazionali equivalenti;</p> <p>b) implica, se del caso, anche il riconoscimento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore;</p> <p>c) preclude, se l'interesse dei creditori è adeguatamente protetto, l'inizio di azioni individuali, esecutive o cautelari, di terzi e creditori che riguardino beni o attività del debitore situati in territorio italiano; se già pendenti al momento della domanda di riconoscimento, le suddette azioni sono sospese in conformità alla legge italiana dal tribunale che ha pronunciato il riconoscimento, su richiesta dell'amministratore della procedura straniera o del debitore non spossessato;</p> <p>d) non osta all'apertura di una procedura concorsuale in Italia a carattere territoriale, fatti salvi gli effetti previsti dalla legge italiana sulla preclusione e sulla sospensione delle azioni di cui alla lettera c);</p> <p>e) legittima l'amministratore della procedura straniera a intervenire nella procedura italiana previamente aperta;</p> <p>f) legittima l'amministratore della procedura straniera, in assenza di procedure italiane, a esercitare i poteri che gli sono attribuiti dallo Stato di origine, nonché i poteri attribuiti dalla legge italiana in situazioni equivalenti; nell'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge straniera, l'amministratore della procedura deve rispettare la legge italiana, in particolare in ordine alle modalità di liquidazione dei beni.</p> <p>11. Il riconoscimento del provvedimento di apertura pronunciato nello Stato della dipendenza non osta all'apertura di una procedura concorsuale in Italia relativa allo stesso debitore.</p> <p>12. Il creditore che ha recuperato una quota del proprio credito nella procedura straniera la cui apertura è stata riconosciuta ai sensi delle disposizioni che precedono partecipa ai riparti effettuati in una procedura italiana soltanto allorché i creditori dello stesso grado o della stessa categoria abbiano ottenuto in questa procedura una quota equivalente..</p>	
<p>Articolo 14-quater Cooperazione e comunicazione</p> <p>1. La comunicazione e cooperazione fra giudici, fra amministratori di procedure di insolvenza e giudici, e fra amministratori di procedure di insolvenza aperte in Stati membri destinatari del Regolamento (UE) 2015/848 è disciplinata dalle norme del medesimo Regolamento.</p> <p>2. I giudici e gli amministratori nominati nelle procedure aperte in Italia cooperano e comunicano prontamente, nel rispetto della normativa applicabile alla procedura italiana, con giudici e amministratori nominati in procedure straniere la cui apertura è stata riconosciuta ai sensi dell'articolo 14-ter. I giudici e gli amministratori delle procedure aperte in</p>	

<p>Italia tengono conto che la procedura straniera è stata aperta nello Stato del COMI o della dipendenza del debitore.</p> <p>3. Nella cooperazione e comunicazione, giudici e amministratori adottano la lingua italiana e, ove non possibile, la lingua inglese.</p> <p>4. Le spese per la cooperazione e la comunicazione fra uffici giudiziari sono considerate spese di giustizia; quelle degli amministratori con gli uffici giudiziari e tra loro sono considerate spese di procedura.</p>	
<p>TITOLO II ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI Capo I Strumenti di allerta</p>	
<p>Articolo 15 Nozione, effetti e ambito di applicazione</p> <p>1. Costituiscono strumenti di allerta gli oneri di segnalazione posti a carico dei soggetti qualificati di cui agli articoli seguenti, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore nel codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.</p> <p>2. Il debitore all'esito dell'allerta, o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'organismo di composizione della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 19.</p> <p>3. L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti qualificati di cui agli articoli 17 e 18, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 22, comma 1, non possono costituire di per sé soli causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti concessi; eventuali patti contrari sono inefficaci.</p> <p>4. Gli strumenti di allerta si applicano ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, escluse le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione e le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.</p> <p>5. Gli strumenti di allerta si applicano anche alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, ferma restando la competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) per la gestione della eventuale fase successiva alla segnalazione dei soggetti qualificati di cui agli articoli 17 e 18 ovvero alla istanza del debitore di cui al comma 2.</p> <p>6. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria ai sensi del Capo III del Titolo VII, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi è integrato ai sensi dell'articolo 317, primo comma, lettere a) e b).</p>	

<p>7. La pendenza di una delle procedure concorsuali disciplinate dal presente decreto fa cessare gli obblighi di segnalazione previsti dagli articoli seguenti e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e composizione assistita della crisi.</p>	
<p>Articolo 16 Indicatori della crisi</p> <p>1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore e rilevabili attraverso appositi indici, con particolare riguardo alla sostenibilità dei debiti nei successivi sei mesi ed alle prospettive di continuità aziendale, nonché l'esistenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti, tenuto conto anche di quanto previsto nell'articolo 27.</p> <p>2. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali, elabora con cadenza triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., gli indici di cui al primo comma che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.</p>	
<p>Articolo 17 Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari</p> <p>1. Gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e tenuto conto del tempestivo scambio di informazioni di cui all'articolo 2409-septies del codice civile, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, nel caso assumendo idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.</p> <p>2. La segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata o comunque con mezzi che assicurino la prova dell'avvenuta ricezione, e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie, i soggetti di cui al primo comma informano senza indugio l'organismo di composizione della crisi d'impresa, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, comma 1, del codice civile quanto all'obbligo di segretezza.</p> <p>3. Ferma restando la prosecuzione dell'esercizio</p>	

<p>delle loro funzioni, la tempestiva segnalazione all'organismo di composizione della crisi da parte degli organi di cui al primo comma costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo in difformità dalle prescrizioni ricevute, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione.</p> <p>4. Al fine di contribuire alla tempestività delle segnalazioni prescritte dal presente articolo, gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni negli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.</p>	
<p>Articolo 18 Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati</p> <p>1. L'agenzia delle entrate, l'istituto nazionale della previdenza sociale e l'agente della riscossione delle imposte hanno l'obbligo, i primi due soggetti a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari, il terzo a pena di inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, di dare avviso al debitore, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o in mancanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria, che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma seguente e che, se entro i successivi tre mesi dall'avviso egli non avrà estinto il proprio debito o raggiunto con essi un accordo, o dato prova di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura concorsuale, essi ne faranno segnalazione agli organi di controllo della società, se esistenti, e in ogni caso all'organismo di composizione assistita della crisi di impresa di cui all'articolo 19.</p> <p>2. Ai fini del primo comma, l'esposizione debitoria è di importo rilevante:</p> <p>a) per l'agenzia delle entrate quando l'ammontare totale del debito scaduto per l'imposta sul valore aggiunto risulti pari ad almeno la metà del totale dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno precedente e sia comunque superiore ad euro centomila;</p> <p>b) per l'istituto nazionale della previdenza sociale, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente, e comunque superiore alla soglia di euro diecimila;</p> <p>c) per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione a carico del debitore superi l'ammontare del cinque per cento del volume di affari risultante dall'ultima</p>	

<p>dichiarazione fiscale del contribuente, purché superiore alla soglia di euro trentamila, o comunque superi l'importo di euro cinquecentomila; ove si tratti esclusivamente di debiti per imposta sul valore aggiunto, la soglia di riferimento è quella indicata nella lettera a).</p> <p>3. L'avviso al debitore di cui al primo comma deve essere inviato: a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633; b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro trenta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b); c) dall'agente della riscossione, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del ruolo relativo al debito di cui alla lettera c).</p> <p>4. Scaduto il termine di tre mesi di cui al primo comma senza aver ricevuto alcuna risposta dal debitore, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione agli organi di controllo della società, se esistenti, e in ogni caso all'organismo di composizione assistita della crisi; in presenza di una risposta, la segnalazione va effettuata, sussistendone i presupposti, entro il termine di giorni trenta.</p> <p>5. I creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo non procedono alle segnalazioni indicate al primo comma se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali siano decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie di cui al comma 2 lettere a), b) e c).</p>	
<p>Capo II Organismo di composizione della crisi d'impresa</p>	
<p>Articolo 19 Organismo di composizione della crisi d'impresa</p> <p>1. L'organismo di composizione della crisi d'impresa è costituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di ricevere le segnalazioni dei soggetti qualificati di cui agli articoli 17 e 18, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi di cui al Capo III.</p> <p>2. Le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore di cui al primo comma sono presentate all'organismo di composizione della crisi di impresa costituito presso la camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa.</p> <p>3. L'organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o un suo delegato, nonché l'ufficio del referente e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi</p>	

<p>dell'articolo 20.</p> <p>4. L'organizzazione, il funzionamento, i requisiti e i compensi dell'organismo e dei suoi componenti, fissi e variabili, sono disciplinati con regolamento ministeriale.</p> <p>5. Il referente assicura la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.</p> <p>6. Le comunicazioni sono effettuate dall'ufficio del referente mediante posta elettronica certificata.</p>	
<p>Articolo 20 Nomina e composizione del collegio</p> <p>1. Ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti qualificati, ovvero l'istanza del debitore di cui all'articolo 22, comma 1, il referente procede senza indugio alla nomina di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti nell'albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza, dei quali:</p> <p>a) uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di procedure concorsuali del tribunale del luogo in cui si trova la sede legale dell'impresa, o da un suo delegato;</p> <p>b) uno designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato, diverso dal referente;</p> <p>c) uno designato dagli esponenti locali delle associazioni imprenditoriali di categoria, ciascuna delle quali trasmette annualmente all'organismo un elenco contenente un congruo numero di esperti iscritti al suddetto albo, tra i quali il referente individua quello designato dall'associazione rappresentativa del settore cui appartiene il debitore.</p> <p>2. Le designazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), devono pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; in difetto, il referente procede in via sostitutiva alla designazione dell'esperto mancante.</p> <p>3. La richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore, salva l'indicazione del settore in cui opera l'imprenditore e delle dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese.</p> <p>4. Il referente cura, anche attraverso l'individuazione dell'esperto di cui al primo comma, lettera c), che nel collegio siano rappresentate le professionalità in concreto necessarie per la gestione della crisi, sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Ove riscontri la mancanza di uno dei profili necessari tra i membri designati, provvede con atto motivato alla nomina di un esperto che ne sia munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del componente di cui al primo comma, lettera b).</p> <p>7. Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti devono rendere all'organismo, a pena di decadenza, l'attestazione della propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati nel numero 15 dell'articolo 2. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione</p>	

<p>dell'esperto secondo le modalità indicate nei commi precedenti.</p> <p>8. Nel caso in cui, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, il referente verifichi che si tratta di impresa minore ai sensi del numero 4 dell'articolo 2, convoca il debitore dinanzi all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento competente per territorio indicato dal debitore, o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini della audizione del debitore medesimo e della eventuale prosecuzione della procedura di composizione assistita della crisi.</p>	
<p>Articolo 21 Audizione del debitore</p> <p>1. Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o dell'istanza del debitore, l'organismo convoca dinanzi al collegio nominato ai sensi dell'articolo 20 il debitore medesimo nonché, ove si tratti di società dotata di organi di controllo, i componenti di questi ultimi, per la relativa audizione in via riservata e confidenziale.</p> <p>2. Il collegio individua al suo interno il presidente, il quale designa il relatore, anche nella propria persona, con il compito di acquisire e riferire i dati e le informazioni rilevanti, ed il segretario, con il compito di verbalizzare l'audizione e le ulteriori riunioni del collegio nonché di redigere le relazioni del collegio.</p> <p>3. Il collegio, sentito il debitore, ove ritenga, alla luce delle giustificazioni da questi fornite nonché dei dati e delle informazioni assunte, che non sussistano fondati indizi della crisi, dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute, mandando al referente di darne comunicazione al debitore ed ai soggetti che hanno effettuato la segnalazione.</p> <p>4. Qualora sulla base dei medesimi elementi rilevi l'esistenza di fondati indizi della crisi, il collegio individua insieme al debitore le possibili misure idonee a porvi rimedio e fissa il termine entro il quale egli deve riferire in ordine alla loro attuazione.</p> <p>5. Se allo scadere del termine fissato ai sensi del comma precedente il debitore non abbia assunto alcuna iniziativa, il collegio informa con breve relazione scritta il referente, il quale ne dà immediata comunicazione ai soggetti autori delle segnalazioni.</p> <p>6. Della eventuale presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi da parte del debitore, ai sensi dell'articolo 22, il referente dà notizia ai soggetti qualificati di cui agli articoli 17 e 18 che non abbiano effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall'obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento.</p>	
<p style="text-align: center;">Capo III Procedimento di composizione assistita della crisi</p>	
<p>Articolo 22 Composizione della crisi</p>	

<p>1. Su istanza del debitore, formulata anche all'esito dell'audizione di cui all'articolo 21, fissa un termine non superiore a tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di sei mesi solo a fronte di positivi riscontri delle trattative, per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa, incaricando il relatore di seguire le trattative.</p> <p>2. Subito dopo l'avvio delle trattative, il collegio procede nel più breve tempo possibile ad acquisire dal debitore, o su sua richiesta a predisporre, anche mediante suddivisione dei compiti tra i suoi componenti sulla base delle diverse competenze e professionalità, una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa, ed un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali o personali, con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione.</p> <p>3. Ove il debitore dichiara che intende presentare domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o di ammissione a concordato preventivo, il collegio procede su sua richiesta ad attestare la veridicità dei dati aziendali.</p> <p>4. L'eventuale accordo raggiunto con i creditori coinvolti nelle trattative deve avere forma scritta, resta depositato presso l'organismo e non è ostensibile a soggetti diversi da coloro che lo hanno sottoscritto. L'accordo produce gli stessi effetti del piano attestato di risanamento.</p>	
<p>Articolo 23 Misure protettive</p> <p>1. Dopo l'audizione di cui all'articolo 21, il debitore che abbia presentato istanza di assistenza per la composizione della crisi può chiedere al tribunale concorsuale di cui all'articolo 31, comma 3, lettera c) competente le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso.</p> <p>2. Il procedimento è regolato dagli articoli 56 e 57. Il tribunale può sentire a chiarimenti i soggetti che abbiano effettuato la segnalazione o il presidente del collegio di cui all'articolo 20.</p> <p>3. La durata iniziale delle misure protettive non può essere superiore a sessanta giorni, e può essere prorogata anche più volte, su istanza del debitore, entro il termine complessivo massimo di centottanta giorni, o comunque non oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 22, comma 1, solo a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo, su conforme attestazione resa dal collegio di cui all'articolo 20.</p> <p>4. Durante il procedimento di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 22, e fino alla sua conclusione, il debitore può altresì chiedere al giudice competente ai sensi del primo comma che siano disposti, con provvedimento da pubblicarsi nel registro delle imprese, il differimento degli obblighi previsti dagli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile, e la non operatività della causa di scioglimento della</p>	

<p>società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.</p> <p>5. Le misure concesse ai sensi del presente articolo possono essere revocate in ogni momento, anche d'ufficio, se risultano commessi atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio di cui all'articolo 20 segnala al giudice competente che non vi è possibilità di addivenire a una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure idonee a superare la crisi.</p>	
<p>Articolo 24 Conclusione del procedimento</p> <p>1. Se allo scadere del termine assegnato o prorogato non è stato possibile raggiungere un accordo stragiudiziale con i creditori coinvolti, e permane una situazione di crisi, il collegio di cui all'articolo 20 invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure previste dall'articolo 41 nel termine di trenta giorni.</p> <p>2. Il debitore può utilizzare la documentazione di cui all'articolo 22, comma 2, e può altresì dare incarico ai componenti dello stesso collegio di assisterlo ai fini della presentazione della domanda di cui al comma 1; in tal caso, i compensi per le prestazioni rese possono essere complessivamente pattuiti nei limiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), b) e c) e la relativa prededuzione segue il regime di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b).</p> <p>3. Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l'organismo dà comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 17 e 18 che non vi abbiano partecipato.</p> <p>4. Gli atti relativi al procedimento e i documenti prodotti o acquisiti nel corso dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale o di un procedimento penale dalla stessa derivante, con esclusione, in quest'ultimo caso, delle dichiarazioni rese dal debitore.</p>	
<p>Articolo 25 Segnalazione al pubblico ministero</p> <p>1. Nel caso in cui il debitore non compare per l'audizione, o dopo l'audizione non deposita l'istanza di cui all'articolo 22, comma 1, senza che sia stata disposta dal collegio l'archiviazione di cui all'articolo 21, comma 3, o all'esito delle trattative non deposita domanda di accesso ad una procedura concorsuale nel termine assegnato ai sensi dell'articolo 24, comma 1, il collegio, se ritiene che gli elementi acquisiti rendano evidente la sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore, lo segnala con relazione motivata al referente, il quale ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente del luogo in cui si trova la sede legale dell'impresa, con atto redatto secondo la normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti</p>	

<p>informatici.</p> <p>2. Il pubblico ministero, ove ritenga fondata la notizia di insolvenza, esercita l'iniziativa di cui all'articolo 42, lettera c) entro sessanta giorni dalla sua ricezione.</p>	
<p>Articolo 26 Liquidazione del compenso</p> <p>1. Il compenso dell'organismo di composizione della crisi di impresa, se non concordato con l'imprenditore in base ai parametri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 4, è liquidato sulla base dei medesimi parametri dal presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), tenuto conto, separatamente, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e della eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.</p>	
<p>Articolo 27 Tempestività dell'iniziativa</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione delle misure premiali di cui all'articolo 28, l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi non è tempestiva se egli propone una domanda di accesso ad una delle procedure concorsuali regolate dal presente decreto oltre il termine di sei mesi, ovvero l'istanza di cui all'articolo 22 oltre il termine di tre mesi, a decorrere da quando si verifica, alternativamente:</p> <p>a) l'esistenza di debiti per salari e stipendi scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà del monte salari complessivo;</p> <p>b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;</p> <p>c) il superamento nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici elaborati ai sensi dell'articolo 16, comma 2.</p> <p>2. Su richiesta del debitore, il presidente del collegio di cui all'articolo 20 provvede a certificare l'esistenza dei requisiti di tempestività previsti dal presente articolo.</p>	
<p>Articolo 28 Misure premiali</p> <p>1. L'imprenditore che, nelle condizioni di tempestività di cui all'articolo 27, abbia presentato istanza all'organismo di composizione assistita della crisi seguendone le indicazioni in buona fede, ovvero domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza del presente Codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, ha diritto ai seguenti benefici, cumulabili tra loro:</p> <p>a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa sono ridotti alla misura legale;</p> <p>b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione</p>	

<p>dell'ufficio che la irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 22, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura concorsuale;</p> <p>c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura concorsuale successivamente aperta;</p> <p>d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell'articolo 48 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell'articolo 25;</p> <p>e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti;</p> <p>2. La tempestiva presentazione dell'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi d'impresa esclude la punibilità dei reati di cui agli articoli 337, 338, 339,343, 344 e 355 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando a seguito della stessa viene aperta, su iniziativa del debitore, una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti e quando risulta che è stato cagionato un danno di speciale tenuità. La pena è ridotta fino alla metà quando, fuori dai casi di speciale tenuità del danno, all'apertura della procedura concorsuale il valore dell'attivo inventariato od offerto ai creditori superi il quinto dell'ammontare dei debiti.</p>	
<p>TITOLO III PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA Capo I Giurisdizione concorsuale</p>	
<p>Articolo 29 Giurisdizione italiana</p> <p>1. La giurisdizione italiana sussiste quando il debitore, in stato di crisi o di insolvenza, ha il centro degli interessi principali nello Stato.</p> <p>2. Sono fatte salve le norme dell'Unione europea e le convenzioni internazionali.</p> <p>3. La giurisdizione italiana sussiste altresì quando in Italia si trovano beni che appartengono a imprenditori che hanno il centro degli interessi principali all'estero e non è possibile aprire le procedure di cui al Capo III del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015. In tal caso la competenza spetta al Tribunale di Roma.</p>	

<p>Articolo 30 Centro degli interessi principali Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente: a) per la persona fisica esercente attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale; b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita e, in caso di persona nata all'estero, la competenza è del Tribunale di Roma; c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con riguardo al legale rappresentante.</p>	
<p>Capo II Competenza</p>	
<p>Articolo 31 Competenza per materia e per territorio 1. Il tribunale è competente per il procedimento per l'accertamento dello stato di crisi e di insolvenza. La competenza è inderogabile. 2. Il tribunale competente per territorio coincide con quello del luogo ove è individuato il centro degli interessi principali del debitore. 3. In relazione ai soggetti indicati nell'articolo 30 è competente: a) il tribunale circondariale per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza dei debitori sovraindebitati; b) il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, come modificato dall'articolo 2 primo comma lettera e) del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito nella legge 24 marzo 2012 n. 27, per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione, secondo i criteri di assegnazione alla sezione specializzata ivi previsti; c) il tribunale concorsuale individuato nella Tabella allegata al presente Codice per le procedure concorsuali diverse da quelle di cui alle lettere precedenti e secondo i criteri di assegnazione in essa previsti.</p>	<p>Articolo 9. Competenza. 1. Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. 2. Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza. 3. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero. 4. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea. 5. Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.</p>
<p>Articolo 32 Trasferimento del centro degli interessi principali Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nei sei mesi antecedenti alla presentazione della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o, se anteriore,</p>	<p>Articolo 9 comma 2 2. Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.</p>

<p>dall'inizio della procedura di composizione assistita della crisi.</p>	
<p>Articolo 33 Disposizioni in materia di competenza 1. L'incompetenza è eccepita, a pena di decadenza, nella prima difesa tempestivamente depositata o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza. 2. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente. 3. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile entro quindici giorni dalla ricezione dell'ordinanza, con decreto richiede la trasmissione degli atti al tribunale dichiaratosi incompetente e dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti. 3. Quando l'incompetenza è dichiarata all'esito dei giudizi di cui all'articolo 53, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile e comunque non oltre trenta giorni, dinanzi alla corte di appello competente. Se la corte di appello competente è la medesima, con l'ordinanza che decide sulla competenza fissa altresì l'udienza per la discussione sulle altre questioni.</p>	<p>Articolo 9-bis. Disposizioni in materia di incompetenza. 1. Il provvedimento che dichiara l'incompetenza e' trasmesso in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale che dichiara la propria incompetenza. 2. Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione della procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice delegato e del curatore. 3. Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti. 4. Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del giudizio di cui all'art. 18, l'appello, per le questioni diverse dalla competenza, e' riassunto, a norma dell'art. 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente. 5. Nei giudizi promossi ai sensi dell'art. 24 dinanzi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle parti un termine per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'art. 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.</p>
<p>Articolo 34 Conflitti di competenza 1. Quando è proposta una domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza di cui al presente Codice davanti al tribunale competente ai sensi dell'articolo 31, tutte le altre domande, relative all'apertura di un procedimento concorsuale e proposte davanti ad altri tribunali, sono dichiarate improcedibili. 2. Se il tribunale adito preventivamente non è competente, il tribunale adito successivamente può sollevare d'ufficio regolamento di competenza</p>	<p>Art. 9-ter. Conflitto positivo di competenza. 1. Quando il fallimento è stato dichiarato da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo. 2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo 9-bis, in quanto compatibile.</p>
<p>Articolo 35 Salvezza degli effetti 1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente. 2. Quando gli atti compiuti nel corso del procedimento svolto presso il tribunale dichiarato incompetente appaiono incompatibili con le esigenze della procedura, il tribunale competente adotta i provvedimenti necessari per l'opportuno coordinamento, secondo le finalità del procedimento.</p>	<p>Articolo 9-bis comma 3 3. Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti</p>
<p>Articolo 36 Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione</p>	<p>Articolo 24. Competenza del tribunale fallimentare. 1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento e'</p>

<p>1. Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque sia il valore.</p> <p>2. Nei giudizi che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il giudice, anche d'ufficio, assegna alle parti un termine di non oltre trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.</p>	<p>competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.</p>
<p>Capo III Cessazione dell'attività del debitore</p>	
<p>Articolo 37 Cessazione dell'attività</p> <p>1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l'anno successivo.</p> <p>2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.</p> <p>3. La domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.</p>	<p>Articolo 10. Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa.</p> <p>1. Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.</p> <p>2. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma.</p>
<p>Articolo 38 Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto</p> <p>1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 37.</p> <p>2. L'erede può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra il proprio interesse e l'eredità non è già stata confusa con il suo patrimonio.</p> <p>3. L'erede che chiede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all'articolo 43, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata e uno stato particolareggiato ed estimativo delle attività concernenti i tre esercizi o anni precedenti la morte o l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale del defunto, se questa ha avuto una minore durata.</p> <p>4. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.</p>	<p>Articolo 11. Fallimento dell'imprenditore defunto.</p> <p>1. L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente.</p> <p>2. L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio; l'erede che chiede il fallimento del defunto non è soggetto agli obblighi di deposito di cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3).</p> <p>3. Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.</p>
<p>Articolo 39 Morte del debitore</p> <p>1. Se il debitore muore dopo l'apertura della</p>	<p>Articolo 12. Morte del fallito.</p> <p>1. Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di</p>

<p>procedura di liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.</p> <p>2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice.</p>	<p>fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.</p> <p>2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato.</p> <p>3. ... <i>Omissis</i> .</p>
<p>Articolo 40 Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'articolo 641 del codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso codice.</p>	<p>Articolo 12 comma 3 3. Nel caso previsto dall'art. 528 del c.c., la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del c.c. nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'art. 642 dello stesso codice</p>
<p style="text-align: center;">Capo IV Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza Sezione I Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza</p>	
<p>Articolo 41 Iniziativa per l'accesso alle procedure concorsuali 1. La domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza prevista dal presente Codice è proposta con ricorso del debitore. 2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.</p>	<p>Articolo 6. Iniziativa per la dichiarazione di fallimento. 1. Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero. 2. Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge.</p>
<p>Articolo 42 Iniziativa del pubblico ministero Il pubblico ministero presenta il ricorso quando l'insolvenza risulta: a) nel corso di un procedimento penale o di altro procedimento cui abbia preso parte; b) dalla segnalazione proveniente dall'autorità giudiziaria che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento giurisdizionale; c) dalla notizia proveniente dall'organismo di composizione assistita della crisi; d) da altra denuncia specifica proveniente da pubblico ufficiale o da altro soggetto nominato dalla autorità giudiziaria.</p>	<p>Articolo 7. Iniziativa del pubblico ministero. 1. Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6: 1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore; 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile.</p>
<p>Articolo 43 Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza 1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una</p>	<p>Articolo 14. Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento. 1. L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo</p>

<p>minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.</p> <p>2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel biennio anteriore.</p>	<p>dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.</p>
<p style="text-align: center;">Sezione II</p> <p>Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza</p>	
<p>Articolo 44</p> <p>Domanda di accesso alla procedura</p> <p>1. Il procedimento per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente Sezione.</p> <p>2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore munito di procura.</p> <p>3. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità telematica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.</p> <p>4. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 3 non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 20 delle disposizioni per l'attuazione del presente Codice della crisi e dell'insolvenza; la notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento di cui al periodo precedente.</p> <p>5. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause diverse da quelle di cui al comma 4, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.</p>	<p>Articolo 15.</p> <p>Procedimento per la dichiarazione di fallimento.</p> <p>1. Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.</p> <p>2. Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.</p> <p>3. Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione e' trasmesso, con modalita' automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non puo' essere compiuta con queste modalita', si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza e' fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni..</p> <p>Commi 4-9..... <i>Omissis</i></p>

<p>1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese ovvero la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero della residenza, in caso di persona fisica non imprenditore e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.</p>	
<p>Articolo 45 Procedimento unitario</p> <p>1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre trenta giorni dal deposito del ricorso.</p> <p>2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni.</p> <p>3. I termini di cui ai commi precedenti possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.</p> <p>4. Il debitore si deve costituire fino a tre giorni prima dell'udienza o fino all'udienza, in caso di abbreviazione dei termini. Nel costituirsi, deve depositare i documenti di cui all'articolo 43 e, a pena di decadenza, proporre l'eccezione di incompetenza nonché l'eventuale domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.</p> <p>5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga assunta in decisione.</p> <p>6. Tutte le domande proposte separatamente debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un unico processo. In caso di domanda di accesso al concordato preventivo o al giudizio di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti non può essere dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale, salvo i casi di revoca dei termini concessi dal giudice ai sensi dell'articolo 48 e quanto previsto dall'articolo 53, secondo comma.</p> <p>7. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese per la sua iscrizione, da farsi entro il giorno successivo al ricevimento.</p> <p>8. Il tribunale può delegare l'audizione delle parti al giudice relatore, che provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle</p>	<p>Articolo 15. commi 4 e segg.</p> <p>4. Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento e' volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; può richiedere eventuali informazioni urgenti.</p> <p>5. I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.</p> <p>6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.</p> <p>7. Le parti possono nominare consulenti tecnici.</p> <p>8. Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.</p> <p>9. Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e' complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1.</p>

<p>parti o disposti d'ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.</p>	
<p>Articolo 46 Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo</p> <p>1. Fermo quanto disposto dall'articolo 43, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, dell'Istituto Nazionale di previdenza sociale e del Registro delle Imprese, i dati e i documenti relativi al debitore individuati all'articolo 28 delle disposizioni per l'attuazione e con le modalità prescritte nel medesimo articolo.</p> <p>2. Il Ministero della giustizia trasmette altresì alla cancelleria le informazioni e i documenti relativi al debitore, risultanti dai registri informatici di cancelleria e relativi in particolare ai procedimenti monitori ed esecutivi introdotti nei dodici mesi precedenti il ricorso.</p>	
<p>Articolo 47 Rinuncia alla domanda</p> <p>1. In caso di rinuncia alla domanda il procedimento si estingue se nessuna altra parte o il pubblico ministero lo prosegue in occasione del primo atto del processo successivo alla rinuncia.</p> <p>2. Sull'estinzione il giudice provvede con decreto e, nel dichiarare l'estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto, ricorrendone i presupposti, è trasmesso al pubblico ministero, unitamente alla documentazione acquisita ai sensi dell'articolo 46, ai fini dell'eventuale iniziativa di cui all'articolo 42, lettera b).</p> <p>3. Il cancelliere comunica immediatamente il decreto al registro delle imprese per la sua iscrizione, da farsi entro il giorno successivo alla ricezione, quando la domanda in precedenza vi sia stata iscritta.</p>	
<p>Articolo 48 Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione</p> <p>1. All'udienza il tribunale, sulla domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata:</p> <p>a) fissa un termine perentorio compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, di non oltre trenta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta, il piano e la documentazione nel concordato preventivo oppure l'accordo di ristrutturazione dei debiti.</p> <p>b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai</p>	<p>Articolo 161, comma 6 e segg.</p> <p>6. L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario</p>



<p>creditori o grave mutamento delle condizioni o condotta del debitore manifestamente inidonea a una soluzione efficace della crisi; al commissario si applica l'articolo 53, comma 3, lettera f);</p> <p>c) dispone gli obblighi informativi periodici, relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria, che il debitore deve assolvere mediante relazioni e documenti da depositarsi presso la cancelleria del tribunale. Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;</p> <p>d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla approvazione da parte dei creditori della proposta di concordato o fino alla conclusione delle trattative o al deposito del relativo accordo di ristrutturazione;</p> <p>e) ordina l'iscrizione immediata del provvedimento, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese.</p> <p>2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o delle parti del procedimento o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui alla lettera b) del primo comma o vi sia stata grave violazione degli obblighi informativi di cui alla lettera c) del primo comma. Nello stesso modo il tribunale provvede quando non concede il termine.</p> <p>3. I provvedimenti di cui al primo comma possono essere emessi dal tribunale, verificata la regolarità della domanda, anche senza la convocazione all'udienza, quando non siano state proposte istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di un accordo di ristrutturazione, la nomina del commissario giudiziale è disposta solo in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale e su richiesta di parte.</p>	<p>giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall'articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18.</p> <p>7. <i>..Omissis</i></p> <p>8. Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l'attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d'ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori.</p> <p>9. La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.</p> <p>10. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma, quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma del presente articolo è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni.</p>
<p>Articolo 49 Notificazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione</p> <p>1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione è notificato al debitore, al pubblico ministero e alle</p>	

<p>parti richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>2. Il decreto è trasmesso all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione. L'estratto contiene il nome del debitore, il nome dell'eventuale commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione è attuata presso l'ufficio del registro delle imprese competente ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.</p>	
<p>Articolo 50 Effetti del decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione</p> <p>1. Dopo il deposito della domanda di accesso e fino all'omologazione il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale può disporre la revoca della concessione del termine disposto ai sensi dell'articolo 48.</p> <p>2. La domanda di autorizzazione contiene le idonee informazioni sul contenuto del piano o sulle trattative in corso. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.</p> <p>3. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.</p> <p>4. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.</p> <p>5. Il debitore può compiere gli atti di ordinaria amministrazione.</p>	<p>Articolo 161, comma 7 7. Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.</p> <p>Articolo 168, comma 3, seconda parte Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.</p>
<p>Articolo 51 Apertura del concordato preventivo e del giudizio di omologazione dell'accordo di ristrutturazione</p> <p>1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificate le condizioni di cui agli articoli da 89 a 93, anche con riferimento alla fattibilità del piano e tenuto conto dei rilievi del commissario giudiziale, con decreto:</p> <p>a) nomina il giudice delegato;</p> <p>b) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data del voto dei creditori e la relativa comunicazione, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi;</p> <p>c) fissa il termine per la comunicazione ai creditori non oltre novanta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;</p> <p>d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma</p>	<p>Articolo 163. (Ammissione alla procedura e proposte concorrenti).</p> <p>1. Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'art. 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.</p> <p>2. Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:</p> <p>1) delega un giudice alla procedura di concordato;</p> <p>2) ordina la convocazione dei creditori non oltre centoventi¹ giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;</p> <p>2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, può stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.</p>

<p>pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice, dedotta quella già versata ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera d).</p> <p>2. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 49.</p> <p>3. Dopo il deposito dell'accordo di ristrutturazione, il tribunale, verificate le condizioni di cui all'articolo 61, fissa con decreto l'udienza per l'omologazione. Per le eventuali opposizioni si applica il secondo comma dell'articolo 52.</p> <p>4. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni previste singolarmente dagli articoli 61 o da 89 a 93, sentito il debitore, dispone con decreto motivato la cessazione della procedura.</p> <p>5. Il decreto è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di quindici giorni dalla comunicazione; la corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.</p> <p>6. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.</p>	<p>3) nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;</p> <p>4) stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato può disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'art. 34, primo comma.</p> <p>4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie.</p> <p>3. Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'art. 173, primo comma.</p> <p>Commi 4-7 <i>Omissis</i></p>
<p>Articolo 52 Omologazione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti</p> <p>1. Se il concordato è stato approvato dai creditori, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.</p> <p>2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata entro il termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.</p> <p>3. Il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, anche con riferimento alla fattibilità del piano e tenuto conto dei rilievi del commissario giudiziale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, provvede con sentenza sull'omologazione del concordato.</p> <p>4. Nello stesso modo il tribunale provvede sull'omologazione dell'accordo di ristrutturazione.</p> <p>5. La sentenza che omologa il concordato o l'accordo di ristrutturazione è notificata e iscritta a norma dell'articolo 49 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133,</p>	<p>Articolo 180. Giudizio di omologazione.</p> <p>1. Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.</p> <p>2. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.</p> <p>3. Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.</p> <p>4. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal</p>

<p>primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>6. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione, si applica l'articolo 53, secondo comma.</p>	<p>concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.</p> <p>5. Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 ed e' provvisoriamente esecutivo.</p> <p>6. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.</p> <p>7. Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.</p>
<p>Articolo 53 Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale</p> <p>1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso a una procedura di regolazione concordata, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 126, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>2. Nelle stesse condizioni provvede quando sia decorso inutilmente o sia stato revocato il termine di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 48, il debitore non abbia depositato le spese di procedura di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 48, nei casi previsti dall'articolo 111, in caso di mancata approvazione del concordato preventivo o quando il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione non siano stati omologati.</p> <p>3. Con la sentenza il tribunale:</p> <p>a) nomina il giudice delegato per la procedura;</p> <p>b) nomina il curatore;</p> <p>c) ordina al debitore il deposito entro due giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, nonché dell'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'articolo 43;</p> <p>d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre novanta giorni dal deposito della sentenza, ovvero centoventi giorni in caso di particolare complessità della procedura;</p> <p>e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;</p> <p>f) autorizza il curatore ad accedere con sollecitudine alle banche dati, ai fini delle ricerche per la ricostruzione dell'attivo e del passivo, provvedendovi secondo le modalità telematiche, ai sensi degli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; all'accesso del curatore non sono applicati</p>	<p>Articolo 16. Sentenza dichiarativa di fallimento.</p> <p>1. Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:</p> <p>1) nomina il giudice delegato per la procedura;</p> <p>2) nomina il curatore;</p> <p>3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;</p> <p>4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;</p> <p>5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.</p> <p>2. La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi</p>

<p>oneri o costi da parte dei gestori delle banche dati stesse.</p> <p>4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 49. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 168 a 176, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese, che è immediatamente richiesta dal cancelliere al competente ufficio.</p>	<p>dell'articolo 17, secondo comma.</p>
<p>Articolo 54 Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale</p> <p>1. Il tribunale che rigetta la domanda di apertura della liquidazione provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto immediatamente al registro delle imprese.</p> <p>2. Entro quindici giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.</p> <p>3. Con il reclamo di cui al secondo comma, il debitore può chiedere la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese o al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.</p> <p>4. Il decreto della corte d'appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 44, commi 3, 4 e 5 ed è iscritto immediatamente al registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda, già disposta ai sensi del primo comma, secondo periodo.</p> <p>5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui al terzo comma dell'articolo 51. Contro la sentenza della corte di appello che decide sul reclamo può essere proposto ricorso per cassazione, ma i termini sono ridotti alla metà. La sentenza della corte d'appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.</p> <p>6. I termini di cui agli articoli 38 e 39 si computano con riferimento alla sentenza della corte d'appello.</p>	<p>Articolo 22. Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento.</p> <p>1. Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti.</p> <p>2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla Corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 del codice di procedura civile.</p> <p>3. Il decreto della Corte d'appello è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'art. 15.</p> <p>4. Se la Corte d'appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari.</p> <p>5. I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della Corte d'appello.</p>
<p>Articolo 55 Impugnazioni</p> <p>1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione, oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale può essere proposto reclamo dalle parti del procedimento concluso con la sentenza impugnata e, nel caso</p>	<p>Articolo 18. Reclamo.</p> <p>1. Contro la sentenza che dichiara il fallimento può essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.</p> <p>2. Il ricorso deve contenere:</p>



dell'apertura della liquidazione giudiziale, anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.

2. Il ricorso va depositato esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e deve contenere:

- 1) l'indicazione della corte d'appello competente;
- 2) le generalità dell'impugnante;
- 3) l'esposizione dei motivi su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
- 4) a pena di decadenza, l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

3. Il termine per il reclamo decorre per le parti costituite dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, negli altri casi, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese.

4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo quanto previsto all'articolo 56. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 57.

5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.

6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria e in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.

7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di venti giorni.

8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno sette giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione, a pena di decadenza, dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

10. All'udienza, il collegio, nel contraddittorio delle parti, assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, eventualmente delegando un suo componente.

11. La corte provvede sul ricorso con sentenza, entro il termine di trenta giorni dall'esaurimento della trattazione.

12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 49.

1) l'indicazione della corte d'appello competente;

2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;

3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;

4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

3. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.

4. Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.

8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.

11. La corte provvede sul ricorso con sentenza.

12. La sentenza che revoca il fallimento è notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.

13. La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al reclamante a cura della cancelleria.

14. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.

15. *Omissis*

16. *Omissis*

<p>13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione. Al controricorso e al ricorso incidentale si applicano gli articoli 370 e 371 del codice di procedura civile, con i termini diminuiti della metà.</p> <p>14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza è emesso entro sei mesi dalla proposizione del ricorso.</p> <p>15. Con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato, salva ogni altra condanna ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha agito o resistito in giudizio e, in caso positivo, lo condanna personalmente in solido alle spese dell'intero processo o di singoli atti e al raddoppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, calcolato sulla misura ordinaria dovuta per i processi civili di valore indeterminabile.</p>	
<p>Articolo 56 Sospensione della liquidazione o del piano o dell'accordo</p> <p>1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ordinando la inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti.</p> <p>2. La corte può disporre le opportune garanzie a tutela dei creditori e in funzione della continuità aziendale.</p> <p>3. L'istanza si propone con lo stesso reclamo o con l'atto di costituzione per le altre parti; il presidente, con decreto in calce, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto sia notificata alle altre parti e al curatore o al commissario giudiziale, nonché al pubblico ministero.</p> <p>4. La corte decide con decreto non reclamabile, né ricorribile per cassazione.</p>	<p>Articolo 19. Sospensione della liquidazione dell'attivo.</p> <p>1. Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.</p> <p>2. L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.</p>
<p>Articolo 57 Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e dell'accordo di ristrutturazione</p> <p>1. Se la liquidazione giudiziale è revocata, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli</p>	<p>Articolo 18 commi 15 e 16</p> <p>15. Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.</p> <p>16. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del</p>



<p>organi della procedura. Le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi 129, fermo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115. Ai fini di cui al presente articolo gli organi della procedura restano in carica fino al momento in cui diviene definitiva la sentenza che pronuncia sulla revoca.</p> <p>2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui diviene definitiva, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il debitore può compiere gli atti di straordinaria amministrazione, e in generale stipulare mutui, transazioni, patti compromissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni, previa autorizzazione del tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni e acquisito il parere del curatore.</p> <p>3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 103.</p> <p>4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte d'appello dispone gli obblighi informativi periodici, relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria, che il debitore deve assolvere, mediante relazioni e documenti da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, e sotto la vigilanza del curatore, sino al momento in cui la sentenza diviene definitiva. Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è comunicata ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere, con esclusione in tutto o in parte di tale pubblicità in caso di pregiudizio evidente per la continuità aziendale accertato dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo. In caso di violazione di tali obblighi, accertata dal tribunale con decreto emesso su segnalazione degli organi della procedura o del pubblico ministero e assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 129, il debitore è privato della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria.</p> <p>5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, e su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui all'articolo 126, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale, rimettendo immediatamente gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui</p>	<p>giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26.</p>
--	---

<p>all'articolo 53, comma 3. La notifica della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è effettuata alle parti a cura della cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese e presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.</p> <p>6. Nel caso previsto dal comma precedente, su istanza del debitore il tribunale che ha omologato il concordato o l'accordo di ristrutturazione, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca diviene definitiva.</p>	
<p>Sezione III Misure cautelari e protettive</p>	
<p>Articolo 58 Misure cautelari e protettive</p> <p>1. Nel corso del procedimento previsto dall'articolo 45, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti.</p> <p>2. Su richiesta del debitore o di coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dei creditori il tribunale può disporre anche il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e dell'impresa, indicandone la durata. Entro il medesimo termine i creditori non possono acquisire titoli di prelazione se non concordati. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano.</p> <p>3. I provvedimenti di cui al secondo comma possono essere richiesti dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito dell'accordo di ristrutturazione, depositando la documentazione di cui all'articolo 61 e una proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la proposta, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 65.</p> <p>4. Quando i provvedimenti di cui al secondo comma e ogni altro necessario per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti dal debitore che abbia presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o sia stato convocato dal relativo organismo, la domanda è pubblicata nel registro delle imprese. Il presidente della sezione</p>	<p>Articolo 15 comma 8</p> <p>8. Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.</p>

<p>specializzata fissa con decreto l'udienza entro il termine di quindici giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, provvede con decreto motivato fissando la durata delle misure.</p> <p>5. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui al primo e al secondo comma quando nel territorio dello Stato sia stata presentata la domanda di cui all'articolo 44 o, se non risulti depositata la domanda, nella richiesta siano indicate le condizioni di effettivo e imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.</p>	
<p>Articolo 59 Procedimento</p> <p>1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, il presidente del tribunale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento; ad essa procede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.</p> <p>2. Tutte le domande proposte separatamente debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un unico procedimento.</p> <p>3. Il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di convocazione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 45, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice con ordinanza conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.</p> <p>4. Le misure disposte hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermate o revocate dal provvedimento che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o pronuncia sull'omologazione del concordato o dell'accordo di ristrutturazione. La pronuncia che conferma la misura] può disporre la conservazione degli effetti protettivi stabilendone la durata e le modalità.</p> <p>4. In caso di atti di frode, su istanza del commissario giudiziale, delle parti del procedimento o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure.</p> <p>5. I provvedimenti di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 58 possono essere emessi anche dalla corte d'appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 54.</p>	
TITOLO IV	

<p>STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI Capo I Piani attestati di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti Sezione I</p>	
<p>Articolo 60 Piani attestati di risanamento 1. L'imprenditore, anche non commerciale, può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria. 2. Il piano deve avere forma scritta, data certa e deve indicare: a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa; b) le principali cause della crisi; c) la definizione delle strategie d'intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; d) la specifica indicazione dei creditori e dell'ammontare dei crediti per cui si propone la rinegoziazione e lo stato delle trattative; e) la specifica indicazione degli apporti di finanza nuova; f) l'indicazione e i tempi delle azioni da compiersi che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 43. 3. Un professionista indipendente designato dal debitore deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. 4. Il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore.</p>	<p>Articolo 67, comma 3, lett. d) Non sono soggetti all'azione revocatoria: d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente <i>Omissis</i></p>
<p>Sezione II Accordi di ristrutturazione dei debiti dell'imprenditore</p>	
<p>Articolo 61 Accordi di ristrutturazione dei debiti. 1. L'accordo di ristrutturazione dei debiti è stipulato dall'imprenditore, non minore, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti. 2. L'accordo deve indicare il piano economico finanziario che ne consente l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 60. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 43. 3. L'accordo deve essere idoneo ad assicurare il pagamento dei creditori estranei nei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. 4. Un professionista indipendente designato dal</p>	<p>Articolo 182-bis. Accordi di ristrutturazione dei debiti. 1. L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando documentazione di cui all' articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nei rispetto dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. 2. L'accordo e' pubblicato nel registro delle</p>



debitore deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma che precede.

imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.

3. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168, secondo comma.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.

5. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.

6. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.

7. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il regolare pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della



	<p>relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.</p> <p>8. A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.</p>
<p>Articolo 62 Modifiche dell'accordo o del piano.</p> <p>1. Qualora prima dell'omologazione intervengano modifiche non marginali dell'accordo o del piano o risulti che la situazione dell'impresa le renda necessarie per la realizzazione dell'accordo, è rinnovata l'attestazione di cui al quarto comma dell'articolo precedente. Ove occorra, il debitore richiede anche il rinnovo delle manifestazioni di consenso dei creditori pregiudicati.</p> <p>2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche non marginali del piano, fermo restando l'accordo già omologato, l'imprenditore, ove non ritenga di proporre un nuovo accordo di ristrutturazione o di far ricorso ad altra procedura prevista dal presente Codice, apporta al piano le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione dell'accordo, richiedendo al professionista indicato al quarto comma dell'articolo precedente il rinnovo dell'attestazione.</p> <p>3. Il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati presso il registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 52.</p>	
<p>Articolo 63 Coobbligati e soci illimitatamente responsabili.</p> <p>1. Ai creditori che hanno aderito all'accordo di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.</p> <p>2. Nel caso in cui l'efficacia dell'accordo sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.</p> <p>3. Salvo patto contrario, l'accordo di ristrutturazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.</p>	
<p>Articolo 64 Accordi di ristrutturazione agevolati</p> <p>1. Il limite del sessanta per cento di cui al primo comma dell'articolo 61 è sostituito dal trenta per cento quando il debitore:</p>	

<p>a) non proponga la moratoria dei creditori estranei all'accordo e tale condizione risulti espressamente dall'attestazione di cui al quarto comma dell'articolo 61;</p> <p>b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.</p>	
<p>Articolo 65 Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa 1. La disciplina di cui agli articoli 61 e seguenti dell'accordo di ristrutturazione si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima classe. 2. Ai fini di cui al primo comma occorre che: a) tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti; b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla classe rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla classe, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una classe; d) i creditori della medesima classe non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale. e) il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari ordinari, abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. 3. Restano fermi i diritti dei creditori non appartenenti alla classe individuata nell'accordo. 4. Il provvedimento del tribunale di cui all'articolo 52 è notificato anche ai creditori della medesima classe non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo che possono proporre opposizione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo. 5. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</p>	<p>Articolo 182-septies. (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria). 1. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari. 2. L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria. 3. Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. 4. Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento, ove occorra avvalendosi di un ausiliario, che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo: a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti; b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni</p>



	<p>sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonchè sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;</p> <p>c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.</p> <p>5. <i>Omissis</i> 6. <i>Omissis</i> 7. <i>Omissis</i> 8. <i>Omissis</i></p>
<p>Articolo 66 Convenzione di moratoria</p> <p>1. La convenzione di moratoria intervenuta tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima classe.</p> <p>2. Ai fini di cui al primo comma occorre che:</p> <p>a) tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonchè sulla convenzione e i suoi effetti;</p> <p>b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla classe rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla classe, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una classe;</p> <p>c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima classe non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale;</p> <p>d) un professionista indipendente, designato dal debitore e iscritto nel registro dei revisori legali, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, anche in relazione alle possibili soluzioni della stessa e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera precedente.</p> <p>3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima classe non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.</p>	<p>Articolo 182-septies.</p> <p>5. Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli 36 intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma lettera d), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.</p> <p>6. Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183. In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti.</p> <p>7. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione</p>



<p>4. La convenzione va notificata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma secondo, lettera d), ai creditori non aderenti per raccomandata o per posta elettronica certificata.</p> <p>5. Entro trenta giorni dalla notificazione è ammessa opposizione avanti al tribunale del luogo in cui ha sede l'imprenditore diretta ad accertare che la convenzione non produce effetti nei suoi confronti</p> <p>6. Il tribunale fissa udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti disponendo che il provvedimento venga pubblicato presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e notificato, a cura dell'opponente, al debitore, ai creditori aderenti e agli altri creditori cui sia stata estesa l'efficacia dell'accordo, almeno dieci giorni prima dell'udienza.</p> <p>7. Le parti convenute possono costituirsi in giudizio sino a cinque giorni prima dell'udienza. Si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 52.</p> <p>8. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 54.</p>	<p>finanziaria già stipulati.37</p> <p>8. La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'art. 161, quinto comma.</p>
<p>Articolo 67 Trattamento dei crediti tributari e contributivi</p> <p>1. Il debitore può effettuare la proposta di transazione fiscale di cui all'articolo 93 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui agli articoli 60, 64 e 65. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.</p> <p>2. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 60, 64 e 65, è depositata presso gli uffici indicati al comma 3 dell'articolo 93. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.</p> <p>3. La transazione fiscale conclusa nell'ambito</p>	

<p>dell'accordo di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie</p>	
<p>Articolo 68 Effetti dell'accordo sulla disciplina societaria</p> <p>1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 61, 64 e 65 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 58 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545-duodecies del codice civile.</p> <p>2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.</p>	<p>Articolo 182-sexies. Riduzione o perdita del capitale della società in crisi</p> <p>1. Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile.</p> <p>2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.</p>
<p style="text-align: center;">Capo III Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento Sezione I Disposizioni di carattere generale</p>	
<p>Articolo 69 Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.</p> <p>1. I debitori di cui all'articolo 2, numero 3, che non sono assoggettabili ad altre procedure regolate in leggi speciali, possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente Capo o del Titolo V, Capo IX.</p> <p>2. Si applicano, per quanto non previsto e nei limiti di compatibilità con le procedure semplificate di cui al comma precedente, le norme di cui al Titolo III. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore sono svolti dall'organismo di cui all'articolo 71. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.</p> <p>3. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.</p> <p>4. La proposizione di una domanda ai sensi del presente Capo comporta la sospensione automatica dei procedimenti esecutivi individuali fino all'emanazione del provvedimento di cui agli articoli 75 o 85 salvo diversa disposizione del giudice competente ai sensi dell'articolo 31.</p>	
<p>Articolo 70 Procedure familiari e procedure collegate</p> <p>1. Per i membri di una stessa famiglia è possibile la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento.</p> <p>2. Ai fini del comma precedente, sono presi in considerazione i parenti entro il terzo grado e gli</p>	

<p>affini entro il secondo, nonché gli altri nuclei familiari, di unione civile e convivenza di fatto riconosciuti dalla legge.</p> <p>3. Le masse attive e passive rimangono distinte.</p> <p>4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.</p> <p>5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i vari componenti della famiglia in misura proporzionale alle rispettive entità dei debiti e dell'attivo.</p> <p>6. Il garante può presentare un piano o un concordato, a seconda della natura del debitore garantito e contestualmente al progetto medesimo. Si applicano i commi precedenti.</p> <p>7. Nel caso di altre procedure collegate per la sussistenza di beni in cointestazione o per altri motivi, il giudice adotta i provvedimenti necessari per assicurarne il coordinamento, ai sensi dei commi precedenti.</p>	
<p>Articolo 71 Organismi di composizione della crisi Le procedure di composizione della crisi di cui al presente Capo sono promosse e si svolgono a cura degli organismi di composizione della crisi di sovraindebitamento di cui al D.M. Giustizia 24 settembre 2014, numero 202, siglabili come "OCC".</p>	
<p>Sezione II Ristrutturazione dei debiti del consumatore</p>	
<p>Articolo 72 Il piano di ristrutturazione dei debiti</p> <p>1. I debitori consumatori possono proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Il piano ha contenuto libero e può prevedere la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma.</p> <p>2. Il piano è corredato dell'elenco:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo biennio; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della sua famiglia. <p>3. Il piano può comprendere anche la sistemazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno. Tali contratti si sciolgono di</p>	

<p>diritto nel momento in cui il piano viene omologato.</p> <p>4. Il piano può prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.</p>	
<p>Articolo 73 Relazione dell'OCC</p> <p>1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite l'OCC costituito nel circondario del tribunale competente.</p> <p>2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:</p> <p>a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</p> <p>b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;</p> <p>c) la valutazione sulla idoneità ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;</p> <p>d) l'indicazione presunta dei tempi e dei costi della procedura.</p> <p>3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2 dell'articolo 287.</p> <p>4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.</p> <p>5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.</p>	
<p>Articolo 74 Requisiti del piano e condizioni soggettive ostative</p> <p>1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa Sezione ed è esclusa l'esdebitazione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con</p>	

<p>grave colpa, frode o malafede.</p> <p>2. Il creditore che ha consapevolmente o colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.</p>	
<p>Articolo 75 Omologazione del piano</p> <p>1. Il giudice, se la proposta non è inammissibile, dispone con decreto che sia pubblicata in apposita area del sito web del tribunale o in altro sito predisposto dal Ministero e che ne sia data comunicazione entro 30 giorni, a cura dell'organismo di composizione della crisi, a tutti i creditori. Nei 20 giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, mediante richiesta da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. Le successive comunicazioni al creditore saranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui provengono le osservazioni o da quello diverso espressamente indicato nel predetto atto.</p> <p>2. In ogni caso, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, il creditore è onerato della comunicazione all'OCC di un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito presso la cancelleria del giudice che procede.</p> <p>3. Con il decreto di cui al primo comma, il giudice dispone, anche d'ufficio, la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice può altresì disporre le misure protettive analoghe a quelle previste a seguito della domanda di accesso al concordato preventivo.</p> <p>3. Tutte le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, se l'istanza di revoca non è inammissibile o palesemente infondata, provvede nel contraddittorio, anche scritto, delle parti.</p> <p>4. Decorsi i termini per le osservazioni di cui al comma 1, nei 10 giorni successivi l'OCC, sentito il debitore, ne riferisce al giudice, proponendo le modifiche al piano che ritiene necessarie.</p> <p>5. Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, disposte le modifiche necessarie e risolta ogni altra contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.</p> <p>6. La sentenza di omologa è comunicata ai debitori a mezzo PEC o mediante deposito in cancelleria ed è inserita entro 48 ore sul sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della</p>	

<p>Giustizia. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 55.</p> <p>7. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al primo comma, contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.</p> <p>8. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate; su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 273 e seguenti.</p> <p>9. L'istanza di cui al comma precedente può essere presentata da un creditore o dal pubblico ministero nei casi di frode o inadempimento.</p> <p>10. Contro il decreto di cui al comma 8, è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 54.</p>	
<p>Articolo 76 Esecuzione del piano</p> <p>1. Il piano di ristrutturazione dei debiti è eseguito dell'OCC, che risolve le eventuali difficoltà e interpella il giudice nei casi necessari; il debitore è tenuto a collaborare. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.</p> <p>2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso e ne autorizza il pagamento.</p> <p>3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari ed un termine per il loro compimento.</p> <p>4. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca la sentenza di omologazione e, nella liquidazione del compenso all'OCC, tiene conto della sua diligenza, con possibile esclusione anche dell'intero compenso.</p>	
<p>Articolo 77 Revoca dell'omologazione</p> <p>1. Fermo quanto stabilito al quarto comma dell'articolo 76, il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, in tutti i casi di frode o falsità.</p> <p>2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento agli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile operarne una modifica.</p> <p>3. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice qualsiasi circostanza che possa comportare la revoca dell'omologazione.</p> <p>4. La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto.</p> <p>5. Sulla richiesta di revoca, il tribunale, convocate le parti od instaurato un contraddittorio scritto, provvede alla revoca con sentenza, reclamabile ai</p>	

<p>sensi dell'articolo 54, o al rigetto con decreto motivato.</p> <p>6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.</p>	
<p>Articolo 78 Conversione in procedura liquidatoria</p> <p>1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione ai sensi del Capo IX del Titolo V.</p> <p>2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma precedente può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.</p> <p>3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'eventuale integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 276.</p>	
<p>Sezione III</p>	
<p>Concordato minore</p> <p>Articolo 79 Proposta di concordato</p> <p>1. I debitori non consumatori, inclusi i professionisti, possono proporre ai creditori un concordato, laddove ciò consenta di proseguire nell'attività imprenditoriale o professionale svolta.</p> <p>2. In ogni altro caso, il concordato è proponibile solo se contempla l'apporto di apprezzabili risorse esterne.</p> <p>3. Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del Capo IV in quanto compatibili.</p>	
<p>Articolo 80 La proposta di concordato</p> <p>1. La proposta di concordato deve indicare in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. Il piano ha contenuto libero e può prevedere la soddisfazione, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma. La formazione delle classi è sempre facoltativa.</p> <p>2. Il debitore deve allegare alla proposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata; b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria; c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute; d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo biennio; e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa. <p>3. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione</p>	

<p>preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.</p>	
<p>Articolo 81 Relazione dell'organismo di composizione della crisi ("OCC")</p> <p>1. La proposta è formulata tramite l'OCC costituito nel circondario del tribunale competente.</p> <p>2. La proposta deve contenere o allegare una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; e) l'indicazione presumibile dei tempi e dei costi della procedura; f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori; g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta. <p>3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2 dell'articolo 287.</p> <p>4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.</p> <p>5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.</p>	
<p>Articolo 82 Inammissibilità della domanda</p> <p>Oltre che nel caso di mancata allegazione dei documenti di cui ai due articoli precedenti, la proposta di concordato è inammissibile quando il debitore non possiede i requisiti dimensionali per</p>	

<p>accedervi, è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata.</p>	
<p>Articolo 83 Procedimento 1. Il giudice, se la proposta non è inammissibile, verificati anche i requisiti dimensionali di cui all'articolo 2, numero 4, entro 30 giorni dal deposito della stessa dichiara aperta la procedura e dispone la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il giudice: a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento nel sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese; b) ordina, ove il piano contempra beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti; c) assegna ai debitori un termine non superiore a 30 giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata, la loro dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato, con le eventuali contestazioni; d) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. 3. Il provvedimento è eseguito a cura dell'OCC. 4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria. 5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla data di esecuzione della pubblicità del decreto.</p>	
<p>Articolo 84 Adesione alla proposta di concordato 1. Ai fini dell'omologazione è necessario che vi sia il voto favorevole dei creditori rappresentanti più del cinquanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. 2. Non sono ammessi al voto sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della</p>	

<p>maggioranza il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto del debitore, i parenti e affini di questo fino al quarto grado, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.</p> <p>3. Ove i creditori non facciano pervenire alcuna comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.</p> <p>4. Il concordato della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.</p> <p>5. Il concordato non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.</p>	
<p>Articolo 85 Omologazione del piano di concordato</p> <p>1. Il giudice, verificata la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo precedente, in mancanza di contestazioni, omologa il piano con sentenza, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità, e, quando necessario, la sua trascrizione.</p> <p>2. Con lo stesso provvedimento, dichiara chiusa la procedura.</p> <p>3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice, sentito il debitore per il tramite dell'OCC, lo omologa se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.</p> <p>4. Il creditore che ha consapevolmente o colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.</p> <p>5. Se non concede l'omologa, il giudice dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 273 e seguenti.</p> <p>6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma precedente può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.</p> <p>7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 54.</p>	
<p>Articolo 86 Esecuzione del piano</p> <p>1. Il concordato è eseguito dall'OCC, che risolve le eventuali difficoltà ed interpella il giudice nei casi necessari; il debitore è tenuto a collaborare.</p> <p>2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso e ne autorizza il pagamento.</p> <p>3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari e un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine,</p>	

<p>anche prorogato, il giudice dichiara risolta la procedura e nella liquidazione del compenso all'OCC tiene conto della sua diligenza, potendolo anche escludere del tutto.</p> <p>4. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile operarne una modifica.</p> <p>5. La risoluzione nei casi di cui ai due commi precedenti esclude qualsiasi effetto esdebitatorio, sempre che il mancato adempimento sia imputabile al debitore.</p>	
<p>Articolo 87 Revoca dell'omologazione</p> <p>1. L'omologazione può essere revocata dal giudice su istanza di ogni creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, in tutti i casi di frode o di falsità. La domanda di revoca non può essere proposta decorsi sei mesi dalla approvazione del rendiconto.</p> <p>2. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice qualsiasi circostanza che possa comportare la revoca dell'omologazione.</p> <p>4. Il giudice, convocate le parti o instaurato un contraddittorio scritto, provvede con decreto motivato reclamabile ai sensi dell'articolo 54.</p> <p>5. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.</p>	
<p>Articolo 88 Conversione in procedura liquidatoria</p> <p>1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione ai sensi del Capo IX del Titolo V.</p> <p>2. Nei casi di frode o di inadempimento, la conversione in procedura liquidatoria può essere chiesta anche da un creditore o dal pubblico ministero.</p>	
<p style="text-align: center;">Capo IV Concordato preventivo Sezione I Presupposti e inizio della procedura</p>	
<p>Articolo 89 Concordato in continuità e liquidatorio</p> <p>1. Il concordato preventivo, ove la proposta non preveda diversamente, è in continuità aziendale o liquidatorio.</p> <p>2. In caso di continuità aziendale il piano prevede che l'attività d'impresa è diretta ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. La continuità può essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio in capo a soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente alla presentazione del ricorso, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo.</p>	<p>Articolo 186-bis Concordato con continuità aziendale</p> <p>1. Quando il piano di concordato di cui all'art. 161, secondo comma, lett. e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa.</p> <p>2. Nei casi previsti dal presente articolo:</p> <p>a) il piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lett. e), deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;</p>

<p>3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. A ciascun creditore deve essere assicurata un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata da vantaggi fiscali o dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.</p> <p>4. Nel concordato liquidatorio l'apporto di risorse esterne aumenta di almeno il dieci per cento il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario.</p>	<p>b) la relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;</p> <p>c)...<i>Omissis</i> Comma 3 <i>Omissis</i> Comma 4 <i>Omissis</i> Comma 5 <i>Omissis</i> Comma 6 <i>Omissis</i></p> <p>7. Se nel corso di una procedura iniziata ai sensi del presente articolo l'esercizio dell'attività d'impresa cessa o risulta manifestamente dannosa per i creditori, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 173. Resta salva la facoltà del debitore di modificare la proposta di concordato.</p>
<p>Articolo 90 Presupposti per l'accesso alla procedura</p> <p>1. Per proporre il concordato l'imprenditore deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza.</p> <p>2. La proposta deve fondarsi su un piano che abbia concrete possibilità di realizzazione e presenti i requisiti previsti dall'articolo 92.</p> <p>3. Il piano deve prevedere:</p> <p>a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;</p> <p>b) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura;</p> <p>c) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assunto; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate;</p> <p>d) la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per quanto concerne la suddivisione dei creditori privilegiati, dei quali non sia previsto l'integrale pagamento o sia previsto il pagamento dilazionato ai sensi dell'articolo 91 e a seconda dell'oggetto della garanzia; dei creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali del pari non sia previsto l'integrale pagamento; dei creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro; dei creditori titolari di garanzie prestate da terzi; dei creditori proponenti il concordato e delle parti ad essi correlate; dei creditori postergati. Il piano può prevedere la formazione di ulteriori classi.</p> <p>e) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.</p> <p>4. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,</p>	<p>Articolo 160. (Presupposti per l'ammissione alla procedura).</p> <p>1. L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:</p> <p>a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;</p> <p>b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assunto; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;</p> <p>c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;</p> <p>d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.</p> <p>2. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.</p> <p>3. Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.</p> <p>4. In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica</p>



<p>possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente.</p>	<p>al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis.</p>
<p>Articolo 91 Moratoria nel concordato in continuità Il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo che precede, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente hanno diritto al voto per l'intero credito.</p>	<p>Articolo 186-bis, comma 2, lett. c c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto.</p>
<p>Articolo 92 Piano di concordato 1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 48, un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Il piano deve indicare: 1) le principali cause della crisi; 2) la definizione delle strategie d'intervento e, in caso di concordato in continuità diretta, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria; 3) gli apporti di finanza nuova, se previsti; 4) le possibili azioni di responsabilità per il caso di liquidazione giudiziale nei confronti di amministratori, organi di controllo, revisori, soci e soggetti terzi e le prospettive di recupero per entità e tempo; 5) le azioni risarcitorie, revocatorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale; 6) l'indicazione e i tempi delle azioni da compiersi che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto. 7) ove sia prevista la continuità aziendale, le ragioni per le quali questa è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. 2. Il debitore può presentare, insieme alla domanda, la relazione di un professionista indipendente da lui designato che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano, nonché, in caso di prevista continuità aziendale, avendo riguardo al miglior soddisfacimento dei creditori.</p>	<p>Articolo 161, commi 1-5 (Domanda di concordato). 1. La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo è proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza. 2. Il debitore deve presentare con il ricorso: a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.¹² 3. Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. 4. Per la società la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 152. 5. La domanda di concordato è comunicata al pubblico Ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e</p>

	documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.
<p>Articolo 93 Transazione fiscale.</p> <p>1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.</p> <p>2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.</p> <p>3. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi</p>	<p>Articolo 182-ter</p> <p>1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.</p> <p>2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda[...]. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati,</p>



avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 109, primo comma 110. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

4. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.

5. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.

3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.

4. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze

	previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.
<p>Articolo 94 Riduzione o perdita del capitale della società in crisi 1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. 2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.</p>	<p>Articolo 182-sexies. Riduzione o perdita del capitale della società in crisi 1. Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. 2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.</p>
<p>Articolo 95 Proposte concorrenti 1. Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato del debitore, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale dallo stesso depositata, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data stabilita per la votazione dei creditori. 2. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. 3. La proposta concorrente non può essere presentata dal debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado, da parti correlate. Si intendono per parti correlate i soggetti, costituiti in forma societaria, controllati, controllanti o sottoposti a comune controllo, anche in relazione alla composizione degli organi amministrativi o in relazione a legami di carattere contrattuale. 4. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 92 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano. 5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui al comma terzo dell'articolo 92 il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale</p>	<p>Articolo 163 commi 4-7 4. Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano. 5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione. 6. I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe. 7. Qualora la proposta concorrente preveda diverse</p>

<p>percentuale è ridotta al venti per cento nel caso in cui il debitore abbia richiesto l'apertura del procedimento di allerta o utilmente avviato la composizione assistita della crisi ai sensi dell'articolo 28, lettera d).</p> <p>6. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.</p> <p>7. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.</p> <p>9. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima della votazione dei creditori.</p>	<p>classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.15</p>
<p>Articolo 96 Offerte concorrenti</p> <p>1. Quando il piano di concordato comprende una offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale o il giudice da esso delegato dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.</p> <p>2. La medesima disciplina si applica quando, prima dell'apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni.</p> <p>3. Nei casi indicati ai commi precedenti il commissario invita i potenziali offerenti a far pervenire manifestazioni di interesse a partecipare alla gara nel termine indicato nella pubblicità, non inferiore a giorni trenta. Le modalità con cui deve essere effettuata la pubblicità sono indicate dal tribunale nel proprio decreto.</p> <p>4. Ove nel termine indicato pervengano manifestazioni di interesse, il tribunale dispone con decreto l'apertura del procedimento competitivo.</p> <p>5. Il decreto stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto.</p> <p>6. Con il decreto è disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di pubblicità di</p>	<p>Articolo 163-bis. (Offerte concorrenti).</p> <p>1. Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni.</p> <p>2. Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto. Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al presente comma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo</p>

<p>cui al predetto articolo per quanto compatibili, ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere.</p> <p>7. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.</p> <p>8. Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per il loro esame, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione.</p> <p>66</p> <p>9. Con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso dall'originario offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore dell'originario offerente il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.</p> <p>10. Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformità all'esito della gara.</p> <p>11. Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte, l'originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all'offerta indicata al primo comma.</p> <p>12. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, nei casi previsti dall'articolo 48.</p>	<p>decreto. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.</p> <p>3. Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al primo comma, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.</p> <p>4. Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all'esito della gara.</p> <p>5. La disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda</p>
<p>Sezione II Organi e amministrazione</p>	
<p>Articolo 97 Commissario giudiziale</p> <p>1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.</p> <p>2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 138, 139, 141 e 142, in quanto compatibili.</p> <p>3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso.</p> <p>4. La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.</p> <p>5. Il commissario giudiziale, comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle</p>	<p>Articolo 165. (Commissario giudiziale).</p> <p>1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.</p> <p>2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.</p> <p>3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo.</p> <p>4. La disciplina di cui al comma precedente si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis.17</p> <p>5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare</p>

sue funzioni.	ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.
<p>Articolo 98 Pubblicità del decreto. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.</p>	<p>Articolo 166. Pubblicità del decreto. 1. Il decreto e' pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'art. 17. Il tribunale puo', inoltre, disporre la pubblicazione in uno o piu' giornali, da esso indicati. 2. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'art. 88, secondo comma.</p>
<p>Sezione III Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo</p>	<p>Capo II Degli effetti dell'ammissione al concordato preventivo</p>
<p>Articolo 99 Effetti della presentazione della domanda di concordato 1. Dalla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e sino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. 2. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. 3. Non costituiscono atti di straordinaria amministrazione gli atti elencati al comma precedente che per natura e valore rientrano nell'ordinaria attività d'impresa del debitore. 4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma. 68 5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del secondo comma, debbono svolgersi secondo procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità. L'autorizzazione non può essere concessa quando sia possibile procedervi dopo l'omologazione senza pregiudizio per il miglior soddisfacimento dei creditori. 6. In caso di urgenza, ove possa essere compromesso l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento, il tribunale può autorizzare gli atti previsti al quinto comma senza far luogo alla pubblicità e alle procedure competitive. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità.</p>	<p>Articolo 167. Amministrazione dei beni durante la procedura. 1. Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. 2. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. 3. Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma.</p>
<p>Articolo 100 Disposizioni speciali nel concordato in continuità</p>	<p>Articolo 186-bis commi 3-6 3. Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i</p>

<p>1. Fermo quanto previsto nell'articolo 102, i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda. Sono inefficaci eventuali patti contrari.</p> <p>2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici, se il professionista indipendente designato dal debitore ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e comunque la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio.</p> <p>3. Successivamente al deposito della domanda, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale.</p> <p>4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara e viene rilasciata in presenza di:</p> <p>a) una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e comunque la ragionevole capacità di adempimento del contratto;</p> <p>b) ove richiesto dall'ANAC nei casi previsti dalla legge, una dichiarazione di un operatore ausiliante ai sensi dell'articolo 110, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.</p> <p>5. In ogni caso, le violazioni in materia contributiva e previdenziali di cui all'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non sono ostative al rilascio del DURC.</p> <p>6. Fermo quanto previsto dai due commi precedenti, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.</p>	<p>contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'art. 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni.</p> <p>4. «Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale».</p> <p>5. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:</p> <p>a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, lettera d) che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;</p> <p>b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</p> <p>6. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.</p>
<p>Articolo 101 Norme applicabili dalla domanda di accesso al concordato preventivo</p> <p>1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 150, nonché da 158 a 167.</p>	<p>Articolo 169 Norme applicabili).</p> <p>Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, A 58, 59, 60, 61, 62, 63.</p> <p>Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al</p>

<p>2. Si applica l'articolo 148, quarto comma, sostituendo alla liquidazione giudiziale l'impresa ammessa al concordato preventivo.</p>	<p>fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo.</p>
<p>Articolo 102 Contratti pendenti 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data in cui il debitore deposita domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Tuttavia il debitore, con istanza autonoma rispetto al ricorso, da depositare in cancelleria unitamente alla prova della sua avvenuta notifica alla controparte, può chiedere l'autorizzazione a sospendere o sciogliere uno o più di tali contratti, qualora la prosecuzione degli stessi non sia coerente con la programmata esecuzione del piano né ad essa funzionale, impedendo o rendendo difficoltosa o antieconomica la continuazione dell'attività aziendale o la liquidazione dei beni, in pregiudizio della fattibilità del concordato. 2. L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente alla data in cui viene depositata la domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sia presentato anche il piano e la proposta. 3. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte contrattuale. Di tale importo deve dare evidenza nel piano, quando questo viene presentato, ai fini del calcolo del fabbisogno. 4. La controparte contrattuale può opporsi alla richiesta del debitore depositando in cancelleria una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notifica dell'istanza. 5. Decorso questo termine, sull'istanza di sospensione presentata prima del deposito della proposta e del piano provvede, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Quando siano stati presentati anche la proposta e il piano, provvede con analogo decreto reclamabile il giudice delegato, sia sulla sospensione che sullo scioglimento. 6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore. 7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 48; quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non può essere superiore a sessanta giorni, prorogabili una sola volta. 8. Lo scioglimento non viene meno qualora la domanda di concordato non sia accolta o il</p>	<p>Articolo 169-bis. (Contratti pendenti¹⁸). 1. Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente assunte, ove occorra, sommarie informazioni lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente. 2. In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161. 3. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta. 4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80, primo comma. 5. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.²¹</p>

<p>concordato sia revocato.</p> <p>9. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.</p> <p>10. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento o entrambi in successione, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente all'anticipato recesso.</p> <p>11. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato ammette il credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi e per gli effetti dell'articolo 113.</p> <p>12. L'indennizzo è trattato come credito chirografario anteriore al concordato. Resta tuttavia ferma la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato.</p> <p>13. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione devono conformarsi ai criteri e alle modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.</p> <p>14. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato.</p>	
<p>Articolo 103 Prededuzione I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto, salvi i diritti dei creditori ipotecari, pignoratizi o con privilegio speciale.</p>	
<p>Articolo 104 Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologa del concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti 1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui all'articolo 48 e nei casi previsti dagli articoli 61, 64, 65, 92, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali: a) all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa</p>	<p>Articolo 182-quater Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo, negli accordi di ristrutturazione dei debiti. 1. <i>Omissis</i> 2. Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purché la</p>

<p>del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;</p> <p>b) all'apertura e allo svolgimento di tali procedure, o comunque</p> <p>c) alla miglior soddisfazione dei creditori.</p> <p>La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda di cui al primo comma.</p> <p>2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale, il prosieguo della procedura ovvero le ragioni dei creditori. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la sussistenza di uno o più dei requisiti dei cui al precedente comma 1, lettera a), b) o c).</p> <p>3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro quindici giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.</p> <p>4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti come sopra autorizzati.</p> <p>5. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti come sopra autorizzati non potranno beneficiare della prededuzione laddove risulti congiuntamente che:</p> <p>a) il ricorso o l'attestazione di cui al precedente secondo comma abbiano esposto dati falsi ovvero omesso informazioni rilevanti o comunque, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui sopra, il debitore abbia commesso altri atti in frode ai creditori;</p> <p>b) i soggetti che abbiano erogato tali finanziamenti fossero, o potessero essere sulla base dell'ordinaria diligenza, a conoscenza delle predette circostanze.</p>	<p>prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.</p> <p>3. <i>Omissis</i></p> <p>4. Abrogato</p> <p>5. Con riferimento ai crediti indicati al secondo comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo 177 e dal computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.</p> <p>Art. 182-quinquies commi 1-4. (Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti).</p> <p>1. Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'art. 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.</p> <p>2. L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.</p> <p>3. Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182- bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in</p>
--	---

	<p>assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.³⁴</p> <p>4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei medesimi finanziamenti.³⁵</p>
<p>Articolo 105 Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi</p> <p>1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 48 e 92 può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate dal debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.</p> <p>2. La disciplina di cui al comma precedente si applica al rimborso delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale se il debitore concordatario, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.</p> <p>3 Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 48, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, alle condizioni e termini di cui al primo comma e al secondo comma ultima parte, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria disciplinata dal presente codice.</p>	<p>Art. 182-quinquies comma 5</p> <p>5. Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.</p> <p>Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182- bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182- bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quinto comma del presente articolo, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 6736</p>
<p>Articolo 106 Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti</p> <p>1. I crediti derivanti da finanziamenti effettuati in qualunque forma, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili.</p>	<p>Articolo 182quater comma 1,</p> <p>1. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111.</p>

<p>2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione se ricorre una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) il piano sottostante al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione dei debiti sia risultato, sulla base di una valutazione da riferirsi all'epoca, manifestamente inattuabile sin dall'origine o basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore abbia compiuto altri atti in frode ai creditori e si possa presumere, sulla base dell'ordinaria diligenza, la conoscenza di dette circostanze da parte dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti stessi;</p> <p>b) nel corso dell'esecuzione del piano sottostante al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione dei debiti si siano verificati scostamenti tra i dati di piano e i dati consuntivati tali da rendere, sulla base di una valutazione da riferirsi all'epoca, il predetto piano manifestamente inattuabile.</p>	
<p>Articolo 107 Finanziamenti prededucibili dei soci</p> <p>1. In deroga all'articolo 2467 codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 104 e 105 si applica, fino all'ottanta per cento del loro ammontare, anche ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, prima dell'omologa del concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti ovvero in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti nel rispetto di quanto previsto in tali disposizioni.</p> <p>2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti.</p>	<p>Articolo 182quater comma 3</p> <p>3. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, il primo ed il secondo comma si applicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.</p>
<p>Sezione IV Provvedimenti immediati</p>	<p>Capo III Dei provvedimenti immediati</p>
<p>Articolo 108 Scritture contabili</p> <p>1. Il giudice delegato, immediatamente dopo la propria nomina ai sensi dell'articolo 51, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati. La vidimazione è memorizzata nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalità.</p> <p>2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.</p>	<p>Articolo 170. Scritture contabili.</p> <p>1. Il giudice delegato, immediatamente dopo il decreto di ammissione al concordato, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.</p> <p>2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.</p>
<p>Articolo 109 Convocazione dei creditori</p> <p>1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.</p> <p>2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare</p>	<p>Articolo 171. Convocazione dei creditori.</p> <p>1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell'art. 161, apportando le necessarie rettifiche.</p> <p>2. Il commissario giudiziale provvede a</p>

<p>ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 205, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.</p> <p>3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal precedente comma e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 13, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.</p> <p>4. Quando la comunicazione prevista dal secondo comma è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 247.</p> <p>5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti nelle forme ordinarie.</p>	<p>comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso e' contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.</p> <p>Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non e' comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.</p> <p>3. Quando la comunicazione prevista dal comma precedente è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'art. 126.</p> <p>4. Se vi sono obbligazionisti, il termine previsto dall'art. 163, primo comma, n. 2, deve essere raddoppiato.</p> <p>5. In ogni caso l'avviso di convocazione per gli obbligazionisti è comunicato al loro rappresentante comune.</p> <p>6. Sono salve per le imprese esercenti il credito le disposizioni del R.D.L. 8 febbraio 1924, n. 136.</p>
<p>Articolo 110 Operazioni e relazione del commissario.</p> <p>1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per il voto dei creditori.</p> <p>2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.</p> <p>3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui</p>	<p>Articolo 172. (Operazioni e relazione del commissario).</p> <p>1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.</p> <p>2. Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da</p>

<p>all'articolo precedente, secondo comma, almeno dieci giorni della data stabilita per il voto dei creditori.</p> <p>4. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori.</p> <p>5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno dieci giorni prima della data stabilita per il voto.</p>	<p>depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.²³</p> <p>3. Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.</p>
<p>Articolo 111 Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura</p> <p>1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale provvede ai sensi dell'articolo 53, secondo comma, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale in via telematica.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 89 a 93.</p> <p>3. All'esito del procedimento, il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di legge, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore</p>	<p>Articolo 173. Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura.</p> <p>1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.</p> <p>2. All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato. .</p>
<p>Sezione V Voto nel concordato preventivo</p>	
<p>Articolo 112 Discussione e voto dei creditori</p> <p>1. Il voto dei creditori è espresso per via telematica.</p> <p>2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto.</p> <p>2. Almeno quindici giorni prima della data stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata</p>	<p>Articolo 174. Adunanza dei creditori.</p> <p>1. L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.</p> <p>2. Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull'avviso di convocazione.</p> <p>3. Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente. Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.</p> <p>4. Possono intervenire anche i coobbligati, i</p>

<p>inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.</p> <p>3. Almeno dieci giorni prima della data stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti.</p> <p>4. Il commissario giudiziale dà comunicazione a mezzo posta elettronica certificata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.</p> <p>5. Fino a cinque giorni prima della data stabilita per il voto dei creditori sono ammesse repliche.</p> <p>6. I provvedimenti del giudice delegato, pronunciati anche ai sensi dell'articolo seguente, sono comunicati a mezzo posta elettronica certificata al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati.</p> <p>7. Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale, ovvero utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura dal Ministero della Giustizia o, in difetto, da soggetti terzi di comprovata affidabilità. In ogni caso tutti i dati sono di proprietà del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.</p> <p>8. Con successivo decreto, di natura non regolamentare, anche in deroga a quanto stabilito dal presente articolo e dall'articolo 115, il Ministro della Giustizia stabilisce e aggiorna le modalità tecniche di svolgimento del procedimento e di manifestazione del voto.</p>	<p>fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.</p> <p>Art. 175. (Discussione della proposta di concordato).</p> <p>1. Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma quarto.</p> <p>2. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti. Quando il tribunale ha disposto che l'adunanza sia svolta in via telematica, la discussione sulla proposta del debitore e sulle eventuali proposte concorrenti è disciplinata con decreto, non soggetto a reclamo, reso dal giudice delegato almeno dieci giorni prima dell'adunanza.</p> <p>3. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti.</p> <p>4. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito.</p>
<p>Articolo 113 Ammissione provvisoria dei crediti contestati</p> <p>1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio.</p> <p>2. I creditori esclusi possono proporre opposizione alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle</p>	<p>Articolo 176. Ammissione provvisoria dei crediti contestati.</p> <p>1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi.</p> <p>2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.</p>

<p>maggioranze.</p> <p>Articolo 114 Maggioranza per l'approvazione del concordato</p> <p>1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto.</p> <p>2. Il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è riportata anche nel maggior numero di classi. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al secondo comma dell'articolo 115, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata con le modalità previste dal decreto stesso. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma.</p> <p>3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.</p> <p>4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.</p> <p>5. I creditori muniti di diritto di prelazione il cui pagamento è dilazionato per oltre un anno dalla data di presentazione della domanda di concordato votano per l'intero ammontare del loro credito.</p> <p>6. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o</p>	<p>Articolo. 177. (Maggioranza per l'approvazione del concordato).</p> <p>1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi. Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto con le modalità previste dal predetto articolo..28 In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma</p> <p>2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.</p> <p>3. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.</p> <p>4. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato</p>
--	--

<p>aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi. Sono in conflitto d'interessi i creditori portatori di un interesse in conflitto con il miglior soddisfacimento dei creditori, fatte salve le cause legittime di prelazione.</p> <p>7. Il creditore che propone il concordato può votare soltanto se nella proposta è previsto il suo classamento. La medesima regola opera per le società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile.</p>	
<p>Articolo 115 Adesioni alla proposta di concordato 1. All'esito della votazione per via telematica è redatto dal commissario giudiziale apposito verbale in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Al verbale è allegata, anche su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti. 2. Il verbale è depositato in cancelleria il giorno successivo alla votazione.</p>	<p>Articolo 178. (Adesioni alla proposta di concordato). 1. Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. 2. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. 3. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice delegato, dal commissario e dal cancelliere. 4. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere tutte le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni, dandone comunicazione agli assenti. 5. I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale.</p>
<p>Articolo 116 Mancato raggiungimento delle maggioranze Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 53, secondo comma.</p>	<p>Articolo 179. Mancata approvazione del concordato. 1. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'art. 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma. 2. <i>Omissis</i></p>
<p>Sezione VI Omologazione del concordato preventivo</p>	
<p>Articolo 117 Giudizio di omologazione. Mutamento condizioni di fattibilità del piano. 1. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui al primo comma per modificare il voto. 2. Se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che</p>	<p>Articolo 179 comma 2 2. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto.</p> <p>Articolo 180. Giudizio di omologazione. 1. Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato</p>

<p>rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.</p> <p>3. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo</p> <p>4. Se un creditore appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.</p>	<p>riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.</p> <p>2. Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.</p> <p>3. Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.</p> <p>4. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.</p> <p>5. Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.</p> <p>6. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.</p> <p>7. Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.</p>
<p>Articolo 118 Chiusura della procedura La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 52.</p>	<p>Articolo 181. (Chiusura della procedura). La procedura di concordato preventivo si chiude con il decreto di omologazione ai sensi dell'articolo 180. L'omologazione deve intervenire nel termine di nove mesi dalla presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 161; il termine può essere prorogato per una sola volta dal tribunale di sessanta giorni.</p>

<p>Articolo 119 Cessioni dei beni</p> <p>1. Se il concordato prevede la cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita</p> <p>2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 18 delle disposizioni di attuazione del Codice e 131, 139, 141, 142 e 236 in quanto compatibili.</p> <p>3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 143 e 145, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.</p> <p>4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli sulle vendite della liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.</p> <p>5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori a mezzo posta elettronica certificata e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.</p>	<p>Articolo 182 (Cessioni).</p> <p>1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.</p> <p>2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.</p> <p>3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.</p> <p>4. Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.</p> <p>5. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.³²</p> <p>6. Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma.</p>
<p>Articolo 120. Azione di responsabilità in caso di cessione dei beni</p> <p>1. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. È inopponibile nei confronti del liquidatore e dei creditori sociali l'esclusione dalla cessione da parte della società concordataria dell'azione sociale di responsabilità.</p> <p>2. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2394 del codice civile.</p>	
<p>Articolo 121 Trasformazione, fusione o scissione</p>	

<p>Se la proposta prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata solo con l'opposizione all'omologazione. Nelle medesime forme sono proposte le opposizioni dei creditori. Gli effetti di tali operazioni, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-bis, comma primo, 2504-quater, comma secondo, e 2506-ter, comma quinto, del codice civile. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.</p>	
<p>Articolo 122 Effetti del concordato per i creditori</p> <p>1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.</p> <p>2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia e salvo patto contrario, continuano a rispondere per tale diverso titolo.</p>	<p>Articolo 184. Effetti del concordato per i creditori.</p> <p>1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.</p> <p>2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.</p>
<p>Articolo 123 Esecuzione del concordato</p> <p>1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.</p> <p>2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.</p> <p>3. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non si è attivato per compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, ne riferisce senza indugio al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, ove l'inadempimento o ritardo possa essere di pregiudizio ai creditori, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a porre in essere in luogo del debitore gli atti a questo richiesti.</p> <p>4. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.</p> <p>5. Nel caso di proposta di concordato presentata da uno o più creditori, costoro, dopo l'omologazione, possono denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore. La denuncia è proposta con ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale. Con la denuncia i ricorrenti possono chiedere al tribunale di attribuire al commissario i</p>	<p>Articolo 185. (Esecuzione del concordato).</p> <p>1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori.</p> <p>2. Si applica il secondo comma dell'art. 136.</p> <p>3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.</p> <p>4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.</p> <p>5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.</p>

<p>poteri necessari per provvedere ai sensi del terzo comma e, occorrendo, revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziario. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.</p> <p>6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Ove nomini un amministratore giudiziario, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, qualora la proposta preveda un aumento del capitale sociale della società debitrice, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di aumento del capitale sociale e l'esercizio del diritto di voto nella stessa per le azioni o quote facenti capo al socio di maggioranza. Le deliberazioni che non sono state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al tribunale che ha omologato il concordato. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2378-ter e l'art. 2479-ter del codice civile. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario.</p> <p>7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove opportuno il notaio rogante l'atto di trasferimento.</p> <p>8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.</p>	<p>6. Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentito in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi inclusi, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti</p>
<p>Articolo 124 Risoluzione del concordato</p> <p>1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, ove richiesto da un creditore, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.</p> <p>2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante.</p> <p>3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento o ritardo ha scarsa importanza.</p> <p>4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.</p> <p>5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.</p> <p>6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 44 e 45.</p>	<p>Articolo 186. Risoluzione e annullamento del concordato.</p> <p>1. Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.</p> <p>2. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.</p> <p>3. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.</p> <p>4. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.</p> <p>5. Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.</p>
<p>Articolo 125 Annullamento del concordato</p> <p>1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero</p>	<p>Articolo 138. Annullamento del concordato.</p> <p>1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il</p>

<p>sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.</p> <p>2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.</p> <p>3. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 44 e 45.</p>	<p>passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non e' ammessa alcuna altra azione di nullita'. Si procede a norma dell'articolo 137.</p> <p>2.La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva. Essa e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18.</p> <p>3. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO V LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE CAPO I Imprenditori individuali e società SEZIONE I Organi preposti alla liquidazione giudiziale</p>	
<p>Articolo 126 Presupposti della liquidazione giudiziale Sono soggetti alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale gli imprenditori che non presentano il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4 e che siano in stato di insolvenza.</p>	
<p>Articolo 127 Poteri del tribunale concorsuale</p> <p>1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è investito dell'intera procedura e:</p> <p>a) provvede alla nomina e alla revoca degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;</p> <p>b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;</p> <p>c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.</p> <p>2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che sia diversamente disposto.</p>	<p>Articolo 23. Poteri del tribunale fallimentare.</p> <p>1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.</p> <p>2. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.</p>
<p>Articolo 128 Poteri del giudice delegato</p> <p>1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:</p> <p>a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;</p> <p>b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;</p> <p>c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;</p> <p>d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle</p>	<p>Articolo 25. Poteri del giudice delegato.</p> <p>1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:</p> <p>1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale e' richiesto un provvedimento del collegio;</p> <p>2) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;</p> <p>3) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;</p> <p>4) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito</p>

<p>persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura;</p> <p>e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;</p> <p>f) fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 133, autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, nei limiti di ciascun grado di giudizio;</p> <p>g) su proposta del curatore, designa gli arbitri che spetta al medesimo curatore nominare;</p> <p>h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del Capo III.</p> <p>i) quando ne ravvisa l'opportunità, dispone che il curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 135, prescrivendone le modalità.</p> <p>2. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato, né far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.</p> <p>3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.</p>	<p>alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento;</p> <p>5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;</p> <p>6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo curatore;</p> <p>7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;</p> <p>8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.</p> <p>2. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.</p> <p>3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.</p>
<p>Articolo 129 Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale</p> <p>1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione e comunque entro quello di novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.</p> <p>2. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale; 2) le generalità, il codice fiscale e il domicilio digitale del ricorrente e del suo eventuale procuratore; 3) l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni; 4) l'indicazione dei mezzi di prova dedotti e dei documenti prodotti. <p>3. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.</p> <p>4. Il presidente del tribunale o della corte di appello con decreto designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.</p> <p>5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.</p>	<p>Articolo 26. Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale.</p> <p>1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.</p> <p>2. Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.</p> <p>3. Il reclamo è proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.</p> <p>4. Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non può più proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.</p> <p>5. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.</p> <p>6. Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:</p>

<p>6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.</p> <p>7. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente l'indicazione delle proprie generalità, del codice fiscale e del domicilio digitale, del suo eventuale procuratore, nonché l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.</p> <p>8. Ogni altro interessato può intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma precedente.</p> <p>9. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore.</p> <p>10. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato, confermando, modificando o revocando il provvedimento reclamato.</p>	<p>1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;</p> <p>2) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;</p> <p>3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;</p> <p>4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.</p> <p>7. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.</p> <p>8. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.</p> <p>9. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.</p> <p>10. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.</p> <p>11. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.</p> <p>12. All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.</p> <p>13. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato.</p>
<p>Articolo 130 Nomina del curatore</p> <p>1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, secondo i requisiti per la nomina agli incarichi di custodia e controllo nelle procedure di cui all'articolo 18 delle disposizioni di attuazione del presente Codice.</p> <p>2. Nei casi in cui l'apertura della liquidazione giudiziale sia dichiarata dalla corte di appello in accoglimento del reclamo previsto dall'articolo 54 o si faccia luogo a sostituzione, per revoca o altra causa, lo stesso tribunale provvede con decreto.</p>	<p>Articolo 27. Nomina del curatore.</p> <p>1. Il curatore è nominato con la sentenza di fallimento, o in caso di sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale.</p>
<p>Articolo 18 disp. attuazione Requisiti per la nomina agli incarichi di custodia e controllo nelle procedure</p> <p>1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, custode giudiziale nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza:</p> <p>a) iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;</p>	<p>Articolo 28. (Requisiti per la nomina a curatore). Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:</p> <p>a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;</p> <p>b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a).</p>

<p>b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;</p> <p>c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.</p> <p>2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore o custode giudiziale il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.</p> <p>3. Il curatore, il commissario giudiziale, il liquidatore e il custode giudiziale sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:</p> <p>a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 16bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228;</p> <p>b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;</p> <p>c) delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta.</p>	<p>In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;</p> <p>c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.</p> <p>2. Non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.</p> <p>Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma.</p> <p>È istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.</p>
<p>Articolo 131 Accettazione del curatore</p> <p>1. Il curatore deve, entro il secondo giorno successivo alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione. In caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.</p> <p>2. Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero.</p>	<p>Articolo 29. Accettazione del curatore.</p> <p>1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, far pervenire al giudice delegato la propria accettazione.</p> <p>2. Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.</p>
<p>Articolo 132 Qualità di pubblico ufficiale</p> <p>1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.</p>	<p>Articolo 30. Qualità di pubblico ufficiale.</p> <p>1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale</p>
<p>Articolo 133 Gestione della procedura</p> <p>1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura rientranti nell'ambito delle sue funzioni sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori.</p> <p>2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che nei</p>	<p>Articolo 31. Gestione della procedura.</p> <p>1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.</p> <p>2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in</p>

<p>procedimenti di accertamento dei crediti e dei diritti mobiliari e immobiliari dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale e in quelli disciplinati dagli articoli 129, 139 e 211.</p> <p>3. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale.</p>	<p>materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.</p> <p>3. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano il fallimento.</p>
<p>Articolo 134 Esercizio delle attribuzioni del curatore</p> <p>1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 203, 205, 208, 210 e 218 L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.</p> <p>2. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.</p>	<p>Articolo 32. Esercizio delle attribuzioni del curatore.</p> <p>1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e puo' delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, e' detratto dal compenso del curatore.</p> <p>2. Il curatore puo' essere autorizzato dal comitato dei creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua responsabilita'. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.</p>
<p>Articolo 135 Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore</p> <p>1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato una prima relazione sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza ed alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.</p> <p>3. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 53, comma 3, lettera c), il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 53, comma 3, lettera f), procede, previa autorizzazione del giudice delegato, ad acquisire:</p> <p>a) le informazioni risultanti dalle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;</p> <p>b) le informazioni risultanti dalla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e copia degli stessi;</p> <p>c) l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n.122 e successive modificazioni;</p> <p>c) la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai</p>	<p>Articolo 33. Relazione al giudice e rapporti riepilogativi.</p> <p>1. Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale.</p> <p>2. Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche prima del termine suddetto.</p> <p>3. Se si tratta di società, la relazione deve esporre i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società.</p> <p>4. Il giudice delegato ordina il deposito della relazione in cancelleria, disponendo la segretezza delle parti relative alla responsabilità penale del fallito e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della procedura e che investano la sfera personale del fallito. Copia della relazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al pubblico ministero.</p> <p>5. Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni</p>



rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere ad altre pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.

4. Entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, il curatore, compiute tutte le verifiche a tal fine necessarie anche con l'ausilio di un coadiutore retribuito nei casi di particolare complessità, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del manifestarsi dell'insolvenza del debitore nonché alla responsabilità del debitore o di terzi, comprensiva di tutti gli elementi informativi acquisiti e rilevanti ai fini delle indagini preliminari in sede penale con riferimento ai reati di cui al Titolo IX.

5. Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, nonché dei soci e di terzi. Se la società o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società o enti, allegando le informazioni raccolte sulle responsabilità di questi ultimi, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.

6. Nel caso in cui non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 214 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia entro cinque giorni al pubblico ministero.

8. Il giudice delegato dispone la segretezza delle parti delle relazioni contenenti informazioni riguardanti la responsabilità penale del debitore, degli amministratori, degli organi di controllo e di terzi nonché le circostanze estranee agli interessi della procedura o che investano la sfera personale del debitore

9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al

raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto e' trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, e' trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

<p>debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.</p> <p>Articolo 136 Deposito delle somme riscosse</p> <p>1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate senza indugio sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.</p> <p>2. Il mancato tempestivo deposito è valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore.</p> <p>3. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione "Fondo unico giustizia" del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a.</p> <p>4. Il mandato è trasmesso telematicamente al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La trasmissione telematica è oggetto di disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che ne stabilisce modalità, condizioni e limiti.</p>	<p>Art. 34. Deposito delle somme riscosse.</p> <p>1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l'integrità del capitale.</p> <p>2. La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.</p> <p>3. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato.</p>
<p>Articolo 137 Integrazione dei poteri del curatore</p> <p>1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.</p> <p>2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.</p> <p>3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 218, comma 8.</p> <p>4. Il limite di cui al terzo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.</p>	<p>Articolo 35. Integrazione dei poteri del curatore.</p> <p>1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori.</p> <p>2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.</p> <p>3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'art. 104-ter, comma ottavo.</p> <p>4. Il limite di cui al secondo comma può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.</p>
<p>Articolo 138 Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore</p> <p>1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato decide sul reclamo, sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio, entro quindici giorni dal deposito del ricorso.</p> <p>2. Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.</p> <p>3. Contro il decreto del giudice delegato può essere</p>	<p>Articolo 36. Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori.</p> <p>1. Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.</p> <p>2. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della</p>

<p>proposto il reclamo previsto dall'articolo 129.</p>	<p>comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.</p> <p>3. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.</p>
<p>Articolo 139 Revoca del curatore</p> <p>1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato, su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.</p> <p>2. Il tribunale provvede sentiti il curatore e il comitato dei creditori.</p> <p>3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall'articolo 129. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.</p>	<p>Articolo 37. Revoca del curatore.</p> <p>1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.</p> <p>2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.</p> <p>3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.</p>
<p>Articolo 140 Sostituzione del curatore</p> <p>1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta, provvede alla nomina del nuovo curatore.</p> <p>2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli i cui titolari si trovino in conflitto di interessi.</p>	<p>Articolo 37-bis. Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori.</p> <p>1. Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'art. 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.</p> <p>2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.</p> <p>3. Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'art. 41, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.</p>
<p>Articolo 141 Responsabilità del curatore</p> <p>1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta</p>	<p>Articolo 38. Responsabilità del curatore.</p> <p>1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta</p>



<p>dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Ogni annotazione è firmata digitalmente dal curatore, che vi appone altresì la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.</p> <p>2. Il curatore tiene la contabilità dell'impresa secondo le regole del codice civile, applicando, in quanto compatibili, i principi contabili inerenti all'attività in svolgimento.</p> <p>3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa l'autorizzazione del giudice delegato.</p> <p>4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonché al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 238, secondo comma, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 236, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale può presentare osservazioni e contestazioni</p>	<p>dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione.</p> <p>2. Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori.</p> <p>3. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116.</p>
<p>Articolo 142 Compenso del curatore</p> <p>1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati su sua istanza e con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, previa relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia che, per il caso di esercizio provvisorio, tengono conto degli eventuali utili e degli effetti conservativi realizzati.</p> <p>2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 238, secondo comma. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.</p> <p>3. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.</p> <p>4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione</p>	<p>Articolo 39. (Compenso del curatore).</p> <p>1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.</p> <p>2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi.</p> <p>3. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.</p> <p>4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.</p>

<p>penale.</p> <p>Articolo 143 Nomina del comitato</p> <p>1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenendo conto della disponibilità ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall'articolo seguente, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.</p> <p>2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.</p> <p>3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.</p> <p>4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dal primo e dal secondo comma.</p> <p>5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al giudice delegato.</p> <p>6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.</p> <p>7. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.</p> <p>8. Se la procedura appare poco complessa in relazione al presumibile ammontare dell'attivo e alla qualità del medesimo, nonché al numero dei creditori, può essere omessa la nomina del comitato dei creditori e, nei casi in cui è previsto l'interpello del comitato, i creditori sono invitati a esprimersi singolarmente, anche in via telematica. In tal caso, la mancata espressione del parere equivale a parere favorevole.</p>	<p>Articolo 40. Nomina del comitato.</p> <p>1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla base delle risultanze documentali, sentiti il curatore e i creditori che, con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente, hanno dato la disponibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno segnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti. Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.</p> <p>2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti ed avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.</p> <p>3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.</p> <p>4. La sostituzione dei membri del comitato avviene secondo le modalità stabilite nel secondo comma.</p> <p>5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione, anche per via telematica, della nomina da parte dei suoi componenti, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore ed anche prima della elezione del suo presidente.</p> <p>6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di interessi si astiene dalla votazione.</p> <p>7. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare in tutto o in parte l'espletamento delle proprie funzioni ad uno dei soggetti aventi i requisiti indicati nell'articolo 28, previa comunicazione al giudice delegato.</p>
<p>Articolo 144 Sostituzione dei componenti del comitato dei creditori</p> <p>1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo che precede. Il giudice delegato provvede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo precedente.</p> <p>2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.</p>	<p>Articolo 37-bis. Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori.</p> <p>1. Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutività dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'art. 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede</p>

<p>3. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.</p>	<p>alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.</p> <p>2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.</p> <p>3. Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la maggioranza di quelli ammessi, indipendentemente dall'entità dei crediti vantati, possono stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di cui all'art. 41, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.</p>
<p>Articolo 145 Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti</p> <p>1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore e, nei casi previsti dalla legge, ne autorizza gli atti. Esprime pareri nei casi previsti dalla legge o su richiesta del tribunale o del giudice delegato. Le sue deliberazioni sono concisamente motivate.</p> <p>2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.</p> <p>3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.</p> <p>4. In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.</p> <p>5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui al comma precedente gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l'autorizzazione del giudice delegato.</p> <p>6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui al terzo comma dell'articolo precedente.</p> <p>7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.</p> <p>8. L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.</p>	<p>Articolo 41. Funzioni del comitato.</p> <p>1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.</p> <p>2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi componenti.</p> <p>3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo elettronico o telematico, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.</p> <p>4. In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.</p> <p>5. Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al fallito.</p> <p>6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'art. 37-bis, terzo comma.</p> <p>7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'art. 2407, primo e terzo comma, del codice civile.</p> <p>8. L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.</p>
<p>Articolo 146 Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori</p> <p>1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato</p>	<p>Articolo 36. Reclamo contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori.</p>

<p>dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.</p> <p>2. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 129.</p>	<p>1. Contro gli atti di amministrazione del curatore, contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro interessato possono proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge, entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide con decreto motivato, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.</p> <p>2. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame.</p> <p>3. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento della autorità giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.</p>
<p style="text-align: center;">Sezione II</p> <p>Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore</p>	<p style="text-align: center;">Capo III</p> <p>Degli effetti del fallimento</p> <p style="text-align: center;">Sezione I</p> <p>Degli effetti del fallimento per il fallito</p>
<p>Articolo 147 Beni del debitore</p> <p>1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni.</p> <p>2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per il loro acquisto e la loro conservazione.</p> <p>3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, se costituito, o del giudice delegato, può rinunciare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che a costui pervengono durante la procedura, qualora il loro presumibile valore di realizzo risulta inferiore ai costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione.</p>	<p>Articolo 42. Beni del fallito.</p> <p>1. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento.</p> <p>2. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.</p> <p>3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.</p>
<p>Articolo 148 Rapporti processuali</p> <p>1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.</p> <p>2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di carattere penale a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.</p> <p>3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da</p>	<p>Articolo 43. (Rapporti processuali).</p> <p>1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.</p> <p>2. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.</p> <p>3. L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.</p> <p>4. Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette</p>

<p>quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.</p>	<p>annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.</p>
<p>Articolo 149 Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale 1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.</p>	<p>Articolo 44. Atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento. 1. Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. 2. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. 3. Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma.</p>
<p>Articolo 150 Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale 1. Salvo che la legge disponga diversamente, le formalità necessarie per rendere opponibili ai terzi gli atti e le domande giudiziali, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.</p>	<p>Articolo 45. Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento. 1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori.</p>
<p>Articolo 151 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale 1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale: 1) i beni e i diritti di natura strettamente personale; 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia, che sono fissati dal giudice delegato, su istanza del debitore, sentiti il curatore e il comitato dei creditori; 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile; 4) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.</p>	<p>Articolo 46. Beni non compresi nel fallimento. 1. Non sono compresi nel fallimento: 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale; 2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia; 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile; 5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. 2. I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.</p>
<p>Articolo 152 Alimenti ed abitazione del debitore 1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. 2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione. Le controversie concernenti l'applicazione di questa disposizione sono decise dal giudice delegato, sentiti il curatore, il comitato dei</p>	<p>Articolo 47. Alimenti al fallito e alla famiglia. 1. Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia. 2. La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.</p>

creditori e il debitore.	
Articolo 153 Corrispondenza diretta al debitore 1 Il debitore, se persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale. 2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.	Articolo 48. Corrispondenza diretta al fallito. 1. Il fallito persona fisica e' tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. 2. La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica e' consegnata al curatore.
Articolo 154 Obblighi del debitore 1. Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento. 2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori. 3. In caso di legittimo impedimento o altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.	Articolo 49. Obbligo del fallito. 1. L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio. 2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori. 3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.
Sezione III	Sezione II
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori	Degli effetti del fallimento per i creditori
Articolo 155 Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali 1. Salvo che sia diversamente disposto della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, nemmeno per crediti sorti nel corso di quest'ultima.	Articolo 51. Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali. 1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento..
Articolo 156 Concorso dei creditori 1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. 2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile o esentato dal divieto di cui all'articolo precedente, e ogni diritto sui beni compresi nella procedura deve essere accertato secondo le norme del Capo V, salvo che la legge disponga diversamente.	Articolo 52. Concorso dei creditori. 1. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito. 2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge. 3. Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51.
Articolo 157 Creditori muniti di pegno o assistiti da taluni privilegi speciali mobiliari 1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con la relativa prelazione, secondo le disposizioni dei	Articolo 53. Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili. 1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione. 2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore

<p>commi seguenti.</p> <p>2. Il giudice delegato, sentito il curatore e il comitato dei creditori, può autorizzare il creditore pignoratizio o privilegiato a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, che ne abbia fatto istanza, a procedere alla vendita dei beni oggetto della prelazione, stabilendone il tempo e le modalità nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 221, e può anche assegnare al creditore i beni stessi, stabilendone il valore, previa, in entrambi i casi, la loro stima, se non palesemente superflua.</p> <p>3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima è superiore all'importo del credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne versa al curatore l'eccedenza.</p> <p>4. Nel caso in cui non adotti i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, può autorizzare il curatore ad acquisire i beni oggetto della prelazione e a procedere alla loro vendita secondo le modalità previste dall'articolo 221, pagando al creditore pignoratizio o privilegiato il loro controvalore o, se minore, il ricavato della vendita, al netto delle spese, nei limiti dell'importo del credito ammesso al passivo con prelazione.</p>	<p>e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell'art. 107.</p> <p>3. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente</p>
<p>Articolo 158 Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo</p> <p>1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.</p> <p>2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.</p> <p>3. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855 del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto e anche se parzialmente.</p> <p>4. La prelazione si estende alle spese dell'ammissione del credito al passivo della</p>	<p>Articolo 54. Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo.</p> <p>1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.</p> <p>2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.</p> <p>3. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.</p>

<p>liquidazione giudiziale, nei limiti di quelle ordinariamente occorrenti.</p> <p>5. Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell'iscrizione e della rinnovazione dell'ipoteca.</p> <p>6. Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, della conservazione e della vendita del pegno e del bene oggetto del privilegio, nonché alle spese dell'individuazione e della consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.</p>	
<p>Articolo 159 Crediti pecuniari</p> <p>1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero della successiva fase in cui sono proseguiti i giudizi e le attività a norma dell'articolo 239, fatto salvo quanto disposto dall'articolo precedente per i crediti garantiti da pegno, ipoteca o privilegio.</p> <p>2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 209, 232 e 233. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.</p>	<p>Articolo 55. Effetti del fallimento sui debiti pecuniari.</p> <p>1. La dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell'articolo precedente.</p> <p>2. I debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento.</p> <p>3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli artt. 96, 113 e 113-bis. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono farsi valere contro il fallito, se non previa escussione di un obbligato principale.</p>
<p>Articolo 160 Compensazione</p> <p>1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale, soltanto dopo che sono stati ammessi al passivo.</p> <p>2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.</p>	<p>Articolo 56. Compensazione in sede di fallimento.</p> <p>1. I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.</p> <p>2. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.</p>
<p>Articolo 161 Crediti infruttiferi</p> <p>I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall'articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.</p>	<p>Articolo 57. Crediti infruttiferi.</p> <p>1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del cinque per cento all'anno, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.</p>
<p>Articolo 162 Obbligazioni ed altri titoli di debito</p> <p>I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è</p>	<p>Articolo 58. Obbligazioni e titoli di debito.</p> <p>1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è</p>

<p>previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.</p>	<p>previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.</p>
<p>Articolo 163 Crediti non pecuniari I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>Articolo 59. Crediti non pecuniari. 1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data della dichiarazione di fallimento.</p>
<p>Articolo 164 Rendita perpetua e rendita vitalizia 1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile. 2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>Articolo 60. Rendita perpetua e rendita vitalizia. 1. Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile. 2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.</p>
<p>Articolo 165 Creditore di più coobbligati solidali 1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento. 2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.</p>	<p>Articolo 61. Creditore di più coobbligati solidali. 1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento. 2. Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.</p>
<p>Articolo 166 Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto 1. Il creditore che, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa. 2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata. 3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.</p>	<p>Articolo 62. Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto. 1. Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa. 2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata. 3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.</p>
<p>Articolo 167 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia 1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno. 2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.</p>	<p>Articolo 63. Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia. 1. Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno. 2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.</p>
Sezione V	Sezione III

Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori	Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori
<p>Articolo 168 Atti a titolo gratuito</p> <p>1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.</p> <p>2. I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale. Contro la trascrizione ogni interessato può proporre reclamo a norma dell'articolo 129.</p>	<p>Articolo 64. (Atti a titolo gratuito).</p> <p>Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.</p> <p>I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36.</p>
<p>Articolo 169 Pagamenti di crediti non scaduti e postergati</p> <p>1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.</p> <p>2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore.</p> <p>3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche ai finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.</p>	<p>Articolo 65. Pagamenti.</p> <p>1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.</p> <p>Articolo 2467, comma 1 c.c. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.</p>
<p>Articolo 170 Azioni previste dal codice civile contro gli atti pregiudizievoli ai creditori</p> <p>1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.</p> <p>2. L'azione si propone dinanzi al tribunale concorsuale, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.</p>	<p>Articolo 66. Azione revocatoria ordinaria.</p> <p>1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.</p> <p>2. L'azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare, sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.</p>
<p>Articolo 171 Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie</p> <p>1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:</p> <p>1) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;</p> <p>2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed</p>	<p>Articolo 67. Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie.</p> <p>1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:</p> <p>1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;</p> <p>2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi</p>



esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.

2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.

3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;

c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;

d) gli atti compiuti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano debitamente attestato di cui all'articolo 60 o di cui all'articolo 288 e in esso adeguatamente indicati; l'esclusione opera altresì con riguardo all'azione revocatoria anche ordinaria; l'esclusione non si applica in caso di attestazione falsa o di dolo o colpa grave dell'attestatore, in caso di dolo o colpa grave del debitore, nel caso in cui al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia sia manifesto lo scostamento tra gli obiettivi del piano e la situazione in atto;

e) gli atti compiuti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore in esecuzione del concordato preventivo e dell'accordo di ristrutturazione omologato, e in essi

normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.

3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;

c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado; ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;

<p>adeguatamente indicati, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente compiuti, eseguiti o costituite dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione; l'esclusione opera altresì con riguardo all'azione revocatoria anche ordinaria;</p> <p>f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati;</p> <p>g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste dal presente Codice.</p> <p>4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.</p>	<p>e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;</p> <p>f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;</p> <p>g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.</p> <p>4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.</p>
<p>Articolo 172 Patrimoni destinati ad uno specifico affare</p> <p>1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.</p>	<p>Articolo 67-bis. Patrimoni destinati ad uno specifico affare.</p> <p>1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.</p>
<p>Articolo 173 Pagamento di cambiale scaduta</p> <p>In deroga a quanto disposto dall'articolo 170, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.</p>	<p>Articolo 68. Pagamento di cambiale scaduta.</p> <p>1. In deroga a quanto disposto dall'art. 67, secondo comma, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.</p>
<p>Articolo 174 Atti compiuti tra coniugi</p> <p>Gli atti previsti dall'articolo 171, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.</p>	<p>Articolo 69. Atti compiuti tra coniugi.</p> <p>1. Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi più di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.</p>
<p>Articolo 175 Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia esercitabili solo dal curatore</p> <p>Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate</p>	<p>Articolo 69-bis. Decadenza dall'azione e computo dei termini</p> <p>1. Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre</p>

<p>nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.</p>	<p>anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto. 2. Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.</p>
<p>Articolo 176 Effetti della revocazione 1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione. 2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito. 3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.</p>	<p>Articolo 70. Effetti della revocazione. 1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione. 2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto e' ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito. 3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale e' provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.</p>
<p>Sezione V</p>	<p>Sezione IV</p>
<p>Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti</p>	<p>Degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti</p>
<p>Articolo 177 Contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti 1. Quando non diversamente stabilito dai successivi articoli di questa Sezione e da quelli che disciplinano l'esercizio provvisorio dell'impresa del debitore, se un contratto è pendente al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale, la sua esecuzione rimane sospesa fino a quando il curatore dichiara di sciogliersi dal medesimo, ovvero, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. 2. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. 3. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. 4. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione</p>	<p>Articolo 72. Rapporti pendenti. 1. Se un contratto e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, e' dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. 2. Il contraente puo' mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. 3. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'art. 72-bis. 4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.</p>

<p>giudiziale il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.</p> <p>5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo III.</p> <p>6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di uno o più dei contraenti.</p>	<p>5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima del fallimento nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.</p> <p>6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.</p> <p>7. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.</p> <p>8. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado, ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente.</p>
<p>Articolo 178 Contratti preliminari</p> <p>1. Fatto salvo quanto disposto dai commi seguenti, le disposizioni del precedente articolo si applicano anche al contratto preliminare.</p> <p>2. Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, ma lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta.</p> <p>3. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo seguente, il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile non si scioglie se ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini</p>	<p>Articolo 72. Rapporti pendenti</p> <p>3. La disposizione di cui al primo comma si applica anche al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'art. 72-bis</p> <p>7. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.</p> <p>8. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado, ovvero un immobile ad uso non abitativo</p>

<p>entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della sua trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura.</p> <p>5. Nei casi previsti dal comma precedente, l'immobile è trasferito e consegnato nello stato in cui si trova al promissario acquirente, senza che a quest'ultimo sia consentito di far valere altro diritto che quello di essere ammesso al passivo della liquidazione giudiziale, con il privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile, per l'importo corrispondente all'eventuale eccedenza degli acconti da lui pagati in esecuzione del contratto preliminare rispetto al valore dell'immobile trasferitogli. Se invece il valore dell'immobile è superiore a quello degli acconti pagati dal promissario acquirente, quest'ultimo è tenuto a pagare la differenza al curatore.</p>	<p>destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente.</p>
<p>Articolo 179 Contratti relativi a immobili da costruire I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.</p>	<p>Articolo 72-bis. Contratti relativi ad immobili da costruire. 1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto..</p>
<p>Articolo 180 Contratti di carattere personale 1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi. 2. Ai fini di cui al precedente comma, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale ne è stata un motivo determinante.</p>	
<p>Articolo 181 Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare 1. L'apertura della liquidazione giudiziale della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione</p>	<p>Articolo 72-ter. Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare. 1. Il fallimento della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione.</p>

<p>dell'operazione. 105</p> <p>2. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, assumendo tutti i relativi obblighi.</p> <p>3. Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l'operazione, in proprio o con affidamento a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.</p> <p>4. Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.</p> <p>5. Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.</p>	<p>2. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società assumendone gli oneri relativi.</p> <p>3. Ove il curatore non subentri nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, di realizzare o di continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo del fallimento in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.</p> <p>4. Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.</p> <p>5. Qualora, nel caso di cui al primo comma, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste nel secondo e nel terzo comma, si applica l'articolo 2447-decies, sesto comma, del codice civile.</p>
<p>Articolo 182 Locazione finanziaria</p> <p>1. Nel caso in cui il contratto di locazione finanziaria si sciolga a norma dell'articolo 177 in conseguenza dell'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 171, terzo comma, lettera a).</p> <p>2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta in sede di verifica del credito e salvo conguaglio in sede di riparto da determinare secondo il ricavato effettivo.</p> <p>3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.</p>	<p>Articolo 72-quater. Locazione finanziaria.</p> <p>1. Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'art. 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto.</p> <p>2. In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'art. 67, terzo comma, lettera a).</p> <p>3. Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.</p> <p>4. In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.</p>
<p>Articolo 183 Vendita con riserva di proprietà</p> <p>1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le</p>	<p>Articolo 73. Vendita con riserva di proprietà'.</p> <p>1 Nella vendita con riserva di proprietà', in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un</p>

<p>rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che può essere compensato con il credito di restituzione delle rate pagate.</p> <p>2. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.</p>	<p>equo compenso per l'uso della cosa.</p> <p>2. Il fallimento del venditore non è causa di scioglimento del contratto.</p>
<p>Articolo 184 Contratti ad esecuzione continuata o periodica</p> <p>1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>2. Per il prezzo non pagato delle consegne avvenute e dei servizi erogati in precedenza l'altra parte può chiedere di essere ammessa al passivo della procedura</p>	<p>Articolo 74. Contratti ad esecuzione continuata o periodica.</p> <p>1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.</p>
<p>Articolo 185 Restituzione di cose non pagate</p> <p>Se la cosa mobile oggetto della vendita il cui prezzo non è stato ancora pagato è già stata spedita al compratore prima dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di quest'ultimo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, purché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.</p>	<p>Articolo 75. Restituzione di cose non pagate.</p> <p>1. Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima della dichiarazione di fallimento di questo, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, purché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.</p>
<p>Articolo 186 Contratto di borsa a termine</p> <p>1. Il contratto a termine concluso, anteriormente alla data di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, in una delle sedi di negoziazione previste nella Parte III, Titolo I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, se il termine scade dopo detta data, si scioglie a decorrere dalla stessa.</p> <p>2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura è versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale risulta in posizione a credito; essa è ammessa al passivo della procedura nel caso contrario.</p>	<p>Articolo 76. Contratto di borsa a termine.</p> <p>1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario.</p>
<p>Articolo 187 Associazione in partecipazione</p> <p>1. L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante.</p> <p>2. L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito alla restituzione di quella parte dei suoi conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico.</p> <p>3. Se l'importo delle perdite a suo carico supera quello dei conferimenti che devono essergli restituiti,</p>	<p>Articolo 77. Associazione in partecipazione.</p> <p>1. La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.</p> <p>2. L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.</p> <p>3. Nei suoi confronti è applicata la procedura</p>

<p>l'associato è tenuto a versare la differenza al curatore della liquidazione giudiziale aperta nei confronti dell'associante. Nei suoi confronti Nei suoi confronti può essere emesso il decreto previsto dall'articolo 265..</p>	<p>prevista dall'art. 150.</p>
<p>Articolo 188 Conto corrente, mandato, commissione 1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti. 2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario. 3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per l'attività compiuta dopo l'apertura della procedura è soddisfatto in prededuzione.</p>	<p>Articolo 78. Conto corrente, mandato, commissione. 1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti. 2. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario. 3. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento.</p>
<p>Articolo 189 Contratto di affitto di azienda 1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale. 2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 104-bis 217. 3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'affittuario, il curatore può in qualunque tempo, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.</p>	<p>Articolo 79. Contratto di affitto d'azienda. 1. Il fallimento non e' causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato dall'articolo 111, n. 1.</p>
<p>Articolo 190 Contratto di locazione di immobili 1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto. 2. Qualora, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura, può, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall'apertura</p>	<p>Articolo 80. Contratto di locazione di immobili. 1. Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto. 2. Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento. 3. In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per</p>

<p>della procedura.</p> <p>3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.</p>	<p>l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.</p> <p>4. Il credito per l'indennizzo e' soddisfatto in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.</p>
<p>Articolo 191 Contratto di appalto</p> <p>1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale di una delle parti, se il curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.</p> <p>2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente consenta la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme speciali in materia di appalti pubblici.</p>	<p>Articolo 81. Contratto di appalto.</p> <p>1. Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.</p> <p>2. Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche.</p>
<p>Articolo 192 Contratto di assicurazione</p> <p>1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'articolo 177, fatto salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.</p> <p>2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi maturati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.</p>	<p>Articolo 82. Contratto di assicurazione.</p> <p>1. Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.</p> <p>2. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento..</p>
<p>Articolo 193 Contratto di edizione</p> <p>Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.</p>	<p>Articolo 83. Contratto di edizione.</p> <p>1. Gli effetti del fallimento dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale</p>
<p>Articolo 194 Rapporti di lavoro subordinato</p> <p>1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce di per sé motivo di licenziamento e i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso ai sensi della disciplina lavoristica vigente, fatte comunque salve le specifiche previsioni del presente articolo.</p> <p>2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore</p>	

nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori. In ogni caso il curatore trasmette all'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, entro venti giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa.

3. Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro, il curatore procede senza indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

4. Il curatore o il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice delegato, con istanza da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, a pena di inammissibilità, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, una proroga del medesimo termine. Analoga istanza può in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori, ma in tal caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti; l'istanza del lavoratore deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, elezione di domicilio o indicazione di indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni. Il giudice delegato, qualora il curatore entro il termine di cui al comma 3 non abbia proceduto al subentro o al recesso, entro trenta giorni dall'istanza ovvero, in caso di più istanze, dall'ultima di queste, assegna in ogni caso un termine al curatore, in misura compresa fra quattro e otto mesi, per assumere le determinazioni di cui al comma 1. Il giudice delegato tiene conto, nello stabilire la misura del termine, delle prospettive di ripresa delle attività o di trasferimento dell'azienda. Il termine così concesso decorre dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento del giudice delegato, che è immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel termine così prorogato il curatore non proceda al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. In tale ipotesi a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga è riconosciuta un'indennità non

assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, che è ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale.

5. Decorso il periodo di durata del trattamento di NaspilG di cui all'articolo che segue per il singolo lavoratore o, comunque, trascorsi quattro mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.

6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, primo comma e 24, primo comma, della legge 23 luglio 1991 n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le seguenti disposizioni:

a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo è tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione è trasmessa altresì all'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività e, comunque, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale;

b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già

previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva;

c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alle lettere precedenti, le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l'esame congiunto può essere convocato anche dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, nel solo caso in cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell'attività dell'azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni sia mancata istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui è previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), la procedura si intende esaurita.

c) l'esame congiunto, cui può partecipare il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti;

e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica anche quando si intende procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, in tal caso svolgendosi l'esame congiunto in apposito incontro;

f) la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni;

111

g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223.

Il presente comma in ogni caso non si applica nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

7. In caso di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, è considerata,

<p>unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Parimenti, nei casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni del presente articolo, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che è dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>8. Durante l'esercizio provvisorio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o esercitare la facoltà di recesso ai sensi della disciplina lavoristica vigente. Si applicano i commi da 2 a 7 del presente articolo, nonché le disposizioni dell'articolo 195, in quanto compatibili.</p>	
<p>Articolo 195 Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego nella Liquidazione Giudiziale - NASpILG</p> <p>1. Lo stato di sospensione del rapporto di lavoro nella liquidazione giudiziale è equiparato allo stato di disoccupazione con applicazione, in quanto compatibili, dei servizi e delle misure di politiche attive del lavoro previste dalla disciplina vigente. Al lavoratore compete, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, a partire dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, un trattamento equivalente a quello di NASpl, denominato Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego nella Liquidazione Giudiziale - NASpILG.</p> <p>2. Il predetto trattamento cessa quando il curatore comunica il subentro nel rapporto di lavoro e non può superare la durata massima prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La NASpl compete, ove ricorrano tutti i presupposti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, per il tempo successivo a tutte le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato previste dal presente articolo ma la sommatoria del trattamento spettante per la fase di sospensione del rapporto e del trattamento spettante per il tempo successivo alla cessazione del rapporto non può superare la durata massima prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.</p> <p>3. Il termine di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro previsto a pena di decadenza dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, decorre, ai fini della presentazione della domanda per l'erogazione della NASpILG, dalla data di apertura della liquidazione giudiziale; la domanda di cui sopra ha effetto anche per il riconoscimento della NASpl successiva alla cessazione del rapporto di lavoro nelle ipotesi previste dal presente articolo.</p> <p>4. Durante il periodo in cui al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpILG si applicano i</p>	

<p>commi secondo e terzo dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le altre norme in materia di NASpl e ASPI; è esclusa l'applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, fatta eccezione per il caso di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 2014, n. 9.</p>	
<p>Articolo 196 Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro Al trasferimento di azienda nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione si applicano gli articoli 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e 11 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia.</p>	
<p>Articolo 197 Clausola arbitrale 1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente Sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.</p>	<p>Articolo 83-bis. Clausola arbitrale. 1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.</p>
<p style="text-align: center;">Capo II Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale</p>	<p style="text-align: center;">Capo IV Della custodia e della amministrazione delle attività fallimentari</p>
<p>Articolo 198 Sigilli 1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. 2. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. 3. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata ad altri con l'autorizzazione del giudice delegato. 4. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.</p>	<p>Articolo 84. Dei sigilli. 1. Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore. 2. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. 3. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato. 4. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.</p>
<p>Articolo 199 Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione 1. Devono essere consegnati al curatore: a) il denaro contante; 113 b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria. 2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti</p>	<p>Articolo 86. Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione. 1. Devono essere consegnate al curatore: a) il denaro contante per essere dal medesimo depositato a norma dell'articolo 34; b) le cambiali e gli altri titoli compresi quelli scaduti; c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria. 2. Il giudice delegato può autorizzarne il deposito</p>

<p>sono invece depositati nella cancelleria del tribunale, salvo che il giudice delegato autorizzi il curatore a custodirli personalmente o ad affidarne la custodia a terzi.</p> <p>3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, anche se custoditi nella cancelleria del tribunale o altrove, ed estrarne copia.</p>	<p>in luogo idoneo, anche presso terzi. In ogni caso, il curatore deve esibire le scritture contabili a richiesta del fallito o di chi ne abbia diritto. Nel caso in cui il curatore non ritenga di dover esibire la documentazione richiesta, l'interessato può proporre ricorso al giudice delegato che provvede con decreto motivato.</p> <p>3. Può essere richiesto il rilascio di copia, previa autorizzazione del giudice delegato, a cura e spese del richiedente.</p>
<p>Articolo 200 Inventario</p> <p>1. Il curatore, rimossi i sigilli che abbia prima eventualmente apposto, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.</p> <p>2. Il curatore, quando occorre, chiede al giudice delegato la nomina di uno stimatore.</p> <p>3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di società, i suoi amministratori o liquidatori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 341 in caso di falsa o omessa dichiarazione.</p> <p>4. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.</p>	<p>Articolo 87. Inventario.</p> <p>1. Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.</p> <p>2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.</p> <p>3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.</p> <p>4. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.</p>
<p>Articolo 201 Inventario di altri beni</p> <p>1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 155 e 215, il giudice delegato, su istanza della parte interessata o d'ufficio, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.</p> <p>2. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di continuare a godere in virtù di un titolo opponibile al curatore.</p>	<p>Articolo 87-bis. Inventario su altri beni.</p> <p>1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 52 e 103, i beni mobili sui quali i terzi vantano diritti reali o personali chiaramente riconoscibili possono essere restituiti con decreto del giudice delegato, su istanza della parte interessata e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato.</p> <p>2. I beni di cui al primo comma possono non essere inclusi nell'inventario.</p> <p>3. Sono inventariati i beni di proprietà del fallito per i quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo negoziale opponibile al curatore. Tali beni non sono soggetti alla presa in consegna a norma dell'articolo 88.</p>
<p>Articolo 202 Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore</p> <p>1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui al secondo comma dell'articolo precedente.</p> <p>2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore chiede ai competenti uffici la trascrizione della sentenza che ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale.</p>	<p>Articolo 88. Presa in consegna dei beni del fallito da parte del curatore.</p> <p>1. Il curatore prende in consegna i beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le scritture contabili e i documenti del fallito.</p> <p>2. Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.</p>

<p>Articolo 203 Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio</p> <p>1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati nella cancelleria del tribunale.</p> <p>2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal debitore nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie ai bilanci e agli elenchi presentati dal debitore a norma dell'articolo 43.</p>	<p>Articolo 89. Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali mobiliari e bilancio.</p> <p>1. Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.</p> <p>2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.</p>
<p>Articolo 204 Fascicolo della procedura</p> <p>1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.</p> <p>2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la segretezza.</p> <p>3. Il giudice delegato, sentito il curatore, può autorizzare ogni altro interessato a prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, di specifici atti o provvedimenti.</p> <p>4. I creditori possono, senza bisogno di alcuna autorizzazione, prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.</p>	<p>Articolo 90. Fascicolo della procedura.</p> <p>1. Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.</p> <p>2. Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo.</p> <p>3. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.</p> <p>4. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.</p>
<p>Capo III Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale</p>	<p>Capo V Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi</p>
<p>Articolo 205 Avviso ai creditori e agli altri interessati</p> <p>1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base degli elenchi depositati a norma dell'articolo 43 e, delle scritture contabili o dei documenti da lui acquisiti o delle altre informazioni da lui raccolte, appaiono creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in</p>	<p>Articolo 92. Avviso ai creditori ed agli altri interessati.</p> <p>1. Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:</p>

<p>ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:</p> <p>1) che per poter partecipare al concorso è necessario presentare una domanda redatta con le modalità indicate nell'articolo seguente, anche senza l'assistenza di un difensore, e anche se essi sono titolari di un privilegio o di una garanzia reale;</p> <p>2) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;</p> <p>3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 12, comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 206, comma 3, n. 5);</p> <p>4) il domicilio digitale assegnato alla procedura.</p> <p>2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente; in difetto, il curatore invia la comunicazione ai creditori stranieri nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 54 e 88 del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.</p>	<p>1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;</p> <p>2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;</p> <p>3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);</p> <p>4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.</p> <p>2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.</p>
<p>Articolo 206 Domanda di ammissione al passivo</p> <p>1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, nonché di sola partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecata a garanzia di debiti altrui o di restituzione o rivendicazione di beni compresi nella procedura, si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.</p> <p>2. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo precedente, insieme ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.</p> <p>3. Il ricorso contiene:</p> <p>1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore nonché il numero di codice fiscale e le coordinate bancarie dell'istante;</p> <p>2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;</p> <p>3) la concisa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;</p> <p>4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere</p>	<p>Articolo 93. Domanda di ammissione al passivo.</p> <p>1. La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.</p> <p>2. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale .</p> <p>3. Il ricorso contiene:</p> <p>1) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;</p> <p>2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;</p> <p>3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;</p> <p>4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;</p> <p>5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni</p>

<p>speciale;</p> <p>5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.</p> <p>4. Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al numero 4), il credito è considerato chirografario.</p> <p>5. Se è omessa l'indicazione di cui al terzo comma, numero 5), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 13, comma 3.</p> <p>6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.</p> <p>7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.</p> <p>8. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.</p> <p>9. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.</p> <p>10. Il creditore straniero può redigere il ricorso in qualunque lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione. Il curatore tuttavia può richiedere la traduzione del ricorso in lingua italiana, a spese del creditore. Se redatto in una lingua diversa da quelle ufficiali delle istituzioni dell'Unione, il ricorso è inammissibile se non corredato dalla traduzione in lingua italiana. In ogni caso resta salva l'applicazione ai creditori stranieri del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.</p>	<p>relative alla procedura, le cui variazioni e' onere comunicare al curatore.</p> <p>4. Il ricorso e' inammissibile se e' omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai numeri 1), 2) o 3) del precedente comma. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito è considerato in chirografo.</p> <p>5. Se e' omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.</p> <p>6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che chiede la restituzione o rivendica il bene.</p> <p>7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.</p> <p>8. Il ricorso puo' essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2418, secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.</p> <p>9. Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.</p>
<p>Articolo 207 Effetti della domanda</p> <p>1. La domanda di cui all'articolo precedente produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle altre operazioni che, a norma dell'articolo 239, proseguono dopo il decreto di chiusura.</p>	<p>Articolo 94. Effetti della domanda.</p> <p>1. La domanda di cui all'articolo 93 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento.</p>
<p>Articolo 208 Progetto di stato passivo e udienza di discussione</p> <p>1. Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 206 e predisponde elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.</p>	<p>Articolo 95. Progetto di stato passivo e udienza di discussione</p> <p>1. Il curatore esamina le domande di cui all'art. 93 e predisponde elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà' o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore puo' eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se e' prescritta la relativa azione.</p>



<p>2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 206, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.</p> <p>3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.</p> <p>4. Il debitore può chiedere di essere sentito.</p> <p>5. Delle operazioni si redige processo verbale.</p>	<p>2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.</p> <p>3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.</p> <p>4. Il fallito può chiedere di essere sentito.</p> <p>5. Delle operazioni si redige processo verbale.</p>
<p>Articolo 209 Formazione ed esecutività dello stato passivo</p> <p>1. Il giudice delegato, con decreto concisamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 206. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.</p> <p>2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 159; 2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; 3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. <p>3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.</p> <p>4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.</p> <p>5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e</p>	<p>Articolo 96. Formazione ed esecutività dello stato passivo.</p> <p>1. Il giudice delegato, con decreto successivamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'art. 93. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.</p> <p>2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i crediti condizionati e quelli indicati nell'ultimo comma dell'art. 55; 2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; 3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. <p>3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza; il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.</p> <p>4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.</p> <p>5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e</p>

<p>le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 211, limitatamente ai crediti accertati, producono effetti soltanto ai fini del concorso.</p>	<p>le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.</p>
<p>Articolo 210 Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.</p>	<p>Articolo 97. Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda</p>
<p>Articolo 211 Impugnazioni 1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione. 2. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta o sia stata disposta l'ammissione apponendo una riserva, anche qualora essa sia diversa da quelle previste dall'articolo 209, secondo comma. L'opposizione è proposta nei confronti del curatore. L'omessa presentazione di osservazioni a norma dell'articolo 208, secondo comma non preclude l'opposizione. 3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore. 4. Con l'istanza di revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all'istante. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore. 5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.</p>	<p>Articolo 98. Impugnazioni. 1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione. 2. Con l'opposizione il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta; l'opposizione è proposta nei confronti del curatore. 3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta; l'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore. 4. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la opposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto vengano revocati se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta, ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore. 5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata</p>
<p>Articolo 212 Procedimento 1. Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso, e l'assistenza di un</p>	<p>Articolo 99. Procedimento. 1. Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la</p>



difensore munito di procura, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 210 ovvero, nel caso dell'istanza di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento di cui al quarto comma dell'articolo 211, salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

2. Il ricorso deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;

2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato la liquidazione giudiziale;

3) l'esposizione del contenuto della domanda proposta in fase sommaria, del provvedimento assunto dal giudice delegato, delle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;

4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova non ammessi dal giudice delegato di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, di cui intende avvalersi. Non è ammessa la produzione di nuovi documenti, tranne quelli che il ricorrente dimostri di non aver potuto indicare né produrre anteriormente per causa a lui non imputabile e quelli comunque indispensabili ai fini della decisione.

3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può altresì delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

7. La costituzione si effettua mediante deposito telematico di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti.

8. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

9. Se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del

cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.

2. Il ricorso deve contenere:

1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;

2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;

3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;

4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

7. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

8. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

9. Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori.

10. Il giudice delegato al fallimento non può far parte del collegio.

11. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.

12. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

<p>processo. Provvede allo stesso modo anche se non compare il solo ricorrente costituito.</p> <p>10. Il giudice provvede all'ammissione e all'espletamento dei mezzi istruttori.</p> <p>11. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.</p> <p>12. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza in cui le parti hanno formulato le proprie conclusioni o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.</p> <p>13. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni decorrenti dalla comunicazione, possono proporre ricorso per cassazione.</p> <p>14. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento</p>	
<p>Articolo 213 Domande tardive</p> <p>1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive.</p> <p>2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 208. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 206 a 212. Il giudice, terminato l'esame delle domande, ove non rinvii per la prosecuzione dell'udienza, aggiorna lo stato passivo sulla base dei provvedimenti assunti e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.</p> <p>3. Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre trenta giorni dal momento in cui dimostra di avere avuto contezza della procedura. Costituisce ritardo non imputabile alle società concessionarie</p>	<p>Articolo 101. Domande tardive di crediti.</p> <p>1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.</p> <p>2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'art. 95. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.</p> <p>3. Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'art. 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.</p> <p>4. Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.</p>

<p>per la riscossione e alle agenzie fiscali il tempo previsto dalla legge per il procedimento di iscrizione a ruolo.</p>	
<p>Articolo 214 Previsione di insufficiente realizzo 1. Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. 2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo. 3. Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 206 e 213, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma dell'articolo 129, alla corte di appello, che provvede sentiti il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori e il debitore</p>	<p>Articolo 102. Previsione di insufficiente realizzo. 1. Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura. 2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo. 3. Il curatore comunica il decreto di cui al primo comma trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il comitato dei creditori ed il fallito.</p>
<p>Articolo 215 Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione 1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 208, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione. 2. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile. 3. Nei procedimenti previsti dal presente articolo il debitore può intervenire.</p>	<p>Articolo 103. Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione. 1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'art. 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'art. 95, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione. 2. Sono salve le disposizioni dell'art. 1706 del codice civile.</p>
<p style="text-align: center;">CAPO IV Esercizio provvisorio e liquidazione dell'attivo Sezione I Disposizioni generali</p>	<p style="text-align: center;">CAPO VI Dell'esercizio provvisorio e della liquidazione dell'attivo Sezione I Disposizioni generali</p>
<p>Articolo 216 Esercizio provvisorio dell'impresa del debitore 1. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche</p>	<p>Articolo 104. Esercizio provvisorio dell'impresa del fallito. 1. Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami</p>



<p>limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.</p> <p>2. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.</p> <p>3. Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.</p> <p>4. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.</p> <p>5. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.</p> <p>6. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.</p> <p>7. Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 227, primo comma, numero 1.</p> <p>8. Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.</p>	<p>dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.</p> <p>2. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.</p> <p>3. Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.</p> <p>4. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.</p> <p>5. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.</p> <p>6. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.</p> <p>7. Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli.</p> <p>8. I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).</p> <p>9. Al momento della cessazione dell'esercizio provvisorio si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del capo III del titolo II.</p>
<p>Articolo 217 Affitto dell'azienda o di suoi rami</p> <p>1. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo seguente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.</p> <p>2. La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 221, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.</p> <p>3. Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle</p>	<p>Articolo 104-bis. Affitto dell'azienda o di rami dell'azienda.**</p> <p>1. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.</p> <p>2. La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.</p> <p>3. Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle</p>

<p>forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere in prededuzione.</p> <p>4. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.</p> <p>5. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.</p> <p>6. La retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del Capo I del titolo V.</p>	<p>forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1).</p> <p>4. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.</p> <p>5. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa espressa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.</p> <p>6. La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione IV del Capo III del titolo II.</p>
<p>Articolo 218 Programma di liquidazione.</p> <p>1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispose un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.</p> <p>2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può comunque non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali possono richiedere al curatore di procedere alla liquidazione dei beni a loro spese ovvero all'assegnazione in loro favore.</p> <p>3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicate separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicate le azioni giudiziali di qualunque natura, il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.</p>	<p>Articolo 104-ter. (Programma di liquidazione).</p> <p>1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore predispose un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.³</p> <p>2. Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'opportunità di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'art. 104, ovvero l'opportunità di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'art. 104-bis; b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto; c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito; d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco; e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti; f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.

<p>4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio provvisorio e l'affitto di azienda, ove in atto, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.</p> <p>5. Nel programma è indicato il termine di presumibile completamento della liquidazione dell'attivo. Il termine non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere prolungato a sette anni dal giudice delegato.</p> <p>6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un supplemento del piano di liquidazione.</p> <p>7. Il programma è approvato dal comitato dei creditori. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.</p> <p>8. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore</p>	<p>3. Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.</p> <p>4. Il curatore, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107, può essere autorizzato dal giudice delegato ad affidare ad altri professionisti o società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.⁶</p> <p>5. Il comitato dei creditori può proporre al curatore modifiche al programma presentato.</p> <p>6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare, con le modalità di cui ai commi primo, secondo e terzo, un supplemento del piano di liquidazione.</p> <p>7. Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.</p> <p>8. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.</p> <p>9. Il programma approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.</p> <p>10. Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore. È altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 110 primo comma.</p>
Sezione II	Sezione II
Vendita dei beni	Della vendita dei beni
<p>Articolo 219 Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco</p> <p>1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente Capo è disposta se si prevede che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.</p> <p>2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 221, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.</p> <p>3. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.</p>	<p>Articolo 105. Vendita dell'azienda, di rami, di beni e rapporti in blocco.</p> <p>1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi degli articoli seguenti del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.</p> <p>2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 107, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.</p> <p>3. Nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle</p>

<p>4. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.</p> <p>5. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.</p> <p>6. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Le azioni o quote della società che riceve il conferimento sono attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.</p> <p>7. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.</p>	<p>dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti.</p> <p>4. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento.</p> <p>5. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.</p> <p>6. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.</p> <p>7. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.</p> <p>8. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile ed osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.</p> <p>9. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.</p>
<p>Articolo 220 Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti</p> <p>1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.</p> <p>2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.</p> <p>3. In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.</p>	<p>Articolo 106. Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere.</p> <p>1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.</p> <p>2. Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l'art. 2471 del codice civile.</p> <p>3. In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.</p>
<p>Articolo 221 Modalità della liquidazione</p> <p>1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal giudice delegato. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi</p>	<p>Articolo 107. (Modalità delle vendite).</p> <p>1. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e</p>



automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. I dati delle relazioni di stima sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche. L'inosservanza della disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore.

2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore, o dal delegato alle vendite, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità stabilite dal giudice delegato. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 152, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Si applica in tal caso l'articolo 560, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.

3. Il giudice delegato può disporre che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche. Fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Giustizia attestante la piena funzionalità del sistema informatico realizzato per la gestione, da parte dello stesso Ministero, delle procedure telematiche, nel rispetto dei principi di sicurezza, competitività, trasparenza, le vendite sono effettuate con modalità telematiche secondo la normativa regolamentare di cui all'articolo 161-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

5. Il giudice delegato dispone la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può ordinare anche ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.

6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita.

7. Le offerte di acquisto sono presentate tramite il

partecipazione degli interessati. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile⁸. In ogni caso al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati il curatore effettua la pubblicità prevista dall'art. 490 co. 1 c.p.c. almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva⁹.

2. Il curatore può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.

3. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.

4. Il curatore può sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

5. Degli esiti delle procedure, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando in cancelleria la relativa documentazione.

6. Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'art. 51.

7. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del primo comma, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita.

<p>portale delle vendite pubbliche.</p> <p>8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.</p> <p>9. Entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne dà notizia agli organi della procedura mediante deposito nel fascicolo informatico.</p> <p>10. Quando la vendita è effettuata a norma dei commi 2, 3 e 4, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 585 e 590-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili.</p> <p>11. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori</p>	
<p>Articolo 222 Poteri del giudice delegato</p> <p>1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 221, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.</p> <p>2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.</p>	<p>Articolo 108. Poteri del giudice delegato.</p> <p>1. Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'art. 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.</p> <p>2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.</p>
<p>Articolo 223 Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi</p> <p>1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.</p>	<p>Articolo 108-ter. Modalità della vendita di diritti sulle opere dell'ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi.</p> <p>1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.</p>
<p>Articolo 224 Procedimento di distribuzione della somma ricavata</p> <p>1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del Capo seguente.</p> <p>2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del</p>	<p>Articolo 109. Procedimento di distribuzione della somma ricavata.</p> <p>1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.</p> <p>2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del</p>

<p>compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 142. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.</p>	<p>compenso finale da liquidarsi a norma dell'art. 39. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.</p>
<p>CAPO V Ripartizione dell'attivo</p>	<p>CAPO VII Della ripartizione dell'attivo</p>
<p>Articolo 225 Procedimento di ripartizione</p> <p>1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 210 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 211, un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 155.</p> <p>2. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 211, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'articolo 211, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 211.</p> <p>3. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 138.</p> <p>4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai giustificativi di avvenuta trasmissione, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.</p> <p>5. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione; non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme</p>	<p>Articolo 110. Progetto di ripartizione.</p> <p>1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'art. 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura di somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'art. 98, oltre interessi, al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 98.</p> <p>2. Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.</p> <p>3. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36.</p> <p>4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione e' dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione; non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del terzo periodo del primo comma, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del</p>

<p>che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.</p>	<p>provvedimento che decide sul reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto terzo periodo del primo comma.(2) Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.</p>
<p>Articolo 226 Ordine di distribuzione delle somme 1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siano rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo; 4) per il pagamento dei crediti postergati. 2. I crediti prededucibili sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).</p>	<p>Articolo 111. Ordine di distribuzione delle somme. 1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine: 1) per il pagamento dei crediti prededucibili; 2) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge; 3) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2, qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa. 2. Sono considerati crediti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1).</p>
<p>Articolo 227 Disciplina dei crediti prededucibili 1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al Capo III, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 128; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 129. 2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento. 3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato. 4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.</p>	<p>Articolo 111-bis. Disciplina dei crediti prededucibili. 1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo V, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'art. 25; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'art. 26. 2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento. 3. I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e' presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato. 4. Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla legge.</p>
<p>Articolo 228</p>	<p>Articolo 111-ter.</p>

<p>Conti speciali</p> <p>1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.</p> <p>2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.</p> <p>3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.</p>	<p>Conti speciali.</p> <p>1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.</p> <p>2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.</p> <p>3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.</p>
<p>Articolo 229 Crediti assistiti da prelazione</p> <p>1. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 158 e 159, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.</p> <p>2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 158 e 159, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.</p>	<p>Articolo 111-quater. Crediti assistiti da prelazione.</p> <p>1. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.</p> <p>2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 54 e 55, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.</p>
<p>Articolo 230 Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente</p> <p>I creditori ammessi a norma dell'articolo 213 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.</p>	<p>Articolo 112. Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente.</p> <p>1. I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili</p>
<p>Articolo 231 Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva</p> <p>Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 230. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Si applica l'articolo 213, comma 3.</p>	
<p>Articolo 232 Ripartizioni parziali</p> <p>1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:</p>	<p>Articolo 113. Ripartizioni parziali.</p> <p>1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:</p>

<p>1) ai creditori ammessi con riserva; 2) ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari; 3) ai creditori oppositori la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato; 4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.</p> <p>2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.</p> <p>3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.</p>	<p>1) ai creditori ammessi con riserva; 2) ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari; 3) ai creditori oppositori la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato; 4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.</p> <p>2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.</p> <p>3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.</p>
<p>Articolo 233 Scioglimento delle ammissioni con riserva Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.</p>	<p>Articolo 113-bis. Scioglimento delle ammissioni con riserva. 1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.</p>
<p>Articolo 234 Restituzione di somme riscosse 1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione. 2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.</p>	<p>Articolo 114. Restituzione di somme riscosse. 1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione. 2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.</p>
<p>Articolo 235 Pagamento ai creditori 1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso. 2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.</p>	<p>Articolo 115. Pagamento ai creditori. 1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso. 2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.</p>
<p>Articolo 236 Rendiconto del curatore 1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e dell'attività di gestione della procedura indicando in</p>	<p>Articolo 116. Rendiconto del curatore. 1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e della attività di gestione della procedura.</p>

<p>particolare le modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito.</p> <p>2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.</p> <p>3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 208, secondo comma.</p> <p>4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio.</p>	<p>2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.</p> <p>3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 93, secondo comma. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio.</p>
<p>Articolo 237 Ripartizione finale</p> <p>1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.</p> <p>2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.</p> <p>3. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del debitore non ancora rimborsati.</p> <p>4. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 238. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.</p> <p>5. Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del debitore, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti</p>	<p>Articolo 117. Ripartizione finale.</p> <p>1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.</p> <p>2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.</p> <p>3. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.</p> <p>4. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.</p> <p>5. Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del fallito, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori</p>

<p>insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti e in base all'articolo 226.</p>	<p>rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al quarto comma, dispone la distribuzione delle somme non riscosse in base all'articolo 111 fra i soli richiedenti.</p>
<p>CAPO VI Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale</p>	<p>CAPO VIII Della cessazione della procedura fallimentare</p>
<p>Articolo 238 Casi di chiusura</p> <p>1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la procedura di liquidazione giudiziale si chiude:</p> <p>1) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;</p> <p>2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;</p> <p>3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;</p> <p>4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 135.</p> <p>2. Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di società e fatto salvo quanto previsto dal comma sesto dell'articolo 239, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.</p> <p>3. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 261, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.</p>	<p>Articolo 118. Casi di chiusura.</p> <p>1. Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:</p> <p>1) se nel termine stabilito nella sentenza dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande di ammissione al passivo;</p> <p>2) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;</p> <p>3) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;</p> <p>4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'art. 33.</p> <p>2. Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4), ove si tratti di fallimento di società il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale. <i>Omissis</i></p>
<p>Articolo 239 Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura</p> <p>1. La chiusura della procedura nel caso di cui al n. 3) del comma 1 dell'articolo 238 non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore ha l'esclusiva legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 148. Per giudizi si intendono, in particolare, quelli aventi ad oggetto i diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e quelli, anche di natura cautelare o esecutiva, finalizzati ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale.</p> <p>2. In deroga all'articolo 137, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato.</p> <p>3. Le somme necessarie per spese future ed</p>	<p>Articolo 118 comma 2, parte sopra omessa Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura</p> <p>La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli</p>

<p>eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 237, comma secondo.</p> <p>4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 240.</p> <p>5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.</p> <p>6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 135, quinto comma, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese, sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.</p> <p>7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti tutti i giudizi o procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare con decreto la procedura di liquidazione giudiziale.</p> <p>8. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 238, il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale.</p> <p>9. Entro dieci giorni dal decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.</p>	<p>accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato.¹⁰</p>
<p>Articolo 240 Decreto di chiusura</p> <p>1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'articolo 49.</p> <p>2. Quando la chiusura della procedura è dichiarata ai sensi dell'articolo 238, primo comma, n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.</p> <p>3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 129. Contro il decreto della corte d'appello, il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla</p>	<p>Articolo 119. Decreto di chiusura.</p> <p>1. La chiusura del fallimento e' dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17.</p> <p>2. Quando la chiusura del fallimento e' dichiarata ai sensi dell'art. 118, primo comma, n. 4), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il fallito.</p> <p>3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma dell'art. 26. Contro il decreto della Corte d'appello il ricorso per cassazione e' proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento</p>

<p>notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 49 per ogni altro interessato.</p> <p>4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.</p> <p>5. Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione giudiziale o della definitività del decreto di omologazione del concordato proposto nel corso della procedura stessa.</p>	<p>per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'art. 17 per ogni altro interessato.</p> <p>4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.</p> <p>5. Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della definitività del decreto di omologazione del concordato fallimentare.</p>
<p>Articolo 241 Effetti della chiusura</p> <p>1. Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.</p> <p>2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 239.</p> <p>3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 282 e seguenti.</p> <p>4. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.</p> <p>5. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 239, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.</p>	<p>Articolo 120. Effetti della chiusura.</p> <p>1. Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti al fallimento.</p> <p>2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite.</p> <p>3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti.</p> <p>4. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'art. 634 del codice di procedura civile.</p> <p>5. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'art. 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.</p>
<p>Articolo 242 Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale</p> <p>1. Salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione, nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'articolo 238, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento.</p> <p>2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:</p> <p>a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo;</p> <p>b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) numeri 4) e 5) del terzo comma dell'articolo 53,</p>	<p>Art. 121. Casi di riapertura del fallimento.</p> <p>1. Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 118, il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che il fallimento già chiuso sia riaperto, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per cento ai creditori vecchi e nuovi.</p> <p>2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:</p> <p>1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il curatore o li nomina di nuovo;</p> <p>2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 16, eventualmente</p>

<p>eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.</p> <p>3. La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo 55.</p> <p>4. La sentenza è pubblicata a norma dell'articolo 49.</p> <p>5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.</p> <p>6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.</p>	<p>abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.</p> <p>3. La sentenza può essere reclamata a norma dell'art. 18.</p> <p>4. La sentenza è pubblicata a norma dell'art. 17.</p> <p>5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.</p> <p>6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.</p>
<p>Articolo 243 Concorso dei vecchi e nuovi creditori</p> <p>1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.</p> <p>2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo III</p>	<p>Articolo 122. Concorso dei vecchi e nuovi creditori.</p> <p>1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.</p> <p>2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.</p>
<p>Articolo 244 Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori</p> <p>1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 169, 171 e 172, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.</p> <p>2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 174, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.</p>	<p>Articolo 123. Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori.</p> <p>1. In caso di riapertura del fallimento, per le azioni revocatorie relative agli atti del fallito, compiuti dopo la chiusura del fallimento, i termini stabiliti dagli artt. 65, 67 e 67-bis sono computati dalla data della sentenza di riapertura.</p> <p>2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.</p>
<p>CAPO VII Concordato liquidatorio giudiziale</p>	<p>Sezione II Del concordato</p>
<p>Articolo 245 Proposta di concordato liquidatorio giudiziale</p> <p>1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. La proposta non può essere presentata dal debitore, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore è ammissibile solo se preveda l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento.</p> <p>2. La proposta inoltre può prevedere:</p> <p>a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo</p>	<p>Articolo 124. Proposta di concordato.</p> <p>1. La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.</p> <p>2. La proposta può prevedere:</p> <p>a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;</p> <p>b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni</p>



<p>posizione giuridica ed interessi economici omogenei;</p> <p>b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;</p> <p>c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.</p> <p>3. Se la società in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe.</p> <p>4. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell'albo dei revisori legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18 delle disposizioni di attuazione del presente Codice e designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.</p> <p>5. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo quanto disposto dagli articoli 282 e seguenti in caso di esdebitazione.</p>	<p>dei trattamenti differenziati dei medesimi;</p> <p>c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.</p> <p>3. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.</p> <p>4. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso di esdebitazione.</p>
<p>Articolo 246</p> <p>Esame della proposta e comunicazione ai creditori</p> <p>1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 13, comma 3.</p> <p>2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere</p>	<p>Articolo 125.</p> <p>Esame della proposta e comunicazione ai creditori.</p> <p>1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.</p> <p>2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la</p>



<p>del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 145, comma 4.</p> <p>3. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 245, secondo comma, lettere a) e b), tenendo conto della relazione giurata di cui al terzo comma dello stesso articolo</p>	<p>ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni né superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova, prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori; su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 41, quarto comma.</p> <p>3. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma.</p> <p>4. Se la società fallita ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, la comunicazione è inviata agli organi che hanno il potere di convocare le rispettive assemblee, affinché possano esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto dal terzo comma è prolungato per consentire l'espletamento delle predette assemblee.</p>
<p>Articolo 247 Concordato nel caso di numerosi creditori Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.</p>	<p>Articolo 126. Concordato nel caso di numerosi creditori. 1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.</p>
<p>Articolo 248 Voto nel concordato 1. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 209. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. 2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la</p>	<p>Articolo 127. Voto nel concordato. 1. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato; altrimenti, gli aventi diritto al voto sono quelli indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97. In quest'ultimo caso, hanno diritto al voto anche i creditori ammessi provvisoriamente e con riserva. 2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la</p>

<p>proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.</p> <p>3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.</p> <p>4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 90, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.</p> <p>5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che</p> <p>137</p> <p>controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi. Sono in conflitto d'interessi i creditori portatori di un interesse in conflitto con il miglior soddisfacimento dei creditori, fatte salve le cause legittime di prelazione.</p> <p>6. Il creditore che propone il concordato può votare soltanto se nella proposta è previsto il suo classamento. La medesima regola opera per le società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile.</p> <p>7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.</p>	<p>proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal terzo comma. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.</p> <p>3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.</p> <p>4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 124, terzo comma, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.</p> <p>5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti ed affini fino al quarto grado e coloro che sono diventati cessionari o aggiudicatari dei crediti di dette persone da meno di un anno prima della dichiarazione di fallimento.</p> <p>6. La stessa disciplina si applica ai crediti delle società controllanti o controllate o sottoposte a comune controllo.</p> <p>7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la dichiarazione di fallimento non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.</p>
<p>Articolo 249 Approvazione del concordato</p> <p>1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.</p> <p>2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.</p> <p>3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.</p>	<p>Articolo 128. Approvazione del concordato.</p> <p>1. Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.</p> <p>2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.</p> <p>3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.</p>

<p>4. Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 246, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.</p>	<p>4. Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 125, secondo comma, terzo periodo, ultima parte, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi precedenti e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.</p>
<p>Articolo 250 Giudizio di omologazione</p> <p>1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.</p> <p>2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 49 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.</p> <p>3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 129.</p> <p>4. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.</p> <p>5. Se sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 249, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.</p> <p>6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 49.</p>	<p>Articolo 129. Giudizio di omologazione.</p> <p>1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.</p> <p>2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.</p> <p>3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.</p> <p>4. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.</p> <p>5. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.</p> <p>6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17.</p>
<p>Articolo 251 Efficacia del decreto</p> <p>1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 211.</p> <p>2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 236 e il tribunale dichiara chiusa la</p>	<p>Articolo 130. Efficacia del decreto.</p> <p>1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione, o dal momento in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 129.</p> <p>2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai</p>

<p>procedura di liquidazione giudiziale.</p>	<p>sensi dell'articolo 116 ed il tribunale dichiara chiuso il fallimento.</p>
<p>Articolo 252 Reclamo 1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio. 2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale. 3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 55. 4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. 5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel debitore, nel proponente e negli opposenti. 6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Art. 131. Reclamo. 1. Il decreto del tribunale e' reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio. 2. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale. 3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). 4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. 5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opposenti. 6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 7. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello. 8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti</p>	<p>Articolo 131. Reclamo. 1. Il decreto del tribunale e' reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio. 2. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale. 3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4). 4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. 5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opposenti. 6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. 7. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello. 8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti. 9. L'intervento di qualunque interessato non puo' aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalita' per queste previste. 10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente. 11. La corte provvede con decreto motivato. 12. Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed e' impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.</p>

<p>prodotti.</p> <p>9. L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.</p> <p>10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.</p> <p>11. La corte provvede con decreto motivato.</p> <p>12. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.</p>	
<p>Articolo 253 Effetti del concordato</p> <p>1. Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.</p> <p>2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.</p>	<p>Articolo 135. Effetti del concordato.</p> <p>1. Il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla apertura del fallimento, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.</p> <p>2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso.</p>
<p>Articolo 254 Esecuzione del concordato</p> <p>1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.</p> <p>2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.</p> <p>3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.</p> <p>4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'articolo 49. Le spese sono a carico del debitore.</p>	<p>Articolo 136. Esecuzione del concordato.</p> <p>1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.</p> <p>2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.</p> <p>3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.</p> <p>4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell'art. 17. Le spese sono a carico del debitore.</p>
<p>Articolo 255 Risoluzione del concordato</p> <p>1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.</p> <p>2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.</p> <p>140</p> <p>3. Il procedimento è regolato dall'articolo 45. Ad esso è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.</p> <p>4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 242. Avverso di essa si può proporre reclamo ai sensi dell'articolo 55.</p>	<p>Articolo 137. Risoluzione del concordato.</p> <p>1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.</p> <p>2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto compatibili.</p> <p>3. Al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.</p> <p>4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva.</p> <p>5. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 18.</p> <p>6. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.</p> <p>7. Le disposizioni di questo articolo non si</p>

<p>5. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.</p> <p>6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 242, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.</p>	<p>applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.</p> <p>8. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.</p>
<p>Articolo 256 Annullamento del concordato</p> <p>1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.</p> <p>2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo precedente.</p> <p>3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 242. Avverso di essa si può proporre reclamo ai sensi dell'articolo 55.</p>	<p>Articolo 138. Annullamento del concordato.</p> <p>1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 137.</p> <p>2. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed è provvisoriamente esecutiva. Essa è reclamabile ai sensi dell'articolo 18.</p> <p>3. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.</p>
<p>Articolo 257 Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale</p> <p>1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 243 e 244.</p> <p>2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.</p> <p>3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.</p> <p>4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.</p>	<p>Articolo 140. Gli effetti della riapertura.</p> <p>1. Gli effetti della riapertura sono regolati dagli artt. 122 e 123.</p> <p>2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.</p> <p>3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.</p> <p>4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.</p>
<p>Articolo 258 Nuova proposta di concordato</p> <p>Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.</p>	<p>Articolo 141. Nuova proposta di concordato.</p> <p>1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.</p>
<p>CAPO VIII Liquidazione giudiziale e concordato liquidatorio giudiziale delle società</p>	<p>CAPO X Del fallimento delle società</p>
<p>Articolo 259 Doveri degli amministratori e dei liquidatori</p> <p>Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i</p>	<p>Articolo 146. Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata.</p>

<p>casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.</p>	<p>1. Gli amministratori e i liquidatori della società sono tenuti agli obblighi imposti al fallito dall'articolo 49. Essi devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il fallito..... <i>Omissis</i></p>
<p>Articolo 260 Azioni di responsabilità</p> <p>1. Il curatore può promuovere o proseguire, anche separatamente:</p> <p>a) l'azione sociale di responsabilità;</p> <p>b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, comma 5-bis, del codice civile;</p> <p>c) l'azione prevista dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile;</p> <p>d) l'azione prevista dall'articolo 2497, comma quarto, del codice civile;</p> <p>e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.</p>	<p>Articolo 146 parte sopra omessa Amministratori, direttori generali, componenti degli organi di controllo, liquidatori e soci di società a responsabilità limitata</p> <p>2. Sono esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori:</p> <p>a) le azioni di responsabilità contro gli amministratori, i componenti degli organi di controllo, i direttori generali e i liquidatori;</p> <p>b) l'azione di responsabilità contro i soci della società a responsabilità limitata, nei casi previsti dall'articolo 2476, comma settimo, del codice civile.</p>
<p>Articolo 261 Società con soci a responsabilità illimitata</p> <p>1. La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile determina l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.</p> <p>2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma primo non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.</p> <p>3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 45.</p> <p>4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura sia già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche da questi ultimi e dai loro creditori personali.</p> <p>5. Allo stesso modo si procede qualora, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società sia socio illimitatamente responsabile.</p>	<p>Articolo 147. Società con soci a responsabilità illimitata.</p> <p>1. La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.</p> <p>2. Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.</p> <p>3. Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporre la convocazione a norma dell'articolo 15.</p> <p>4. Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.</p> <p>5. Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.</p> <p>6. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 18.</p> <p>7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 2 2.</p>

<p>6. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 55. Nel giudizio di reclamo è prevista la partecipazione necessaria del curatore, del creditore, del socio o del pubblico ministero che hanno proposto la domanda di estensione, nonché del creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.</p> <p>7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 54.</p>	
<p>Articolo 262 Liquidazione giudiziale della società e dei soci</p> <p>1. Nei casi previsti dall'articolo precedente, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.</p> <p>2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.</p> <p>3. Il creditore sociale può chiedere di essere ammesso, per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale, anche al passivo delle procedure di liquidazione giudiziale aperte o estese nei confronti dei singoli soci. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende ammesso, per l'intero e con il medesimo privilegio generale, anche nella liquidazione giudiziale aperta o estesa nei confronti dei singoli soci, ove rispondano delle relative obbligazioni. In tal caso, il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra le procedure di liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.</p> <p>4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei confronti dei soci loro debitori.</p> <p>5. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.</p> <p>6. Il curatore della liquidazione giudiziale della società può esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore cui la procedura di liquidazione giudiziale non è stata personalmente</p>	<p>Articolo 148. Fallimento della società e dei soci.</p> <p>1. Nei casi previsti dall'articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori.</p> <p>2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.</p> <p>3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.</p> <p>4. I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.</p> <p>5. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.</p>
<p>Articolo 263 Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci</p> <p>La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società</p>	<p>Articolo 149. Fallimento dei soci.</p> <p>1. Il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabili non produce il fallimento della società.</p>
<p>Articolo 264 Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari</p> <p>Le disposizioni degli articoli precedenti trovano applicazione, in quanto compatibili, anche agli enti e</p>	

<p>imprenditori collettivi non societari e ai relativi componenti, ove illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente e a coloro che, in base alle norme che li disciplinano, rispondono personalmente e illimitatamente delle obbligazioni dell'ente.</p>	
<p>Articolo 265 Versamenti ancora dovuti e finanziamenti dei soci a responsabilità limitata</p> <p>1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.</p> <p>2. Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.</p> <p>3. Il credito per il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.</p> <p>4. La disposizione di cui terzo comma non si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 106.</p>	<p>Articolo 150. Versamenti dei soci a responsabilità limitata.</p> <p>1. Nei fallimenti delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.</p> <p>2. Contro il decreto emesso a norma del primo comma può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.</p>
<p>Articolo 266 Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria</p> <p>Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.</p>	<p>Articolo 151. Fallimento di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria.</p> <p>1. Nei fallimenti di società a responsabilità limitata il giudice, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.</p>
<p>Articolo 267 Patrimoni destinati ad uno specifico affare</p> <p>1. Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.</p> <p>2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 221 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.</p> <p>3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile.</p>	<p>Articolo 155. Patrimoni destinati ad uno specifico affare.</p> <p>1. Se è dichiarato il fallimento della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore che vi provvede con gestione separata.</p> <p>2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 107 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.</p> <p>3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo fallimentare, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera d), del codice civile.</p>
<p>Articolo 268 Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza</p> <p>1. Se a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società o nel corso della</p>	<p>Articolo 156. Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza.</p> <p>1. Se a seguito del fallimento della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il</p>

<p>gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società di cui agli articoli 2487 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.</p> <p>2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.</p> <p>3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può proporre l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo della società.</p>	<p>patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.</p> <p>2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile.</p> <p>3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può agire in responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società ai sensi dell'articolo 146.</p>
<p>Articolo 269 Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea</p> <p>1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo.</p> <p>2. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2378-ter e l'articolo 2479-ter del codice civile.</p>	
<p>Articolo 270 Proposta di concordato giudiziale della società</p> <p>1. La proposta di concordato per la società in liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.</p> <p>2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:</p> <p>a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;</p> <p>b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.</p> <p>3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b) del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.</p>	<p>Articolo 152. Proposta di concordato.</p> <p>1. La proposta di concordato per la società fallita è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.</p> <p>2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:</p> <p>a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;</p> <p>b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.</p> <p>3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui alla lettera b), del secondo comma deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.</p>
<p>Articolo 271 Effetti del concordato giudiziale della società</p> <p>1. Salvo patto contrario, il concordato della società</p>	<p>Articolo 153. Effetti del concordato della società.</p> <p>1. Salvo patto contrario, il concordato fatto da una</p>

<p>ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti. 2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 129.</p>	<p>società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. 2. Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.</p>
<p>Articolo 272 Concordato giudiziale del socio Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.</p>	<p>Articolo 154. Concordato particolare del socio. 1. Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento.</p>
<p>CAPO IX Liquidazione controllata del sovraindebitato</p>	
<p>Articolo 273 Liquidazione controllata 1. Il debitore sovraindebitato di cui all'articolo 2, comma 3, può domandare con ricorso al tribunale l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. 2. La domanda può essere presentata, in pendenza di procedure esecutive individuali, anche da un creditore e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, dal pubblico ministero. 3. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge. 4. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.</p>	<p>Articolo 14 ter legge n. 3/2012 Liquidazione dei beni 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all' articolo 7, comma 2, lettere a) e b) , puo' chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni. 2. La domanda di liquidazione e' proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all' articolo 9, commi 2 e 3. 3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. 4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante. 5. La domanda di liquidazione e' inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore. 6. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell' articolo 545 del codice di procedura civile ;</p>

	<p>b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e cio' che il debitore guadagna con la sua attivita', nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;</p> <p>c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall' articolo 170 del codice civile ;</p> <p>d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.</p> <p>7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.</p>
<p>Articolo 274 Domanda del debitore</p> <p>1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore ai sensi dell'articolo 44, con l'assistenza dell'organismo di composizione della crisi di cui al D.M. Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.</p> <p>2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.</p> <p>3. L'OCC, entro tre giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.</p>	
<p>Articolo 275 Apertura della liquidazione del sovraindebitato</p> <p>1. Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli precedenti, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.</p> <p>2. Con la sentenza il tribunale:</p> <p>a) nomina il giudice delegato;</p> <p>b) nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo 274 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al D.M. Giustizia 24 settembre 2014, numero 202; in questo ultimo caso. La scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente. La eventuale deroga deve essere espressamente motivata ed è comunicata al presidente del tribunale;</p> <p>c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'articolo 43;</p> <p>d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il</p>	<p>Articolo 14 quinquies legge n. 3/2012 Decreto di apertura della liquidazione</p> <p>1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.</p> <p>2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:</p> <p>a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ;</p> <p>b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;</p> <p>c) stabilisce idonea forma di pubblicità' della domanda e del decreto, nonche', nel caso in cui il debitore svolga attivita' d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;</p>

<p>quale devono fare pervenire al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 206;</p> <p>e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.</p> <p>f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese.</p> <p>g) ordina, ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti.</p> <p>3. Gli adempimenti di cui al comma precedente sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, mediante mezzi telematici.</p> <p>4. Per i casi non regolati dal presente capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.</p>	<p>d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;</p> <p>e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;</p> <p>f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).</p> <p>3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.</p> <p>4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all' articolo 14 -undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.</p>
<p>Articolo 276 Concorso di procedure</p> <p>1. Se la domanda di liquidazione è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al Titolo IV, il giudice concede un termine per la integrazione della domanda.</p> <p>2. Durante il termine di cui al comma precedente, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del Capo III del Titolo IV. Alla scadenza del termine concesso dal giudice, se il debitore sia rimasto inattivo, ovvero in ogni caso di mancata apertura o di cessazione delle procedure alternative, il giudice provvede ai sensi dei primi due commi dell'articolo 275. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 55 a 59.</p> <p>3. Con riguardo alla domanda di cui al comma 2, lett. d), dell'articolo 275, trova applicazione per l'istante l'articolo 13, comma 3.</p>	
<p>Articolo 277 Inventario ed elenco dei creditori</p> <p>1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori, procede entro 30 giorni dalla sentenza al suo aggiornamento e notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 275, comma 3, ai nuovi soggetti ivi inseriti. Il termine di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 275 può essere prorogato di 30 giorni.</p> <p>2. Entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma di massima in ordine a tempi e modalità della</p>	<p>Articolo 14 sexies legge n. 3/2012 Inventario ed elenco dei creditori</p> <p>1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all' articolo 9, commi 2 e 3 , forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:</p> <p>a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova</p>

<p>liquidazione. Il programma è comunicato al giudice delegato ed è depositato in cancelleria.</p> <p>3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura, che non può in ogni caso superare i due anni, salvo proroga fino ad un anno per gravi e giustificati motivi. Nella liquidazione del compenso, il giudice tiene conto del tempo trascorso, della natura delle operazioni effettuate, dei risultati ottenuti e della diligenza impiegata dal liquidatore.</p>	<p>della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;</p> <p>b) la data entro cui vanno presentate le domande;</p> <p>c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.</p>
<p>Articolo 278 Formazione del passivo</p> <p>1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 275, il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.</p> <p>2. Entro 15 giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 275.</p> <p>3. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della Giustizia.</p> <p>4. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima di esse, lo stesso liquidatore predispone un nuovo progetto di stato passivo e lo comunica ai sensi del comma 1.</p> <p>5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.</p> <p>6. Il decreto può essere reclamato davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.</p>	<p>Articolo 14 septies legge n. 3/2012 Domanda di partecipazione alla liquidazione (1)</p> <p>1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili e' proposta con ricorso che contiene:</p> <p>a) l'indicazione delle generalita' del creditore;</p> <p>b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;</p> <p>c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;</p> <p>d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;</p> <p>e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.</p> <p>2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.</p> <p>Articolo 14 octies legge n. 3/2012 Formazione del passivo</p> <p>1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).</p> <p>2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.</p> <p>3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predispone un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.</p> <p>4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.</p>
<p>Articolo 279 Esecuzione del programma di liquidazione</p> <p>1. La liquidazione è eseguita dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca e di perdita o riduzione del compenso.</p>	<p>Articolo 14-novies legge jn. 3/2012 Liquidazione</p> <p>1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata</p>

<p>2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione.</p> <p>3. Il giudice, su istanza del liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.</p> <p>4. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni 15 per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica al giudice il progetto e dopo 7 giorni ne cura l'esecuzione.</p> <p>5. Se sorgono contestazioni sul progetto, il liquidatore ne verifica dapprima la possibilità di componimento, apportando le modifiche che ritiene opportune. In caso contrario, rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 129.</p> <p>4. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso e ne autorizza il pagamento.</p> <p>5. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari, anche per la rettifica o integrazione, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.</p>	<p>della procedura.</p> <p>2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non e' probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice puo' sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore puo' subentrarvi.</p> <p>3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita' degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1, dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicita' disposta.</p> <p>4. I requisiti di onorabilita' e professionalita' dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore puo' avvalersi ai sensi del comma 1, nonche' i mezzi di pubblicita' e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all' articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.</p> <p>5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.</p> <p>Articolo 14 decies Azioni del liquidatore</p> <p>1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilita' dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attivita' di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore puo' altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.</p>
--	--

<p>Articolo 280 Chiusura della procedura La procedura si chiude con decreto, una volta accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e approvato il rendiconto, ovvero nei casi e con le modalità di cui agli articoli 238 e seguenti, in quanto compatibili.</p>	
<p>Articolo 281 Creditori posteriori 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 275, comma 2, lettera f) non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. 2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.</p>	<p>Articolo 14 undecies Beni e crediti sopravvenuti 1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.</p> <p>Articolo 14 duodecies Creditori posteriori 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. 2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.</p>
<p>CAPO X ESDEBITAZIONE Sezione I</p>	<p>CAPO IX Della esdebitazione</p>
<p>Condizioni e procedimento della esdebitazione</p>	
<p>Articolo 282 Oggetto e ambito di applicazione 1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dei debiti e comporta la inesigibilità, nei confronti del debitore, dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che prevede la liquidazione dei beni. 2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori aventi la stessa posizione giuridica. 3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente Capo, tutti i debitori di cui all'articolo 1, primo comma. 4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 284 devono sussistere anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti, con riguardo agli ultimi tre anni anteriori alla domanda cui sia seguita la liquidazione. 5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.</p>	<p>Articolo 142. Esdebitazione. 1. Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che: 1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni; 2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura; 3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48; 4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta; 5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito; 6) non sia stato condannato con sentenza</p>

<p>6. Sono fatti salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso.</p> <p>7. Restano in ogni caso esclusi dall'esdebitazione:</p> <p>(a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;</p> <p>(b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti..</p>	<p>passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.</p> <p>2. L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali.</p> <p>3. Restano esclusi dall'esdebitazione:</p> <p>a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;</p> <p>b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.</p> <p>4. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.</p> <p>Articolo 144. Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti.</p> <p>1. Il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei creditori anteriori alla apertura della procedura di liquidazione che non hanno presentato la domanda di ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.</p>
<p>Articolo 283 Condizioni temporali di accesso</p> <p>1. Fatte salve le eccezioni espressamente stabilite, il termine per il conseguimento del beneficio della esdebitazione è di tre anni, decorrenti dalla data in cui il giudice ha disposto l'apertura della procedura di liquidazione.</p> <p>2. Qualora la procedura si chiuda prima del decorso di tre anni, il beneficio dell'esdebitazione può essere riconosciuto nel provvedimento di chiusura.</p> <p>3. Il termine di cui al primo comma è ridotto a due anni per il debitore che abbia tempestivamente proposto istanza di composizione assistita della crisi secondo le regole di accesso all'organismo di cui all'articolo 19.</p>	
<p>Articolo 284 Condizioni per l'esdebitazione</p> <p>Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:</p> <p>a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione; se è in corso il</p>	<p>Articolo 142, comma 1</p> <p>1. Il fallito persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:</p> <p>1) abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;</p>

<p>procedimento penale per uno di tali reati o vi sia stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, il beneficio può essere riconosciuto, ricorrendone le condizioni, solo all'esito del relativo procedimento;</p> <p>b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;</p> <p>c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;</p> <p>d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;</p> <p>e) non abbia già beneficiato due volte dell'esdebitazione.</p>	<p>2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;</p> <p>3) non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48;</p> <p>4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;</p> <p>5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;</p> <p>6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.</p>
<p>Articolo 285 Procedimento</p> <p>1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.</p> <p>2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.</p> <p>3. Ai fini di cui ai commi precedenti il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 135, della sussistenza, anche negativa, delle condizioni.</p> <p>4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura e al pubblico ministero, nonchè ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 129.</p> <p>5. L'esdebitazione non pregiudica la prosecuzione dei giudizi e delle operazioni liquidatorie successivi al decreto che la concede, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 238, secondo comma.</p> <p>6. Qualora dall'esito dei predetti giudizi e operazioni derivi un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte conclusivamente non soddisfatta.</p>	<p>Articolo 143. Procedimento di esdebitazione.</p> <p>1. Il tribunale, con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo, verificate le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.</p> <p>2. Contro il decreto che provvede sul ricorso, il debitore, i creditori non integralmente soddisfatti, il pubblico ministero e qualunque interessato possono proporre reclamo a norma dell'articolo 26.</p>
<p style="text-align: center;">Sezione II</p> <p>Esdebitazione di diritto e del sovraindebitato</p>	<p>Esdebitazione del sovraindebitato</p>
<p>Articolo 286 Esdebitazione di diritto</p> <p>1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.</p>	

<p>2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 129, entro trenta giorni.</p> <p>3. Resta ferma la preclusione di cui all'articolo 284, lettera a).</p>	
<p>Articolo 287 Debitore incapiente</p> <p>1. Il debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice, laddove sopravvengano utilità rilevanti, che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.</p> <p>2. La valutazione di rilevanza di cui al comma precedente deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia, in misura pari al doppio dell'indice ISEE.</p> <p>3. La domanda di esdebitazione è trasmessa dall'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:</p> <p>a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;</p> <p>b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nell'ultimo biennio;</p> <p>c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;</p> <p>d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;</p> <p>e) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;</p> <p>f) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte.</p> <p>4. L'OCC, nella domanda, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.</p> <p>5. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà</p> <p>6. Il giudice, valutata la meritevolezza e in particolare l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.</p>	<p>Articolo 14 terdecies legge n.. 3/2012 Esdebitazione</p> <p>1. Il debitore persona fisica e' ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:</p> <p>a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonche' adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;</p> <p>b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;</p> <p>c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;</p> <p>d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;</p> <p>e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all' articolo 14 -undecies, un'attivita' produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;</p> <p>f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.</p> <p>2. L'esdebitazione e' esclusa:</p> <p>a) quando il sovraindebitamento del debitore e' imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacita' patrimoniali;</p> <p>b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.</p> <p>3. L'esdebitazione non opera:</p> <p>a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;</p> <p>b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonche' per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;</p> <p>c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.</p> <p>4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le</p>

<p>7. Il decreto è comunicato ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice convoca i creditori opponenti in contraddittorio con il debitore o instaura un contraddittorio scritto e decide se confermare o revocare il decreto, con decreto motivato soggetto a reclamo ai sensi dell'articolo 54.</p>	<p>condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.</p> <p>5. Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:</p> <p>a) che e' stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);</p> <p>b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attivita' inesistenti.</p> <p>6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.</p>
<p>TITOLO VI DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE Capo I Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo</p>	
<p>Articolo 288 Concordato, accordo di ristrutturazione e piano attestato di gruppo</p> <p>1. La domanda di accesso al concordato preventivo può essere proposta congiuntamente e con un unico ricorso, contenente un unico piano, ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti, da più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano.</p> <p>2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 61, 64 e 65.</p> <p>3. Le domande di cui ai primi due commi non comportano l'unificazione delle rispettive masse attive e passive.</p> <p>4. La domanda di concordato di gruppo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione di gruppo deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in rapporto all'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani collegati e interferenti rispetto alla scelta di proporre un piano autonomo per ciascuna impresa. Essa deve inoltre fornire informazioni analitiche circa la struttura del gruppo e i vincoli partecipativi o contrattuali tra le diverse imprese, indicando altresì il registro delle imprese, ovvero, se più di uno, i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo,</p>	

<p>ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista per l'accesso al concordato e agli accordi di ristrutturazione.</p> <p>5. Più imprese appartenenti a un medesimo gruppo possono predisporre un piano unitario, rivolto ai rispettivi creditori, avente il contenuto indicato nell'articolo 60, secondo comma e idoneo a consentire il risanamento di ciascuna esposizione debitoria e ad assicurare il riequilibrio complessivo della loro situazione finanziaria. Un professionista indipendente, designato dalle imprese debitorie, attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Su richiesta delle imprese debitorie, il piano viene pubblicato nel registro delle imprese.</p>	
<p>Articolo 289 Contenuto del piano o dei piani di gruppo</p> <p>1. I piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, ivi inclusi trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono determinanti ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è indicata nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo.</p> <p>2. Gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui al primo comma possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti, che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo ad una singola società, attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione.</p> <p>3. Il tribunale omologa il concordato o l'accordo di ristrutturazione qualora ritenga, alla stregua di una valutazione complessiva del piano unitario o dei piani collegati, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverrebbero dalla liquidazione giudiziale della singola società.</p> <p>4. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alle rispettive società dalle operazioni di cui al primo comma esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato qualora ritenga che il pregiudizio non sussista in considerazione dei vantaggi compensativi riconosciuti alle singole società dal piano di gruppo.</p>	
<p>Articolo 290 Procedimento di concordato di gruppo</p> <p>1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale sede</p>	

<p>delle sezioni specializzate in materia di imprese, nella cui circoscrizione si trova il centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alle segnalazioni pubblicitarie previste dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.</p> <p>2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, designa un unico giudice delegato e nomina un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo. Può altresì stabilire che il deposito delle somme destinate a sostenere le spese che si presumono necessarie per lo svolgimento della procedura sia eseguito unitariamente da tutte le imprese del gruppo.</p> <p>3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.</p> <p>4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, può richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.</p> <p>5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno adito alla procedura del concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dalla società loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte relative alle singole imprese del gruppo ricevono il numero di voti necessario ai sensi dell'articolo 114.</p> <p>6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti dell'impresa assoggettata alla procedura.</p> <p>7. Il concordato di gruppo omologato non può essere risolto o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si verifichino soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche nei confronti delle altre imprese.</p>	
<p>Capo II</p> <p>Procedura unitaria di liquidazione giudiziale</p>	
<p>Articolo 291 Liquidazione giudiziale di gruppo</p> <p>1. Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria, quando risultino opportune, anche in considerazione dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva e della composizione dei</p>	

<p>patrimoni delle diverse imprese, oltre che della presenza dei medesimi amministratori, forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese del gruppo, ferma restando la reciproca autonomia delle loro rispettive masse attive e passive.</p> <p>2. In tal caso, il tribunale designa un unico giudice delegato e un unico curatore, ferma restando la nomina di un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.</p> <p>3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese e ogni vantaggio rispetto alla liquidazione separata delle singole imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.</p> <p>4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è iniziata la prima procedura di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese, nella cui circoscrizione si trova il centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alle segnalazioni pubblicitarie previste dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.</p> <p>5. Qualora ravvisi l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.</p>	
<p>Articolo 292 Proposte di concordato liquidatorio giudiziale</p> <p>1. Nel caso in cui pendano, anche dinanzi a tribunali diversi, procedure di liquidazione giudiziale di imprese facenti parte di un medesimo gruppo, possono essere presentate proposte di concordato liquidatorio giudiziale, fondate su di un unico piano o su piani reciprocamente collegati e interferenti, ai sensi degli articoli 245 e seguenti. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al concordato preventivo di gruppo.</p>	
<p>Articolo 293 Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo</p> <p>Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a</p>	

<p>separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, anche appartenenti a diverse giurisdizioni, gli obblighi reciproci di informazione e di collaborazione fra gli organi di gestione delle diverse procedure sono disciplinati dagli articoli 56 e seguenti del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015.</p>	
<p>Capo III Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti ad un gruppo</p>	
<p>Articolo 293-bis Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione</p> <p>1. La domanda di accesso a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deve in ogni caso contenere informazioni analitiche relative alla struttura del gruppo e ai vincoli partecipativi o contrattuali fra le diverse società e imprese, indicando altresì il registro delle imprese, ovvero, se più di uno, i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'art. 2497-bis del codice civile. Deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore possono, al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.</p> <p>2. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, anche appartenenti a diverse giurisdizioni, gli obblighi reciproci di informazione e di collaborazione fra gli organi di gestione delle diverse procedure sono disciplinati dagli articoli 56 e seguenti del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015. In tal caso i costi dello scambio di informazioni e della prestazione reciproca di collaborazione sono ripartiti fra le diverse società o imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.</p>	
<p>Capo IV Norme comuni</p>	
<p>Articolo 293-ter Azioni revocatorie fra imprese del gruppo</p> <p>1. Nei confronti delle imprese, anche non insolventi, del gruppo, possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di gestione unitaria, sia nel caso di gestione separata delle singole procedure, azioni revocatorie dirette a conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale e diretti a spostare risorse ad</p>	

<p>un'altra impresa del gruppo, in danno dei creditori della prima, qualora la lesione ad essa inferta non sia stata integralmente compensata con l'attribuzione di un corrispondente vantaggio ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile.</p> <p>2. La consapevolezza del pregiudizio da parte della società del gruppo beneficiaria dell'atto di disposizione patrimoniale è presunta, salvo prova contraria.</p> <p>3. Parimenti il curatore può esercitare, ricorrendone i presupposti, l'azione revocatoria degli atti previsti dall'articolo 171 del presente Codice. I termini a ritroso rispetto al deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale sono raddoppiati rispetto a quelli previsti dalle citate disposizioni. Si applicano le esenzioni previste dal terzo comma dell'articolo 171 .</p>	
<p>Art. 293-quater Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo</p> <p>1. Il curatore, sia nel caso di gestione unitaria della liquidazione giudiziale, sia nel caso di gestione separata delle singole procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità previste dall'art. 2497 del codice civile.</p> <p>2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'art. 2409 del codice civile.</p>	
<p>Articolo 293-quinquies Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo</p> <p>1. I crediti che la società o l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte, o che queste vantano nei confronti dei primi, sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 169.</p> <p>2. La disposizione di cui al primo periodo del primo comma non si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 107.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO VII LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Capo I Natura e norme applicabili</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA</p>
<p>Articolo 294 Disciplina applicabile e presupposti</p> <p>1. La liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica esclusivamente nei casi previsti:</p>	<p>Articolo 194. Norme applicabili.</p> <p>1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.</p>



<p>a) dalle leggi speciali che disciplinano le imprese di cui all'articolo 296; b) dalle leggi speciali, diverse da quelle di cui alla lettera a), che disciplinano la procedura conseguente all'accertamento di irregolarità da parte di autorità amministrative.</p>	<p>2. Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.</p>
<p>Articolo 295 Rinvio alle norme speciali 1. La liquidazione coatta amministrativa delle imprese di cui all'articolo 294, comma 1, lettera a) è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi speciali ad esse applicabili. 2. I rinvii previsti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si intendono fatti alle disposizioni del presente Codice della crisi e dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento. 3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici.</p>	
<p style="text-align: center;">Capo II Liquidazioni coatte amministrative speciali</p>	
<p>Articolo 296 Imprese assoggettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa 1. Sono soggette esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della procedura di liquidazione giudiziale: a) le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario, ai sensi degli articoli 80, 99 e 101 di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento, ai sensi dell'Articolo 113-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, come richiamato dagli artt. 114-quinquies.3 e 114-undecies del medesimo testo unico; d) le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria); e) i fondi comuni di investimento, ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; i depositari centrali, ai sensi dell'articolo 79-bis decies del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto legge</p>	

<p>30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;</p> <p>h) i fondi pensione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;</p> <p>i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al Codice delle assicurazioni private.</p> <p>2. Sono altresì soggette esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; le società fiduciarie, le società fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le società di cui all'articolo 2 del decreto legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le società fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Fatte salve le disposizioni previste dal decreto legge 233 del 1986, alle società e agli enti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 82 a 95 del testo unico bancario, in quanto compatibili.</p>	
<p>Articolo 297</p> <p>Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa</p> <p>1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se un'impresa di cui all'articolo 296 si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove essa ha il centro degli interessi principali, su richiesta di uno o più creditori, o degli organi di controllo interno o delle autorità amministrative che hanno la vigilanza sull'impresa o di questa stessa o del pubblico ministero, dichiara tale stato con sentenza.</p> <p>2. In caso di centro degli interessi principali per il quale sarebbe competente un tribunale che non è sede della sezione specializzata di cui all'articolo 2, primo comma, lettera e) della legge 24 marzo 2012, n.27, la richiesta è presentata avanti al tribunale presso il quale è istituita la sezione specializzata individuata nella Tabella allegata al presente Codice. Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nei sei mesi antecedenti l'apertura del procedimento non rileva ai fini della competenza.</p> <p>3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale adotta le misure protettive di cui all'articolo 58 che ritenga opportune nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.</p> <p>4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'articolo 45 e l'autorità amministrativa che ha la vigilanza sull'impresa.</p> <p>5. La sentenza è immediatamente comunicata, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di</p>	<p>Articolo 195.</p> <p>Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa.</p> <p>1. Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o più creditori, ovvero dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza.</p> <p>2. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.</p> <p>3. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalità di cui all'art. 15, e l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa.</p> <p>4. La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione. Essa e' inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento.</p> <p>5. Contro la sentenza predetta puo' essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19.</p> <p>6. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'art. 22.</p> <p>7. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di</p>

<p>recepimento della direttiva 2014/59/UE. Essa è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza che dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale.</p> <p>6. Contro la sentenza può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma dell'articolo 55.</p> <p>7. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 54.</p>	<p>concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma.</p> <p>8. Le disposizioni di questo art. non si applicano agli enti pubblici.</p>
<p>Articolo 298 Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa</p> <p>1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se l'impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'articolo 297, il tribunale, su richiesta del commissario liquidatore, degli organi di controllo interno o delle autorità amministrative che hanno la vigilanza sull'impresa o del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.</p> <p>2. Si applicano le norme dell'articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7.</p>	<p>Articolo 202. Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza.</p> <p>1. Se l'impresa al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'art. 195, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su ricorso del commissario liquidatore o su istanza del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.</p> <p>2. Si applicano le norme dell'art. 195, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.</p>
<p>Articolo 299 Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza</p> <p>1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento, le disposizioni del titolo V, capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata.</p> <p>2. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di decadenza di cui all'articolo 175 decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza.</p> <p>3. Il commissario liquidatore presenta al Procuratore della Repubblica una relazione in conformità a quanto è disposto dall'articolo 135.</p> <p>4. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.</p> <p>5. Alle azioni e ai procedimenti previsti nelle leggi speciali si applica l'articolo 36.</p>	<p>Articolo 203. Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza.</p> <p>1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli artt. 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata.</p> <p>2. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.</p> <p>3. Il commissario liquidatore presenta al procuratore del Re Imperatore una relazione in conformità di quanto è disposto dall'art. 33, primo comma.</p>
<p>Articolo 300 Risoluzione e annullamento del concordato</p> <p>1. Se il concordato, proposto a seguito delle autorizzazioni prescritte dalle leggi speciali, non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione, con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 255.</p>	

<p>2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 256.</p> <p>3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.</p>	
<p>Capo III Liquidazioni coatte amministrative ordinarie</p>	
<p>Articolo 301 Rapporti tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e liquidazione coatta amministrativa</p> <p>1. Sono assoggettati alle procedure di concordato preventivo, agli accordi di ristrutturazione dei debiti e, se in stato di insolvenza, alla liquidazione giudiziale, gli imprenditori e gli enti, diversi da quelli di cui all'articolo 296, per i quali le leggi speciali prevedono la liquidazione coatta amministrativa, salve le disposizioni sull'amministrazione straordinaria. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44.</p> <p>2. Dopo la pubblicazione della sentenza che accerta lo stato di insolvenza e dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale, non può essere ordinata la liquidazione coatta amministrativa.</p> <p>3. La liquidazione coatta amministrativa non può essere ordinata dopo l'ammissione al concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti,</p> <p>4. Quando il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa è stato emanato prima del deposito del provvedimento che accerta lo stato di insolvenza o ammette il debitore al concordato preventivo o omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti, il curatore o il commissario giudiziale chiedono all'autorità che ha la vigilanza sull'impresa di disporre la chiusura della procedura. In caso di mancata nomina del commissario giudiziale il provvedimento è comunicato direttamente dalla cancelleria. Gli organi della liquidazione coatta amministrativa decadono con il provvedimento di chiusura. A seguito della domanda di accesso al concordato preventivo o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione, le attività di vigilanza degli organi proseguono e sono sospese le attività di accertamento del passivo e di liquidazione dell'attivo, fino all'ammissione del concordato preventivo o all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.</p> <p>5. La mancata adozione del provvedimento di chiusura in ogni caso non sospende la procedura di liquidazione giudiziale.</p> <p>6. In caso di liquidazione giudiziale aperta dopo il provvedimento che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza</p>	<p>Articolo 196. Concorso fra fallimento e liquidazione coatta amministrativa.</p> <p>1. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.</p>

<p>dichiarativa dello stato di insolvenza. Il curatore può, con l'autorizzazione del tribunale, proseguire il programma di liquidazione già approvato.</p>	
<p>Articolo 302 Provvedimento di liquidazione Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.</p>	<p>Articolo 197. Provvedimento di liquidazione. 1. Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.</p>
<p>Articolo 303 Organi della liquidazione amministrativa 1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. 2. Con atto motivato, qualora l'importanza dell'impresa o dell'ente lo consigli in relazione al numero dei dipendenti, all'attività svolta, all'entità del passivo e alla natura dell'attivo, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. 3. Con il medesimo provvedimento, è altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre membri; uno di essi è scelto tra i creditori chirografari, gli altri tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o dall'ente o nella materia concorsuale. L'autorità amministrativa di vigilanza nomina il presidente.</p>	<p>Articolo 198. Organi della liquidazione amministrativa. 1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre o cinque membri scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa, possibilmente fra i creditori. 2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativo.</p>
<p>Articolo 304 Responsabilità del commissario liquidatore 1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione. 3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 134, 135, 139 e 141, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.</p>	<p>Articolo 199. Responsabilità del commissario liquidatore. 1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale. 2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione. 3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli artt. 32, 37 e 38, primo comma, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.</p>
<p>Articolo 305 Effetti del provvedimento di liquidazione 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 147, 149, 150 e 151 e, in caso di società o persona giuridica o ente, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso di proposizione di un concordato ai sensi dell'articolo 316. 2. Il commissario liquidatore ha la rappresentanza legale dell'impresa o dell'ente, esercita tutte le azioni ad essi spettanti e procede alle operazioni di liquidazione e all'accertamento dello stato passivo.</p>	<p>Articolo 200. Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa. 1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214. 2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore.</p>
<p>Articolo 306 Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti</p>	<p>Articolo 201. Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti</p>

<p>giuridici preesistenti</p> <p>1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del Titolo V, Capo I, Sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 170.</p> <p>2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.</p>	<p>giuridici preesistenti.</p> <p>1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66.</p> <p>2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.</p>
<p>Articolo 307 Commissario liquidatore</p> <p>1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.</p> <p>2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.</p> <p>3. Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.</p> <p>4. Alla liquidazione si applicano gli articoli 217 e 218, in quanto compatibili.</p>	<p>Articolo 204. Commissario liquidatore.</p> <p>1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.</p> <p>2. Egli prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.</p>
<p>Articolo 308 Relazione del commissario</p> <p>1. L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica o un ente, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.</p> <p>2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni trimestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sull'andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali indicatori della crisi, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.</p>	<p>Articolo 205. Relazione del commissario.</p> <p>1. L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.</p> <p>2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione e' trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione e' trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed e' trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.</p>
<p>Articolo 309 Poteri del commissario</p> <p>1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli artt. 2393, 2394, 2476 comma 7, 2497 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.</p>	<p>Articolo 206. Poteri del commissario.</p> <p>1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa in liquidazione, a norma degli artt. 2393 e 2394 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.</p> <p>2. Per il compimento degli atti previsti dall'art. 35,</p>

<p>2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 137 di valore indeterminato o superiore a euro 100.000 o essenziali per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza. Per gli stessi atti, se di valore pari o inferiore a euro 100.000, il commissario deve essere autorizzato dal comitato di sorveglianza.</p>	<p>in quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore a 1.032,91 euro e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.</p>
<p>Articolo 310 Comunicazione ai creditori e ai terzi</p> <p>1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa o dell'ente. Contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 4 e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.</p> <p>2. Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili e immobili posseduti dall'impresa o dall'ente.</p> <p>3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.</p> <p>4. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, o nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 109, secondo, terzo e quarto comma, in quanto compatibili.</p>	<p>Articolo 207. Comunicazione ai creditori e ai terzi.</p> <p>1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.</p> <p>2. Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili possedute dall'impresa.</p> <p>3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.</p> <p>4. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore.</p>
<p>Articolo 311 Domande dei creditori e dei terzi</p> <p>I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del provvedimento</p>	<p>Articolo 208. Domande dei creditori e dei terzi.</p> <p>1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo precedente che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di liquidazione, il</p>

<p>di liquidazione, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 310, ultimo comma.</p>	<p>riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma.</p>
<p>Articolo 312 Formazione dello stato passivo</p> <p>1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 310 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa o l'ente ha il centro degli interessi principali. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 310, comma 4. Con il deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo. Il commissario procede allo stesso modo per le insinuazioni tardive.</p> <p>2. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 211, 212, 213 e 215, sostituiti al giudice delegato il giudice unico incaricato per la trattazione di esse, in relazione a ciascuna procedura, dal presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore.</p> <p>3. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.</p>	<p>Articolo 209. Formazione dello stato passivo.</p> <p>1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.</p> <p>2. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore.</p> <p>3. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.</p>
<p>Articolo 313 Liquidazione dell'attivo</p> <p>1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.</p> <p>2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco, se di valore superiore a euro 100.000, occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza; in caso di vendita per valore inferiore occorre l'autorizzazione del comitato di sorveglianza. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.</p>	<p>Articolo 210. Liquidazione dell'attivo.</p> <p>1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.</p> <p>2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.</p> <p>3. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.</p>
<p>Articolo 314 Ripartizione dell'attivo</p> <p>1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 226.</p> <p>2. Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le</p>	<p>Articolo 212. Ripartizione dell'attivo.</p> <p>1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111.</p> <p>2. Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le</p>

<p>attività e accertate tutte le passività.</p> <p>3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 230.</p> <p>4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'articolo 232.</p> <p>5. Quando, in qualsiasi momento, anche prima che sia compiuta la liquidazione, i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti, il commissario liquidatore chiede l'accertamento dello stato di insolvenza e l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.</p>	<p>attività e accertate tutte le passività.</p> <p>3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112.</p> <p>4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113.</p>
<p>Articolo 315 Chiusura della liquidazione</p> <p>1. Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale del centro degli interessi principali dell'impresa o dell'ente e liquida il compenso al commissario.</p> <p>2. Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 310, comma 4. L'autorità che vigila sulla liquidazione autorizza il commissario, in relazione al numero dei creditori e all'importanza della procedura, a dare notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali o anche siti internet che essa designa.</p> <p>3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale del centro degli interessi principali dell'impresa o dell'ente nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dal deposito in cancelleria per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 129.</p> <p>4. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme 528 dell'articolo 236 e, se del caso, degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.</p>	<p>Articolo 213. Chiusura della liquidazione.</p> <p>1. Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.</p> <p>2. Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma, ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.</p> <p>3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 26.</p> <p>4. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.</p>
<p>Articolo 316 Concordato della liquidazione</p> <p>1. L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere</p>	<p>Articolo 214. Concordato.</p> <p>1. L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere</p>

<p>del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, tenuto conto dell'interesse pubblico alla continuità aziendale, può autorizzare l'imprenditore, la società o l'ente in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, diretto al soddisfacimento dei creditori, a norma dell'articolo 245, osservate le disposizioni dell'articolo 270, se si tratta di società o enti.</p> <p>2. La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale del centro degli interessi principali dell'impresa o dell'ente con il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 310, comma 4, pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.</p> <p>3. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.</p> <p>4. Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 250, 251 e 252.</p> <p>5. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 253.</p> <p>6. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.</p> <p>7. Alla risoluzione e all'annullamento si applica l'articolo 300.</p>	<p>del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 124, osservate le disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di società'.</p> <p>2. La proposta di concordato e' depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalita' di cui all'articolo 207, quarto comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.</p> <p>3. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.</p> <p>4. Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.</p> <p>5. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.</p>
<p>Capo IV Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l'insolvenza</p>	
<p>Articolo 317 Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza</p> <p>1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:</p> <p>a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione e dai creditori qualificati di cui all'articolo 18 la segnalazione dei fondati indizi di crisi a norma degli articoli 16 e seguenti e secondo gli strumenti di allerta di cui al Titolo II;</p> <p>b) svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio di cui all'articolo 20, primo comma, lettere b) e c), a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente, ai sensi dell'articolo 19; per il caso di soggetti vigilati comunque rientranti nei limiti dimensionali fissati per l'impresa minore dall'articolo 2, numero 4, è</p>	

<p>nominato, con i medesimi poteri del collegio, un commissario tra gli iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 17 delle disposizioni di attuazione del presente Codice; l'apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci;</p> <p>c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione giudiziale.</p>	
<p style="text-align: center;">TITOLO VIII RAPPORTI CON LE PROCEDURE PENALI Capo I Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali</p>	
<p>Articolo 323 Liquidazione giudiziale su beni sottoposti a sequestro di prevenzione La liquidazione giudiziale a carico del debitore i cui beni sono sottoposti a misura di prevenzione è aperta, oltre che su ricorso dei soggetti indicati all'articolo 41, secondo comma e ad iniziativa del pubblico ministero nei casi previsti all'articolo 42, su iniziativa del pubblico ministero a seguito di segnalazione dell'amministratore giudiziario.</p>	
<p>Articolo 324 Comunicazioni Il decreto di cui all'articolo 45, comma 1, è notificato all'amministratore giudiziario e comunicato al pubblico ministero.</p>	
<p>Articolo 325 Deposito degli atti del procedimento di prevenzione L'amministratore giudiziario, prima dell'udienza di cui all'articolo 45 deposita: a) copia del decreto di sequestro di prevenzione; b) elenco dettagliato dei beni oggetto del sequestro, con specifica indicazione dei beni riconducibili al proposto non sottoposti al sequestro e del valore degli stessi; c) provvedimento del giudice del tribunale della prevenzione con indicazione della nomina del giudice delegato all'accertamento dei crediti, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo, entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data del provvedimento.</p>	
<p>Articolo 326 Sentenza di apertura della liquidazione giudiziale 1.La sentenza di dichiarazione di insolvenza e apertura della liquidazione giudiziale contiene: a) l'indicazione del giudice della prevenzione delegato alla procedura già nominato con il provvedimento del tribunale della prevenzione in conformità all'articolo 325, lettera c); b) le generalità dell'amministratore giudiziario; c) l'ordine al debitore di depositare entro due giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'articolo 43; d) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo come indicato nel provvedimento di cui alla lettera c) dell'articolo 325; e) l'avviso ai creditori dell'onere di allegare, alla domanda di accertamento</p>	

<p>dei crediti, oltre ai documenti dimostrativi del credito, i documenti dimostrativi del possesso dei requisiti di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; f) la nomina del curatore..</p>	
<p>Articolo 327 Chiusura della liquidazione giudiziale 1.Il tribunale della liquidazione giudiziale, sentito il curatore e, se nominato, il comitato dei creditori, dichiara chiusa la procedura, anche se il sequestro di prevenzione ha avuto per oggetto solo una parte dei beni. 2.Il giudice della prevenzione procede alla verifica di tutti i crediti ai sensi degli articoli 203 e seguenti e dell'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e alla liquidazione di tutti beni, compresi quelli non sottoposti a sequestro di prevenzione o confisca. 3. Il ricavato dalla liquidazione dei beni non sottoposti alla misura di prevenzione è ripartito esclusivamente in favore dei creditori concorsuali. Il ricavato che residua al riparto è restituito al debitore</p>	
<p style="text-align: center;">Sezione II Liquidazione giudiziale anteriore al sequestro di prevenzione</p>	
<p>Articolo 328 Misure di prevenzione su beni oggetto di liquidazione giudiziale Il sequestro o la confisca di prevenzione disposti successivamente all'apertura della liquidazione giudiziale determinano la chiusura della procedura ai sensi dell'articolo 327, primo comma.</p>	
<p>Articolo 329 Comunicazioni a cura dell'amministratore giudiziario e del curatore 1.Il sequestro o la confisca di prevenzione sono comunicati, a cura dell'amministratore giudiziario, al giudice delegato e al curatore, con l'elenco dei beni sottoposti al sequestro. 2.Alla comunicazione è allegato il provvedimento di cui all'articolo 325 lettera c). 3.Il curatore invia comunicazione ai creditori contenente gli estremi del sequestro di prevenzione, l'elenco dei beni sottoposti a sequestro, copia del provvedimento di cui all'articolo 325 lettera c), l'invito a integrare la documentazione per l'accertamento dei crediti con la prova della sussistenza dei requisiti indicati all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.</p>	
<p>Articolo 330 Accertamento dello stato passivo 1.L'accertamento dello stato passivo prosegue davanti al giudice delegato della prevenzione all'adunanza fissata dal tribunale delle misure di prevenzione con il provvedimento di cui all'articolo 325 lettera c). 2. Per i crediti già ammessi in sede di liquidazione giudiziale la verifica è rinnovata limitatamente al controllo dei requisiti di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. 3. Per i crediti non ancora accertati la verifica</p>	

<p>prosegue ai sensi degli articoli 205 e seguenti e 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.</p> <p>4. Il procedimento iniziato ai sensi degli articoli 211 e seguenti, a seguito di opposizione o impugnazione allo stato passivo, prosegue, se riassunto entro trenta giorni dalla comunicazione del sequestro, davanti al giudice della prevenzione, che procede ai sensi dell'articolo 59, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.</p> <p>5. La domanda diretta ad ottenere l'accertamento di credito non ammesso in sede di liquidazione giudiziale è inammissibile.</p>	
<p>Sezione III</p> <p>Disposizioni finali</p>	
<p>Articolo 331 Riapertura della liquidazione giudiziale</p> <p>La liquidazione giudiziale è riaperta su istanza del pubblico ministero o del curatore in caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione. Nelle controversie in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, il curatore subentra all'amministratore giudiziario.</p>	
<p>Articolo 332 Liquidazione giudiziale e misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca</p> <p>1. I beni compresi nella liquidazione giudiziale non possono essere oggetto delle misure di prevenzione patrimoniali dell'amministrazione giudiziaria di cui agli articoli 33 e 34 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o del controllo giudiziario delle aziende di cui all'articolo 34-bis decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.</p> <p>2. Le misure di prevenzione di cui al comma che precede cessano al momento della dichiarazione di liquidazione giudiziale. La cessazione è dichiarata dal tribunale con ordinanza su richiesta del curatore.</p> <p>3. Se la dichiarazione di liquidazione giudiziale è revocata o la procedura si chiude con residuo di beni il curatore lo comunica immediatamente al Tribunale della prevenzione, allegando alla comunicazione l'elenco dei beni già oggetto delle misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca di cui al primo comma, non liquidati. A seguito della comunicazione il Tribunale della prevenzione, verificata la persistenza delle originarie esigenze, dispone con decreto l'applicazione della misura..</p>	
<p>Articolo 333 Rapporti tra liquidazione giudiziale e ipotesi particolari di confisca</p> <p>Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi 1 e 2 ter dell'articolo 12 sexies decreto legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazione nella legge 7 agosto 1992 n. 356 nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale.</p>	

<p>Articolo 334 Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili alla liquidazione coatta amministrativa</p>	
<p>Capo III Liquidazione giudiziale e responsabilità amministrativa dell'ente</p>	
<p>Articolo 335 Responsabilità amministrativa dell'ente in liquidazione giudiziale Nel caso di dichiarazione di insolvenza e apertura della liquidazione giudiziale resta ferma la responsabilità dell'ente per reati anteriormente commessi.</p>	
<p>Articolo 336 Annotazione della notizia di illecito amministrativo dell'ente e dichiarazione di liquidazione giudiziale 1. Se la dichiarazione di liquidazione giudiziale interviene prima dell'annotazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, questa contiene l'indicazione del curatore quale rappresentante dell'ente. 2. Se la dichiarazione di liquidazione giudiziale interviene dopo l'annotazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al nominativo del legale rappresentante è sostituito quello del curatore. 3. Nel caso di cui al comma 2 il curatore, senza ritardo, comunica all'autorità giudiziaria procedente l'intervenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La comunicazione contiene il nominativo, le generalità e la dichiarazione di domicilio del curatore.</p>	
<p>Articolo 337 Costituzione in giudizio 1. Il curatore che intende costituirsi nel giudizio penale di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente, sentito il comitato dei creditori, deposita la dichiarazione presso la cancelleria dell'autorità procedente ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2. La costituzione in giudizio del precedente rappresentante dell'ente decade a seguito dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e il curatore subentra nel processo penale, nello stato in cui lo stesso si trova. 3. In mancanza di costituzione del curatore il processo prosegue in assenza dell'ente.</p>	
<p>Articolo 338 1. Se all'esito del processo a carico dell'ente è irrogata una sanzione pecuniaria, lo Stato si insinua al passivo della liquidazione giudiziale, e il credito è ammesso con il privilegio previsto dalle disposizioni del codice di procedura penale per i crediti dipendenti da reato. 2. Non può essere disposta nei confronti dell'ente in</p>	

<p>liquidazione giudiziale la sanzione amministrativa della confisca di cui all'articolo 9, lettera c) della legge 8 giugno 2001, n. 231.</p>	
<p>TITOLO IX DISPOSIZIONI PENALI Capo I Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale</p>	<p>TITOLO VI DISPOSIZIONI PENALI Capo I reati commessi dal fallito</p>
<p>Articolo 339 Bancarotta fraudolenta 1.E' punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che: 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 2.La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. 3.E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. 4.Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.</p>	<p>Articolo 216. Bancarotta fraudolenta. 1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che: 1) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti; 2) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. 2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. 3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni il fallito, che, prima o durante la procedura fallimentare, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione. 4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.</p>
<p>Articolo 340 Bancarotta semplice 1.E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale; 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa; 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un</p>	<p>Articolo 217. Bancarotta semplice. 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente: 1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica; 2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; 4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa; 5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.</p>

<p>precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.</p> <p>2. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.</p> <p>3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.</p>	<p>2. La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.</p> <p>3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.</p>
<p>Articolo 341 Ricorso abusivo al credito</p> <p>1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.</p>	<p>Articolo 218. Ricorso abusivo al credito.</p> <p>1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</p> <p>3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.</p>
<p>Articolo 342 Circostanze aggravanti e circostanza attenuante</p> <p>Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 339, 340 e 341 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.</p> <p>Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:</p> <p>1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;</p> <p>2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.</p> <p>Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.</p>	<p>Articolo 219. Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.</p> <p>1. Nel caso in cui i fatti previsti negli artt. 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.</p> <p>2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:</p> <p>1) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;</p> <p>2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.</p> <p>3. Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.</p>
<p>Articolo 343 Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte dell'imprenditore in liquidazione giudiziale</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo 339, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 53, comma</p>	<p>Articolo 220. Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito.</p> <p>1. È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49.</p>

<p>3, lettera c) e 154. 2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno. Articolo 344 Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice. Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.</p>	<p>2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.</p>
<p>Articolo 344 Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice. 1. Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.</p>	<p>Articolo 222. Fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice. 1. Nel fallimento delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.</p>
<p>Capo II Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale</p>	<p>Capo II Reati commessi da persone diverse dal fallito</p>
<p>Articolo 345 Fatti di bancarotta fraudolenta 1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 339 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale dichiarate insolventi, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. 2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'articolo 337, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile. 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose la liquidazione giudiziale della società. 3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 337.</p>	<p>Articolo 223. Fatti di bancarotta fraudolenta. 1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 216 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo. 2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dal primo comma dell'art. 216, se: 1) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile; 2) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il fallimento della società. 3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 216.</p>
<p>Articolo 346 Fatti di bancarotta semplice 1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 340 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali: 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo; 2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.</p>	<p>Articolo 224. Fatti di bancarotta semplice. 1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 217 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite, i quali: 1) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo; 2) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.</p>
<p>Articolo 347 Ricorso abusivo al credito 1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 341 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.</p>	<p>Articolo 225. Ricorso abusivo al credito. 1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.</p>
<p>Articolo 348 Denuncia di crediti inesistenti 1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 343 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, che</p>	<p>Articolo 226. Denuncia di crediti inesistenti. 1. Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti</p>

hanno commesso i fatti in esso indicati.	in esso indicati
<p>Articolo 349 Reati dell'institore 1. All'institore dell'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 339, 340, 341 e 342 si applicano le pene in questi stabilite.</p>	<p>Articolo 227. Reati dell'institore. 1. All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.</p>
<p>Articolo 350 Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale. 1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto della liquidazione giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206. 2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.</p>	<p>Articolo 228. Interesse privato del curatore negli atti del fallimento. 1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt. 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto del fallimento direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206. 2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.</p>
<p>Articolo 351 Accettazione di retribuzione non dovuta 1. Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516. 2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni. 3. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.</p>	<p>Articolo 229. Accettazione di retribuzione non dovuta. 1. Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516. 2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.</p>
<p>Articolo 352 Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale 1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032. 2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.</p>	<p>Articolo 230. Omessa consegna o deposito di cose del fallimento. 1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032. 2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.</p>
<p>Articolo 353 Coadiutori del curatore 1. Le disposizioni degli articoli 350, 351 e 352, si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione della liquidazione giudiziale.</p>	<p>Articolo 231. Coadiutori del curatore. 1. Le disposizioni degli artt. 228, 229 e 230 si applicano anche alle persone che coadiuvano il curatore nell'amministrazione del fallimento</p>
<p>Articolo 354. Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito 1. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta,</p>	<p>Articolo 232. Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito. 1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516, chiunque fuori dei casi di concorso di bancarotta anche per</p>

<p>anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per un credito fraudolentemente simulato.</p> <p>2. Se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.</p> <p>3. E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:</p> <p>1) dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del debitore dichiarato insolvente;</p> <p>2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se la apertura della liquidazione giudiziale si verifica.</p> <p>4. La pena, nei casi previsti ai numeri 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.</p>	<p>interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato.</p> <p>2. Se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.</p> <p>3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:</p> <p>1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito;</p> <p>2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica.</p> <p>4. La pena, nei casi previsti ai nn. 1 e 2, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.</p>
<p>Articolo 355 Mercato di voto</p> <p>1. Il creditore che stipula con l'imprenditore in liquidazione giudiziale o con altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.</p> <p>2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.</p> <p>3. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del dell'imprenditore in liquidazione giudiziale.</p>	<p>Articolo 233. Mercato di voto.</p> <p>1. Il creditore che stipula col fallito o con altri nell'interesse del fallito vantaggi a proprio favore per dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.</p> <p>2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.</p> <p>3. La stessa pena si applica al fallito e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse del fallito.</p>
<p>Articolo 356 Esercizio abusivo di attività commerciale.</p> <p>1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.</p>	<p>Articolo 234. Esercizio abusivo di attività commerciale.</p> <p>1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.</p>
<p>Articolo 357 Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari</p> <p>1. Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 1.549.</p> <p>2. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.</p>	<p>Articolo 235. Omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari.</p> <p>1. Il pubblico ufficiale abilitato a levare protesti cambiari che, senza giustificato motivo, omette di inviare nel termine prescritto al presidente del tribunale gli elenchi dei protesti cambiari per mancato pagamento, o invia elenchi incompleti, è punito con la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 1.549.</p> <p>2. La stessa pena si applica al procuratore del registro che nel termine prescritto non trasmette l'elenco delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento a norma dell'articolo 13, secondo comma, o trasmette un elenco incompleto.</p>
<p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni applicabili nel caso di concordato</p>	<p style="text-align: center;">Capo III Disposizioni applicabili nel caso di concordato</p>

preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa	preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa
<p>Articolo 358 Concordato preventivo e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria e amministrazione controllata 1.E' punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria di amministrazione controllata, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. 2.Nel caso di concordato preventivo si applicano: 1) le disposizioni degli articoli 345 e 346 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società; 2) la disposizione dell'articoli 349 agli institori dell'imprenditore; 3) le disposizioni degli articoli 350 e 351 al commissario del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata; 4) le disposizioni degli articoli 354 e 355 ai creditori. 3.Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste al secondo comma, numeri 1), 2) e 4).</p>	<p>Articolo 236. Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria. 1.È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti. 2.Nel caso di concordato preventivo si applicano: 1) le disposizioni degli artt. 223 e 224 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società; 2) la disposizione dell'art. 227 agli institori dell'imprenditore; 3) le disposizioni degli artt. 228 e 229 al commissario del concordato preventivo; 4) le disposizioni degli artt. 232 e 233 ai creditori. 3.Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).41</p>
<p>Articolo 359 Falso in attestazioni e relazioni 1.Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 60 comma 3, 61 comma 4, 62 comma 2, 66 comma 2 lettera d), 91 comma 3, 92 commi 3 e 4, 95 comma 3, 104 comma 2., espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. 2.Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata. 3.Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.</p>	<p>Articolo 236-bis. Falso in attestazioni e relazioni. 1.Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies, 182-septies e 186-bis espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.42 2.Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata. 3.S0e dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.</p>
<p>Articolo 360 Liquidazione coatta amministrativa 1.L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. 2.Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 350, 351 e 352.</p>	<p>Articolo 237. Liquidazione coatta amministrativa. 1.L'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza a norma degli articoli 195 e 202 è equiparato alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo. 2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa, si applicano al commissario liquidatore ed alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230.</p>

Capo IV Disposizioni di procedura	Capo IV Disposizioni di procedura
<p>Articolo 361 Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale 1. Per reati previsti negli articoli 339, 340, 345 e 346, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 53 e 49. 2. E' iniziata anche prima del caso previsto dall'articolo 42 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.</p>	<p>Articolo 238. Esercizio dell'azione penale per reati in materia di fallimento. 1. Per i reati previsti negli artt. 216, 217, 223 e 224 l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza dichiarativa di fallimento di cui all'art. 17. 2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall'art. 7 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.</p>
<p>Articolo 362 Costituzione di parte civile 1. Il curatore, il commissario giudiziale, il liquidatore giudiziale e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale. 2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.</p>	<p>Articolo 240. Costituzione di parte civile. 1. Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito. 2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.</p>